

FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI
FEDERAZIONE NAZIONALE STAMPA ITALIANA

**C O N T R A T T O
N A Z I O N A L E
D I L A V O R O
G I O R N A L I S T I C O**

1° Marzo 2001 - 28 Febbraio 2005

INDICE PER MATERIA

	Art.
Adeguamento situazioni in atto	3
Agenzie di informazioni per la stampa	37
Agenzie – Retribuzione	10
Aggiornamento culturale-professionale	45
Aggiunta all'indennità redazionale	16
Ambiente di lavoro	42
Arco di impegno	7
Aspettativa	23
Assicurazione infortuni	38
Assicurazione integrativa (cronisti, sportivi, inviati, informatori politico-parlamentari)	39
Assunzioni	4 - 5
Aumenti periodici di anzianità	13
Aumento degli stipendi di fatto	3
Calendario di uscita dei quotidiani	20
Cassa autonoma di previdenza e assistenza integrativa (CASAGIT)	21 - 4
Cassa integrazione guadagni (Protocollo di consultazione sindacale)	All. D
Cessazione dell'Azienda	30

<i>(segue)</i>	Art.
Cessione e pubblicazione articoli	9
Cessione servizi e articoli	14
Collaboratori fissi (profess. e pubbl.)	2
Collegio per la conciliazione delle controversie	47
Comitato di Redazione	34
Commissione paritetica nazionale	47
Compensi fissi	29
Computo del trattamento di fine rapporto	28
Comunicati sindacali	34
Contrattazione aziendale	46
Contratti a termine	3
Contratti di formazione e lavoro	All. O
Corrispondenti	12
Contratti di lavoro temporaneo	3
Corrispondenti (retribuzione)	All. A
Corrispondenti dall'estero	11
Dichiarazione congiunta (sull'utilizzo delle società di servizi)	All. M
Direttore – Poteri	6
Economie di gruppo e interaziendali (sinergie editoriali)	43 - 4

<i>(segue)</i>	Art.
Esami di idoneità (permessi)	35
Esclusiva	8
Ferie	23
Festività	19
Fiduciario di Redazione	34
Fotocinereporters	5
Giornalisti addetti alle radiotelevisioni locali	All. B
Incarichi funzionali	11
Indennità di contingenza	6
Indennità in caso di morte	31
Indennità inviati occasionali	7
Indennità redazionale	16
Indennità sostitutiva del preavviso	27
Infortunio e malattia	25
I.N.P.G.I.	21
Investimenti e innovazioni tecnologiche	42
Inviati speciali / Inviati	11
Lavoro nei giornali elettronici	All. N
Lavoro domenicale	19
Lavoro notturno	17
Lavoro straordinario	7
Legittimi motivi di risoluzione del rapporto	32

<i>(segue)</i>	Art.
Limiti di età	33
Lavoro a tempo parziale	3
Malattia	25
Materia del contratto	1 – 2
Maternità	24
Matrimonio	24
Minimi di stipendio	11
Minori e soggetti deboli	All. C
Mutamento di gestione	30
Mutamento di mansioni	22
Norme transitorie e di attuazione	—
Occupazione	4
Orario di chiusura	7
Orario di lavoro e settimana corta	7
Orario stenografi	18
Osservatorio anti-sopruso	48
Passaggio di proprietà dell'azienda	30
Periodo di prova	4
Permessi straordinari e permessi sindacali	23
Poteri del Direttore	6
Praticanti	35

<i>(segue)</i>	Art.
Preavviso	27
Premio stenografi	2
Prestazioni previdenziali integrative	All. G
Previdenza	21
Previdenza complementare	49
Procedure di conciliazione	47
Pubblicazione articoli	9
Pubblicisti a tempo pieno ed in esclusiva	36
Pubblicisti (nelle redazioni distaccate o negli uffici di corrispondenza)	36
Puerperio	24
Qualifiche e minimi di stipendio	11
Quota di servizio e assistenza sindacale	51
Radiotelevisioni locali – Giornalisti addetti	All. B
Rapporti plurimi	8
Rapporto tra informazione e pubblicità	44
Redazioni decentrate	5
Regolamento di disciplina	50
Responsabilità civile	47
Retribuzione	10
Retribuzione (definizione)	1
Riposo settimanale	7 - 19

<i>(segue)</i>	Art.
Risoluzione del rapporto (professionisti)	27
Risoluzione del rapporto (pubblicisti)	36
Risoluzione del rapporto – Limiti di età	33
Scatti di anzianità	13
Servizio militare	26
Settimana corta	7
Situazione occupazionale	4
Stenografi – Orario – Settimana corta	18
Stenografi – Premio	2
Superminimo per doppia testata	10
Superminimo di agenzia	10
Teletrasmissioni in fac-simile	42
Trasferimenti	22
Trattamento di fine rapporto	27
Trattenuta quote sindacali e quota di servizio	51
Tredicesima mensilità	15
Tutela della salute	42
Uffici di corrispondenza	5
Uffici stampa	1
Utilizzo sistemi editoriali	42
Validità del contratto	52

<i>(segue)</i>	Art.
<i>Allegati:</i>	
Tabella dei minimi di stipendio per i giornalisti (art. 11 – 36)	All. A
Tabella dei minimi di retribuzione per i collaboratori fissi (artt. 2 – 36)	All. A
Tabella dei minimi di retribuzione per i corrispondenti (artt. 12 – 36)	All. A
Tabella dei minimi di stipendio per i praticanti (art. 35)	All. A
Tabella dei minimi di retribuzione per i pubblicisti delle redazioni distaccate o degli uffici di corrispondenza	All. A
Radiotelevisioni locali	All. B
Minori e soggetti deboli	All. C
Protocollo di consultazione sindacale	All. D
Accordo 26/11/1986 verbale di interpretazione (art.42)	All. E
Accordo 5/6/1986 (festività)	All. F
Accordo 15/7/1985 per prestazioni previdenziali integrative (artt. 27 – 33)	All. G
Protocollo di attuazione 28/5/1990 (contributo CASAGIT)	All. H
Previdenza complementare	All. I
Fondo integrativo di previdenza	All. L
Dichiarazione congiunta (sull'utilizzo delle società di servizi)	All. M
Dichiarazione del Ministro del Lavoro (15 novembre 1995)	All. M
Lavoro nei giornali elettronici	All. N
Contratti di formazione e lavoro	All. O

<i>(segue)</i>	Art.
Verbale di accordo 8.7.1993 (indennità di contingenza)	All. P
Protocollo sulla politica dei redditi, la lotta all'inflazione e il costo del lavoro	All. P
Verbale di accordo 12.12.1996 (rappresentanti per la sicurezza)	All. Q
<i>Accordo collettivo nazionale sulla disciplina del lavoro autonomo</i>	_____

L'anno 2001 addì 11 aprile in Roma, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale alla presenza del Sottosegretario Sen. Ornella Piloni assistita dalla D.ssa Maria Teresa Ferraro e dalla D.ssa Erminia Vigiani

t r a

la Federazione Italiana Editori Gornali (FIEG) rappresentata dal Presidente Mario Ciancio Sanfilippo con l'intervento del Sig. Alberto Donati, capo delegazione degli editori, e dei Signori: Vito Bottari, Angelo Cappetti, Roberto Covallero, Roberto Crespi, Ugo Damiani, Eugenio De Luca, Raffaele Delvecchio, Giovanni Dotta, Franco Fontana, Massimo Garzilli, Michele Gatta, Fabrizio Grassi, Giuseppe Ilacqua, Attilio Invernizzi, Roberto Lavagetto, Andrea Lizza, Roberto Mazzoni, Luigi Menghini, Pierluigi Messori, Renato Minetto, Antonio Nardi, Francesco Passerini, Piervincenzo Podda, Roberto Primavilla, Luigi Randello, Vittorio Rizzi, Walter Santangelo, Enrico Selva, Antonino Testa, Giuseppe Zavatta, Edoardo Zecca, Alessandro Zelger, assistiti dai Signori: Sebastiano Sortino, Giancarlo Zingoni, Roberto Cilenti e Sergio Moschetti

e

la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), rappresentata dal Presidente Lorenzo Del Boca e dalla Giunta Esecutiva composta dal Segretario Nazionale Paolo Serventi Longhi e da Domenico Castellano, Marina Cosi, Federico Pirro, Franco Siddi, Luciano Borghesan, Domenico Marcozzi, Giovanni Molinari, Luigi Ronsisvalle, Giampietro Saviotti, Stefano Sieni, Antonio Velluto e Jolanda Zangari; integrata dai rappresentanti delle Associazioni: Piergiorgio Severini e Mario Carotti (Ancona), Giorgio Macchiavello (Aosta), Felice Salvati e Rossella Matarrese (Bari), Giovanni Rossi e Marco Gardenghi (Bologna), Giuseppe Marzano ed Enrico Bortolamedi (Bolzano), Francesco Birocchi e Stefano Lenza (Cagliari), Carlo Bartoli e Giancarlo Domenichini (Firenze), Marcello Zinola e Fabio Azzolini (Genova), Edmondo Rho (Milano), Ermanno Corsi e Franco Maresca (Napoli), Giuseppe Gulletta (Palermo), Roberto Di Meo e Francesco Arcuti (Perugia), Nicola Di Bonito e Pasquale Galante (Pescara), Renato Cantore (Potenza), Raffaele Nicolò (Reggio Calabria), Roberto Seghetti e Paolo Butturini (Roma), Giorgio Barberis e Renato Ambiel (Torino), Alessandra Beltrame (Trieste), Maurizio Paglialonga e Enrico Ferri (Venezia); da Pasquale Alfieri, Paola Maserà e Concezio Renzetti (in rappresentanza dei pubblicisti); da Francesco Gerace, Antonello Palieri e Cesare Vanzella (per le agenzie di stampa); da Luigi Fenderico, Claudio Di Benedetto e Paolo Parnasi (per l'emittenza privata nazionale); da Stefania Berbenni, Gabriele Eschenazi e Paola Biondi (per i periodici); da Massimo Razzi, Maurizio Michelini e Raffaele Fiengo (per i quotidiani nazionali); da Paolo Pozzi, Alfio Di Marco, Giuseppe Mazzarino, Bruno Buonanno, Roberto Sabatini e Daniele Carlon (per i quotidiani locali); da Piero Piccoli (per il Gruppo Uffici Stampa); da Guido Columba e Romano Bartoloni (per l'Unione Nazionale Cronisti); da Amedeo Vergani e Carlo Cerchioli (per l'Unione Nazionale Giornalisti Informazione Visiva); da Adriano Torre e Dario De Liberato (per l'Unione Stampa Sportiva); da Maurizio Blasi, Claudio Farinelli, Mauro Lozzi e Roberto Natale (in rappresentanza dell'USIGRAI); da Massimo Signoretti e Guido Re (per l'Unione

Nazionale Giornalisti Pensionati); da Francesca Altieri e Anna Pisani (in rappresentanza della Commissione Pari Opportunità); da Alessandra Mancuso e Daniela Tortella (per l'emittenza locale); da Mario Mangiagalli (per i services); da Fabrizio Piccinini e Ignazio Panzica (per i disoccupati); da Stefania Consenti e Andreana Illiano (per i corrispondenti); da Massimo Marciano, Vera Paggi e Gerardo Pinto (per i free-lance); da Ezio Ercole, Roberto Moisio e Luigi Falleri (per gli uffici stampa); da Andrea Leone (per la CASAGIT); da Gianni Ambrosino, Francesco De Vito, Filippo Galatà, Gianfranco Ricci e Domenico Sammartino (per il CNOG); da Gabriele Cescutti (per l'INPGI); da Gianfranco Astori, Luca Boschetto, Beppe Ceccato; Vincenzo Colimoro, Alessandro Filippini, Simona Fossati, Tommaso Liguori, Mimosa Martini, Silvana Mazzocchi, Giovanni Negri, Saverio Paffumi, Gabriele Porro, Gianni Scipione Rossi, Manlio Triggiani, assistiti da Giancarlo Tartaglia, Rodolfo Falvo e Giampaolo Gozzi,

è stato stipulato il seguente Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico.

MATERIA DEL CONTRATTO

Art. 1

Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, l'emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all'estero la loro attività.

La regolamentazione dei rapporti di lavoro intercorrenti fra le aziende di giornali elettronici ed i redattori addetti è disciplinata dall'Allegato N.

La legge su «Ordinamento della professione giornalistica» del 3 febbraio 1963, n. 69 garantisce l'autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale specificando che «è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede».

Dichiarazione a verbale

La Federazione Nazionale della Stampa per quanto la concerne ed in base ai mandati ricevuti dichiara che le norme del contratto nazionale di lavoro giornalistico costituiscono, nel loro complesso, il trattamento economico e normativo minimo inderogabile per ogni prestazione di lavoro giornalistico subordinato; esse, pertanto, si applicano ai giornalisti che prestino attività subordinata nei quotidiani, nei periodici, nelle agenzie di stampa, nelle emittenti radiotelevisive e negli uffici stampa di qualsiasi azienda.

Nota a verbale

Le parti convengono che ai giornalisti assunti successivamente alla data di stipula del presente contratto dalle emittenti radiotelevisive private di ambito locale collegate con aziende editoriali troverà applicazione la regolamentazione prevista dal contratto collettivo 3 ottobre 2000 per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale.

Resta confermata l'applicazione del contratto nazionale stipulato tra FIEG e FNSI per i giornalisti della emittenza di cui sopra assunti anteriormente alla stipula del presente contratto.

Art. 2

Le norme del presente contratto si applicano anche ai collaboratori fissi, cioè ai giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio.

Agli effetti di cui al comma precedente sussiste:

- continuità di prestazione allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza;

- vincolo di dipendenza allorquando l'impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l'altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli;

- responsabilità di un servizio allorquando al predetto collaboratore fisso sia affidato l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche.

Le norme del presente contratto si applicano altresì ai giornalisti che prestano soltanto opera di collaboratori o di articolisti con i quali l'editore abbia esplicitamente convenuto tale applicazione per iscritto.

Il collaboratore fisso ha diritto ad una retribuzione mensile proporzionata all'impegno di frequenza della collaborazione ed alla natura ed importanza delle materie trattate ed al numero mensile delle collaborazioni. Tale retribuzione ivi comprese in quanto di ragione le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima non potrà comunque essere inferiore a quella fissata nella tabella allegata al presente contratto (pag.) rispettivamente per almeno 4 o 8 collaborazioni al mese. Limitatamente ai collaboratori fissi addetti ai periodici nella tabella allegata al presente contratto è fissata anche la retribuzione minima per almeno 2 collaborazioni al mese.

CONTRATTI A TERMINE, A TEMPO PARZIALE, DI LAVORO TEMPORANEO

Art. 3

A) Contratti a termine

Sono nulli gli accordi che menomano i diritti stabiliti dal presente contratto.

Le assunzioni a termine sono disciplinate dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni. In relazione a quanto previsto dall'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 l'applicazione di un termine alla durata del contratto di lavoro è altresì consentita per tutte le qualifiche nelle seguenti ipotesi:

- nella fase di avviamento e di sviluppo di nuove iniziative editoriali ;
- nella fase di avviamento e di sviluppo di iniziative multimediali;
- per sostituire giornalisti assenti per ferie;
- per sostituire giornalisti assenti per aspettativa;
- per l'assunzione dei disoccupati o cassaintegrati iscritti negli elenchi di cui all'art. 4;
- per sostituire giornalisti assenti ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (adozione o affido) e della legge 8.3.2000, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni;
- per fronteggiare situazioni imprevedibili che richiedano temporanee integrazioni degli organici redazionali, previa informativa al C.d.R.;
- per l'assunzione di direttori, condirettori e vicedirettori.

L'incarico sarà limitato ad un periodo di tempo che non potrà superare i ventiquattro mesi per le varie ipotesi sopra indicate.

L'assunzione a tempo determinato in sostituzione di giornalisti in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30.12.1971, n. 1204 e successive modificazioni e integrazioni potrà avvenire anche con un anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo di inizio dell'astensione.

Le assunzioni a termine per sostituzioni ferie, aspettativa o per nuove iniziative, compatibilmente con le esigenze redazionali ed organizzative, devono riguardare prioritariamente i giornalisti disoccupati iscritti nelle liste di cui all'art. 4 - situazione occupazionale - e devono essere notificate alla Commissione nazionale.

Sono pure ammessi i contratti a termine per i giornalisti assunti da giornali quotidiani e periodici, la pubblicazione dei quali abbia carattere temporaneo ed avvenga per un periodo di tempo predeterminato non superiore ai ventiquattro mesi.

Anche nei contratti a termine configurati nel comma precedente è obbligatoria la corresponsione dei minimi di stipendio nei casi in cui è dovuta a norma del presente contratto.

I contratti a termine che non si riferiscano ad una determinata specialità di rapporto cadono sotto la disciplina del presente contratto. In caso di anticipata risoluzione non dovuta a fatto o a colpa del giornalista o in caso di cessazione per compimento del termine, essi comportano per il giornalista il diritto ad una indennità che in ogni caso non potrà essere inferiore a quella stabilita dal presente contratto per i rapporti a tempo indeterminato.

Tale indennità sarà assorbente di quegli indennizzi che fossero dovuti al momento della risoluzione del rapporto in forza del contratto a termine.

Nel caso che gli indennizzi dovuti al momento della risoluzione del rapporto in forza del contratto a termine superassero l'ammontare dell'indennità stabilita dal presente contratto per i rapporti a tempo indeterminato, sarà corrisposto soltanto l'ammontare correlativo a tali indennizzi.

Nota di chiarimento

Per quanto concerne l'inciso "imprevedibili" relativo alle situazioni che possono essere fronteggiate con integrazioni degli organici redazionali (penultima interlinea della lettera a) dell'art. 3), le parti chiariscono che agli effetti contrattuali esso deve essere inteso come riferito a quei fatti od eventi straordinari la cui copertura informativa non sarebbe altrimenti e temporaneamente sostenibile con la normalità organizzativa e produttiva della redazione.

B) Lavoro a tempo parziale

Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dal Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 e successive modificazioni e integrazioni.

Fatte salve le compatibilità con le esigenze di servizio, organizzative e produttive con accordo fra azienda e giornalista professionista, sentito il direttore, è ammessa la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per un periodo predeterminato anche rinnovabile.

L'assunzione a tempo parziale, ovvero la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale deve risultare da atto scritto con indicazione delle mansioni e della distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Tale distribuzione potrà essere soggetta a revisione qualora si determinino specifiche esigenze tecniche, produttive o organizzative.

Il lavoro a tempo parziale può svolgersi anche con prefissione del termine di scadenza e riferirsi ad un numero predeterminato di giornate lavorative da effettuarsi in un determinato arco di tempo.

Per i dipendenti giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale trovano applicazione i trattamenti economici e normativi previsti dal presente contratto per i giornalisti professionisti a tempo pieno secondo criteri di proporzionalità all'orario di lavoro concordato ed in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso.

In caso di assunzioni di giornalisti professionisti a tempo pieno, fatti salvi i poteri del direttore e le specifiche esigenze professionali ed organizzative, è riconosciuta sulla base della normativa di legge vigente la precedenza nei confronti dei giornalisti con contratto a tempo parziale ed occupati nelle medesime mansioni, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

C) Contratti di lavoro temporaneo

Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere stipulato, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa (utilizzo in posizioni non previste dai normali assetti redazionali - sostituzione di giornalisti assenti), anche nei casi che, ai sensi del presente contratto, consentano la stipulazione di contratti a tempo determinato.

L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente al C.d.R. il numero, le qualifiche e le mansioni dei giornalisti da utilizzare con contratto di lavoro temporaneo nonché le durate ed i motivi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro le 24 ore successive alla stipula del contratto.

D) I giornalisti assunti con i contratti di cui alle precedenti lettere A) e C) non potranno complessivamente superare il 20% dei contratti a tempo indeterminato ex art. 1 in atto nell'azienda.

I limiti in precedenza indicati non trovano applicazione per le assunzioni di giornalisti disoccupati o cassaintegrati inseriti negli elenchi di cui all'Art. 4 o per sostituzione dei giornalisti assenti per ferie, malattia, gravidanza, puerperio, aspettativa, e per le cause previste dagli artt. 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 e della legge 8.3.2000, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni.

Norma transitoria.

In sede di rinnovo del secondo biennio di validità economica del contratto le parti, sulla base dell'andamento dei rapporti di lavoro temporaneo, si impegnano a valutare l'applicazione della previdenza complementare per i lavoratori assunti con contratto interinale.

Dichiarazione del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione alle peculiarità che contraddistinguono il lavoro interinale reso da giornalisti si impegna a risolvere il problema dell'ente previdenziale cui deve accedere la relativa contribuzione.

ASSUNZIONE - PERIODO DI PROVA - SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

Art. 4

Assunzione - Periodo di prova

L'assunzione del giornalista per i rapporti previsti dal presente contratto deve risultare da atto scritto rilasciato al momento della sua entrata in servizio.

Il documento relativo non è, comunque, elemento necessario per la costituzione del rapporto di lavoro.

Nella lettera di assunzione dovranno essere indicate la qualifica e la retribuzione del giornalista nonché la testata alla quale il giornalista è assegnato. Nel rispetto dei poteri dei direttori chiamati a garantire l'autonomia delle testate l'opera del giornalista nel corso dell'orario normale di lavoro potrà essere utilizzata anche per le altre testate edite dall'azienda, comprese quelle multimediali, nonché per quelle edite da imprese controllate dalla stessa proprietà (art. 2359 C.C.). La predetta utilizzazione dovrà essere attuata tenendo conto della prevalenza di prestazione per la testata di assegnazione e nel rispetto delle competenze professionali del giornalista.

Nota a verbale

Sono fatte salve le eventuali intese aziendali comprese quelle che prevedono erogazioni economiche per l'opera prestata dal giornalista a favore di altre testate della stessa azienda.

All'atto dell'assunzione ai sensi degli artt. 1, 2, 12 e 36 potrà essere convenuto per iscritto un periodo di prova non superiore a 3 mesi. Durante tale periodo il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ciascuna delle parti senza preavviso e con la sola corresponsione del compenso dovuto al giornalista per il periodo di servizio prestato.

Quando il rapporto sia divenuto definitivo, il servizio prestato durante il periodo di prova verrà computato a tutti gli effetti nella determinazione della anzianità di servizio.

Il periodo di prova non è rinnovabile in alcun caso, neppure per intervenuti mutamenti nella direzione o nella proprietà della azienda. Non potrà essere sottoposto a periodo di prova il praticante che divenga professionista nella stessa azienda nella quale ha svolto il praticantato.

Nota di chiarimento

Per quanto concerne gli incisi "prevalenza" di prestazione e "competenze" professionali del giornalista contenuti nell'ultimo capoverso del 3° comma del presente articolo, le parti chiariscono che per:

- "prevalenza" di prestazione deve intendersi che l'attività del giornalista, nell'ambito del normale orario di lavoro di cui al 2° comma dell'art. 7, deve essere prestata in maggior misura temporale in favore della testata di appartenenza;
- le "competenze" professionali deve farsi riferimento al normale tipo e contenuto dell'attività giornalistica svolta dall'interessato nell'ambito del servizio di assegnazione con particolare riferimento alle specificità professionali acquisite.

Dichiarazione della FNSI.

La Federazione Nazionale della Stampa Italiana, per quanto le concerne, ha consegnato alla data di stipula del presente contratto, al Sottosegretario al Lavoro, Sen. Ornella Piloni, ed alla Federazione Editori una propria dichiarazione relativa alla applicazione delle modifiche apportate all'art. 4 della disciplina collettiva.

Norma particolare

Le aziende sulla base dei dati forniti dall'INPGI formuleranno previsioni sul movimento pensionistico annuale dei giornalisti occupati che, a richiesta, saranno portate a conoscenza dei comitati di redazione.

Situazione occupazionale

A) Commissione Nazionale Paritetica

1) È istituita dalle parti una Commissione nazionale paritetica incaricata di verificare l'andamento dell'occupazione nell'ambito della categoria giornalistica e di accertare l'entità del fenomeno della disoccupazione al fine di agevolare il riassorbimento.

La Commissione procede con periodici aggiornamenti alla formazione e tenuta di elenchi distinti dei giornalisti professionisti in stato di disoccupazione o in Cassa integrazione guadagni (CIG). L'iscrizione negli elenchi avviene previo consenso dei singoli censiti. Gli elenchi, in relazione alla provenienza dei giornalisti disoccupati, saranno suddivisi in: provenienti da quotidiani, da periodici, da agenzie di stampa, dalla RAI-TV, da emittenti radiotelevisive private, da uffici stampa e da altre aziende.

Non possono essere iscritti negli elenchi dei giornalisti professionisti o, se inclusi, devono essere cancellati:

a) i giornalisti che, avendo uno o più rapporti continuativi ex artt.2 e 12, percepiscono un compenso globale almeno pari alla retribuzione minima del redattore ordinario;

b) i giornalisti che godono di un trattamento pensionistico INPGI almeno pari alla retribuzione minima del redattore ordinario.

I giornalisti posti in CIG a seguito di crisi o di cessazione di attività aziendale sono iscritti in un elenco speciale; a tal fine la Commissione potrà acquisire dall'INPGI trimestralmente gli elenchi nominativi dei giornalisti disoccupati o posti in CIG che ricevono le relative prestazioni.

Fermo restando quanto disposto dall'allegato protocollo D (Consultazione sindacale), i giornalisti che, cessato per qualsiasi motivo il trattamento di integrazione guadagni, restino senza occupazione, possono, a domanda, essere trasferiti nell'elenco nazionale dei giornalisti disoccupati.

Sarà formato anche un elenco di praticanti il cui rapporto di praticantato sia stato interrotto a seguito di risoluzione del rapporto con aziende editrici di quotidiani, periodici o agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che abbiano le caratteristiche previste dall'art. 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

2) Negli elenchi nazionali sono riportati per ogni iscritto i seguenti dati:

a) provenienza aziendale, causa e data della risoluzione dell'ultimo rapporto di lavoro;

b) data di iscrizione nell'albo - elenco dei professionisti - o nel registro dei praticanti;

- c) attività professionale svolta dal momento dell'iscrizione all'albo o nel registro;
- d) eventuale attività professionale in atto per incarichi ex artt.2 e 12 del contratto nazionale di lavoro giornalistico o per libero esercizio dell'attività giornalistica;
- e) posizione previdenziale.

La Commissione nazionale fornirà direttamente alle aziende interessate all'assunzione dei giornalisti o praticanti iscritti negli elenchi ogni ulteriore informazione utile per la valutazione della posizione professionale e delle esperienze specifiche maturate dai singoli iscritti.

3) Al fine di consentire alla Commissione di valutare le possibilità di assorbimento del fenomeno della disoccupazione giornalistica, le aziende devono fornire alla Commissione stessa - per il tramite della FIEG - tutti gli elementi necessari per individuare la prevedibile domanda di lavoro giornalistico per effetto del pensionamento, delle nuove iniziative e per ogni altra eventuale causa.

Le aziende editoriali faranno pervenire trimestralmente alla Commissione nazionale paritetica FIEG ed FNSI elenchi nominativi con le rispettive qualifiche dei giornalisti professionisti e praticanti assunti e di quelli il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per qualsiasi motivo.

L'assunzione di giornalisti e praticanti disoccupati o in CIG deve essere immediatamente comunicata dalle aziende editoriali alla Commissione nazionale.

4) Gli elenchi dei giornalisti e praticanti disoccupati o in CIG nonché i periodici aggiornamenti sono trasmessi a cura della FIEG a tutte le aziende associate ed a cura della FNSI a tutte le Associazioni regionali di stampa perché siano notificati alle direzioni ed ai Comitati di redazione della rispettiva competenza territoriale.

La Commissione Nazionale Paritetica ha inoltre facoltà di promuovere d'intesa con il Consiglio Nazionale dell'Ordine e con l'INPGI, nell'ambito delle rispettive competenze, tutte le indagini utili a verificare l'andamento del mercato del lavoro giornalistico con particolare riferimento all'accesso dei praticanti, all'iscrizione ed al movimento dei giornalisti professionisti, alle previsioni di pensionamento in relazione all'età anagrafica e alla posizione contributiva, all'applicazione della legge n. 903/1977 per quanto concerne l'accesso al lavoro e lo sviluppo della professionalità delle lavoratrici e la loro collocazione nell'organizzazione del lavoro.

5) Le parti indicano alle aziende ed ai direttori come impegno quello di assumere prioritariamente in caso di necessità giornalisti iscritti nell'elenco nazionale.

La Commissione Nazionale Paritetica si riunirà mensilmente per l'aggiornamento degli elenchi e per il controllo della corretta applicazione delle norme di cui al presente articolo.

La FIEG e la FNSI costituiranno, quale supporto della Commissione, un'unità operativa per effettuare il monitoraggio costante della situazione

occupazionale e facilitare il collegamento tra l'offerta e la domanda di lavoro.

B) Incentivi per l'assunzione di disoccupati

La FIEG e la FNSI, con la collaborazione dei direttori attiveranno tutti gli strumenti atti a determinare il riassorbimento, entro il termine di scadenza del presente contratto, di una percentuale pari almeno al 50% del numero degli iscritti così come risultante alla data del 1° marzo 2001, negli elenchi dei provenienti da quotidiani, periodici ed agenzie di stampa. Le assunzioni dagli elenchi di altra provenienza sono computate agli effetti della determinazione della percentuale predetta.

1) Assunzioni di professionisti.

A decorrere dal 1° marzo 2001 le aziende editoriali possono assumere con contratto a termine giornalisti professionisti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo.

I contratti non possono essere stipulati dalle aziende che faranno ricorso alla legge n. 416/1981 per un periodo di dodici mesi dall'attivazione dello stato di crisi. Ciò successivamente alla data della stipula della rinnovazione contrattuale.

In deroga a quanto sopra, per le situazioni in atto, le aziende editoriali che non abbiano personale in CIGS o che negli ultimi dodici mesi non abbiano risolto rapporti di lavoro giornalistico a seguito di esaurimento della CIGS possono assumere con le modalità di seguito indicate giornalisti disoccupati iscritti nei predetti elenchi.

L'assunzione di giornalisti professionisti dimissionari da un precedente rapporto di lavoro può essere perfezionata, ai fini del presente articolo, solo qualora gli stessi risultino iscritti da più di sei mesi negli elenchi di cui al precedente comma.

Il contratto a termine non potrà avere durata inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi e non potrà essere rinnovato oltre il termine di 24 mesi dalla stessa azienda per lo stesso soggetto e per la causale prevista dal presente paragrafo. La pluralità di contratti a termine - di durata non inferiore a 6 mesi - della stessa azienda con lo stesso soggetto è consentita nei limiti di 24 mesi complessivi. Ai suddetti giornalisti verrà applicato il trattamento economico e normativo previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico con esclusione di ogni altro trattamento integrativo aziendale. Ferma restando tale esclusione, nel caso di assunzioni di redattori, il trattamento economico e normativo è convenzionalmente equiparato a quello di redattore di prima nomina con meno di 30 mesi di anzianità professionale.

Il contratto a termine sottoscritto dalle parti, può prevedere un periodo di prova di durata non superiore a:

- 1 mese, qualora il contratto sia di durata pari a 6 mesi;
- non superiore a 2 mesi, qualora il contratto sia di durata superiore a 6 mesi.

2) Assunzione di praticanti.

A decorrere da 1° marzo 2001 le aziende editoriali possono assumere con contratto a termine praticanti iscritti negli elenchi di cui al precedente titolo.

I contratti non possono essere stipulati dalle aziende che faranno ricorso alla legge n. 416/1981 per un periodo di dodici mesi dall'attivazione dello stato di crisi. Ciò successivamente alla data di stipula della rinnovazione contrattuale.

In deroga a quanto sopra, per le situazioni in atto, le aziende editoriali che non abbiano personale in CIGS o che negli ultimi dodici mesi non abbiano risolto rapporti di lavoro giornalistico a seguito di esaurimento della CIGS possono assumere con le modalità di seguito indicate praticanti disoccupati iscritti nei predetti elenchi.

Anche al contratto di lavoro a termine per i praticanti si applica la disciplina di cui al precedente punto 1).

L'assunzione di praticanti dimissionari da un precedente rapporto di lavoro può essere perfezionata solo qualora gli stessi risultino iscritti da più di 6 mesi negli elenchi di cui sopra.

Ai suddetti verrà applicato il trattamento economico e normativo previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico per i praticanti con meno di 12 mesi di servizio, secondo il regime disposto per gli assunti dal 1° dicembre 1995, con esclusione di ogni altro trattamento integrativo aziendale.

Il contratto a termine sottoscritto dalle parti, può prevedere un periodo di prova di durata non superiore a:

- 1 mese, qualora il contratto sia di durata pari a 6 mesi;
- non superiore a 2 mesi, qualora il contratto sia di durata superiore a 6 mesi.

Il praticante che acquisisca lo status professionale nel periodo di svolgimento del contratto a termine avrà diritto al trattamento economico normativo previsto dal contratto per il redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale secondo il regime disposto per gli assunti dal 1° dicembre 1995.

3) Procedure:

Le aziende, sono tenute a notificare alla Commissione Nazionale Paritetica l'assunzione del giornalista o del praticante indicando le caratteristiche del contratto.

Le aziende sono tenute altresì a comunicare alla Commissione di cui sopra le eventuali trasformazioni dei contratti a termine originariamente stipulati in contratti a tempo indeterminato.

Norma transitoria

Le parti confermano per le assunzioni a termine ed eventuali conseguenti trasformazioni a tempo indeterminato di giornalisti professionisti e praticanti iscritti negli elenchi ed effettuate nel periodo 1°

ottobre 1999/28 febbraio 2001 l'applicazione del regime di incentivi previsti dalla disciplina collettiva dell'ottobre 1995 e per i periodi ivi disposti.

In particolare risulta confermata l'applicazione:

- degli sgravi contributivi e retributivi per le assunzioni effettuate nel periodo 1° ottobre/31 dicembre 1999;
- dei soli sgravi retributivi per le assunzioni effettuate dal 1° dicembre 2000 al 28 febbraio 2001. Per tali assunzioni non trovano applicazione i disposti di cui all'ultimo comma della lettera b) dell'art. 4 della disciplina contrattuale dell'ottobre 1995.

Nota interpretativa

Le parti confermano che l'applicazione dei benefici disposti dall'art. 4 del presente contratto nonché di quelli previsti dall'art. 4 della disciplina collettiva dell'ottobre 1995 trova applicazione in tutti i casi di assunzione a tempo determinato di giornalisti disoccupati o cassa-integrati iscritti negli elenchi secondo le modalità di cui all'art. 4.

Le parti confermano altresì che dal computo della percentuale prevista dall'ultimo comma della lettera b) dell'art. 4 della disciplina collettiva dell'ottobre 1995 risultano esclusi i contratti a termine per le sostituzioni di giornalisti assenti per le ipotesi previste dal richiamato ultimo comma della lettera b) dell'art. 4, ancorché stipulati con giornalisti disoccupati o cassa-integrati iscritti negli elenchi.

Nota a verbale

La FIEG e la FNSI realizzeranno corsi di aggiornamento professionale di contenuto tecnologico per i giornalisti privi di occupazione iscritti negli appositi elenchi. A tal fine i relativi progetti, che potranno articolarsi anche in ambito regionale, verranno elaborati con l'Ordine Nazionale dei Giornalisti sulla base di criteri e modalità idonei ad assicurare l'utilizzazione dei fondi della Comunità Economica Europea.

Processi sinergici - cessazione di attività e riduzione di organici

Qualora successivamente alla realizzazione dei programmi di integrazione e di supporto di cui all'art. 43 si determinino casi di cessazione dell'attività o riduzione di organici da parte delle redazioni interessate, sarà valutata in sede di confronto fra le parti interessate la possibilità di assorbimento in altre testate edite o controllate dallo stesso editore, del ricorso al blocco dell'avvicendamento, dell'applicazione del terzo comma dell'art. 33 del contratto e dell'art. 37 della legge n. 416 del 1981, 1° e 2° comma, della riduzione delle prestazioni straordinarie e del ricorso alle procedure di cui all'allegato D).

Occupazione

In caso di cessazione di attività di una testata, l'editore ed il comitato di redazione, assistiti dalla FIEG e dalla FNSI, si incontreranno al fine di verificare la possibilità di riassorbimento dei giornalisti e dei praticanti in

altre testate della stessa azienda o dello stesso gruppo editoriale o di testate di società controllate.

Successivamente a tale verifica si farà ricorso all'applicazione della legge speciale di settore 5 agosto 1981 n. 416.

Art. 5

In tutte le imprese editrici di giornali quotidiani e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa è obbligatoria l'assunzione di giornalisti qualificati professionisti a termini degli ordinamenti sulla professione giornalistica:

- a) nelle direzioni e nelle redazioni;
- b) come corrispondenti negli uffici di corrispondenza da Roma, dalle capitali estere e da New York;
- c) come inviati;
- d) come titolari degli uffici di corrispondenza di testate che dedichino normalmente un'intera pagina alla locale cronaca cittadina.

Spetterà la qualifica di redattore oltre che ai giornalisti professionisti di cui alle lettere a), b), c), d) anche ad ogni giornalista professionista il quale faccia parte di una redazione decentrata e così pure al giornalista professionista corrispondente da capoluoghi di provincia al quale sia richiesto di fornire in modo continuativo, oltre a notizie di cronaca locale, notizie italiane o estere di carattere generale da lui elaborate.

Per redazioni decentrate dei quotidiani e dei periodici si intendono quelle istituite in località diverse dalla sede della redazione centrale che, nell'ambito delle direttive politiche e tecnico-professionali ricevute, hanno il compito di preparare con le modalità ed i criteri operativi propri delle redazioni centrali una o più pagine di cronaca locale, mediante l'elaborazione quotidiana di notizie, servizi ed inchieste nonché di provvedere alla titolazione ed alla impostazione del menabò, indipendentemente dal luogo ove il materiale viene stampato o dal mezzo tecnico con il quale viene inoltrato per la stampa. Ai giornalisti addetti alle redazioni decentrate possono essere richiesti notizie, servizi, inchieste per l'edizione nazionale.

Per redazioni decentrate delle agenzie di stampa si intendono gli uffici regionali o interregionali delle agenzie stesse.

Per uffici di corrispondenza si intendono quelli istituiti in località diverse dalla sede della redazione centrale o delle redazioni decentrate che, nell'ambito delle direttive ricevute, provvedono alla raccolta ed al coordinamento del materiale trasmesso dai vari corrispondenti ed informatori e che forniscono alla redazione centrale o alle redazioni decentrate notizie, informazioni, servizi ed inchieste.

Nei periodici di particolare importanza editoriale-giornalistica a diffusione nazionale ed a contenuto politico ed informativo, è obbligatoria l'assunzione di giornalisti professionisti:

- 1) come direttori e come redattori, sempre che prestino la loro opera con orario pieno;

- 2) come corrispondenti negli uffici di corrispondenza da Roma, dalle capitali estere e da New York;
- 3) per i servizi di inviato.

POTERI DEL DIRETTORE

Art. 6

La nomina del direttore di un quotidiano, periodico o agenzia di informazioni per la stampa è comunicata dall'editore al comitato o fiduciario di redazione con priorità rispetto a qualunque comunicazione a terzi, almeno 48 ore prima che il nuovo direttore assuma la carica.

Le facoltà del direttore sono determinate da accordi da stipularsi tra editore e direttore, tali, in ogni caso, da non risultare in contrasto con le norme sull'ordinamento della professione giornalistica e con quanto stabilito dal presente contratto. Questi accordi, con particolare riguardo alla linea politica, all'organizzazione ed allo sviluppo del giornale, del periodico o dell'agenzia di informazioni per la stampa sono integralmente comunicati dall'editore al corpo redazionale tramite il comitato o fiduciario di redazione, contemporaneamente alla comunicazione della nomina del direttore.

Quale primo atto dal suo insediamento il direttore illustra all'assemblea dei redattori gli accordi di cui al comma precedente ed il programma politico-editoriale concordato con l'editore.

È il direttore che propone le assunzioni e, per motivi tecnico-professionali, i licenziamenti dei giornalisti.

Tenute presenti le norme dell'art. 34, è competenza specifica ed esclusiva del direttore fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilire gli orari secondo quanto disposto dal successivo art. 7.

ORARIO DI LAVORO - SETTIMANA CORTA ORARIO DI CHIUSURA

Art. 7

Le parti concordano nel ritenere che l'esercizio dell'attività giornalistica rende difficile l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione.

Per i giornalisti professionisti di cui all'art. 1 del presente contratto è fissato un orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali suddiviso, per effetto della settimana corta, in cinque giorni.

Ai fini del migliore assetto organizzativo e produttivo delle redazioni per i giornalisti normalmente addetti a servizi che esigono prevalente attività esterna nonché per esigenze specifiche di altri settori redazionali o per le caratteristiche particolari di singole testate, può essere concordata, d'intesa fra azienda, direttore e comitato di redazione la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale in misura differenziata per i cinque giorni lavorativi della settimana.

Il direttore programma il lavoro dei giornalisti che svolgono esclusivamente attività di rielaborazione, adattamento e coordinamento dei testi con l'uso sistematico dei VDT (compresi i p.c. redazionali collegati o meno al sistema), sulla base di periodi di turnazione che tengano conto delle esigenze specifiche delle redazioni. Tale turnazione deve consentire in armonia con le richiamate esigenze specifiche delle redazioni, l'adibizione dei giornalisti per un giorno alla settimana (escluse le ferie) ad altre mansioni per servizi che comportino l'uso dei VDT (compresi i p.c. redazionali collegati o meno al sistema) esclusivamente per la stesura di articoli o altro materiale giornalistico di propria elaborazione. In relazione alle esigenze organizzative redazionali i suddetti giorni di turnazione potranno essere cumulati fino ad un massimo di otto giorni.

Il regime di turnazione previsto dal precedente comma, che non deve incidere sulla funzionalità organizzativa e sulla economicità della gestione sarà programmato individuando le disponibilità _ accertate dal direttore, sentito il C.d.R. _ degli altri componenti la redazione ad effettuare le prestazioni proprie dei giornalisti in turnazione e di questi ultimi ad assolvere le diverse mansioni loro affidate.

Per i periodici è consentita la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale in misura differenziata per cinque giorni lavorativi della settimana.

Le modalità per l'applicazione di tali deroghe saranno concordate aziendali con il comitato di redazione.

In ogni caso la prestazione del lavoro giornaliero deve essere contenuta nell'arco massimo di 10 ore.

Il giornalista ha diritto oltre al riposo domenicale, ad un altro giorno di riposo retribuito infrasettimanale che non può coincidere con una festività.

Le ore di lavoro straordinario devono essere richieste e certificate dal direttore o dal capo redattore o dai capi-servizio delegati e non possono, di norma, superare le 22 ore mensili.

In ogni caso l'opera richiesta e prestata al di là dell'orario che dovrà essere in precedenza stabilito e comunicato settimanalmente all'interessato, oppure oltre l'arco di impegno, dà diritto ad un compenso straordinario pari alla retribuzione oraria maggiorata del 20%. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26 e dividendo il quoziente che ne risulta per sei.

Per la determinazione della retribuzione oraria si terrà conto dei seguenti elementi costitutivi della retribuzione: minimo di stipendio, contingenza, scatti di anzianità, maggiorazioni contrattuali (escluse a questi effetti quelle per lavoro festivo e domenicale), eventuali superminimi.

I giornalisti che hanno scelto la corresponsione a forfait del compenso straordinario possono conservarla.

Qualora nelle redazioni, ed in particolare nei servizi di cronaca, si determinino circostanze che comportino il superamento non occasionale del limite di 22 ore di straordinario al mese, l'editore, il direttore ed il comitato di redazione si incontreranno al fine di valutare le esigenze del servizio per individuare gli opportuni provvedimenti, idonei ad una migliore organizzazione del lavoro redazionale, eventualmente con revisione dell'organico relativo, ed alla soluzione di quei casi di giornalisti che assolvono mansioni che non consentono abitualmente l'osservanza dell'orario di lavoro.

Fermo restando il diritto a fruire del giorno di riposo derivante dall'applicazione della settimana corta, dall'osservanza degli orari di lavoro sono esclusi i direttori, vice direttori, condirettori, redattori capo, titolari o capi ufficio di corrispondenza dalla capitale, corrispondenti dalle capitali estere, capi o titolari degli uffici regionali delle agenzie di informazioni per la stampa, i critici, gli inviati, gli informatori politici e parlamentari ed i vaticanisti: ad essi verrà corrisposta una indennità mensile compensativa non inferiore al 15% della retribuzione mensile (escluse a questi effetti le maggiorazioni per lavoro festivo e domenicale e, per le situazioni economiche in atto, la quota di superminimo individuale eccedente l'importo corrispondente al minimo tabellare della categoria di appartenenza), ove già non godano di un superminimo di almeno pari entità concesso a titolo di lavoro straordinario. L'indennità compensativa è assorbibile in tale superminimo sino a concorrenza.

Qualora il giornalista per cause di forza maggiore sia chiamato a dare la prestazione nel giorno di riposo derivante dalla settimana corta ha diritto di recuperarlo entro 30 giorni.

Ai giornalisti chiamati occasionalmente a prestare servizio esterno oppure occasionalmente in funzione di inviati, sarà riconosciuta una indennità giornaliera forfettaria per tale prestazione pari al 30% di 1/26 della retribuzione mensile. Tale indennità comprende il compenso dovuto per le eventuali ore straordinarie.

Restano salve le percentuali di maggiorazione del lavoro straordinario più favorevoli attualmente in vigore nell'azienda.

Orario di chiusura

Il lavoro redazionale deve essere organizzato in modo da consentire che la chiusura delle pagine in tipografia avvenga entro e non oltre le ore 1,30 con proiezione verso ulteriori anticipi.

Nota a verbale

Considerate le caratteristiche proprie e le modalità di svolgimento dell'attività giornalistica e le eventuali conseguenti pause di fatto, le parti si danno atto che per i giornalisti di cui al 4° comma del presente articolo, l'utilizzo giornaliero del VDT (compresi i p.c. redazionali collegati o meno al sistema) non può coincidere con l'orario di lavoro previsto dal 2° comma.

RAPPORTI PLURIMI

Art. 8

Nessun giornalista può contrarre più di un rapporto di lavoro regolato dall'art. 1 (rapporto a tempo pieno).

Il giornalista quando sia stato assunto per prestare esclusivamente la sua opera ad un'impresa giornalistica o agenzia di informazioni per la stampa, non potrà assumere altri incarichi senza esserne autorizzato per iscritto dal direttore, d'accordo con l'editore.

Se al giornalista non assunto in esclusiva sia, in costanza del rapporto, richiesta la prestazione esclusiva, sarà dovuto un superminimo non inferiore al 13% da calcolarsi sul minimo di stipendio della categoria alla quale il giornalista appartiene, salva la facoltà del medesimo di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto ed indennità di mancato preavviso).

In ogni caso il giornalista non potrà assumere incarichi in contrasto con gli interessi morali e materiali della azienda alla quale appartiene. Fatti salvi questi interessi, il giornalista potrà manifestare le proprie opinioni attraverso altre pubblicazioni di carattere culturale, religioso, politico o sindacale.

MODIFICHE, CESSIONE E PUBBLICAZIONE DI ARTICOLI

Art. 9

Modifiche ed integrazioni sostanziali ad ogni articolo o servizio firmato devono essere apportate con il consenso dell'autore, sempre che sia reperibile; l'articolo non dovrà comparire firmato nel caso in cui le modifiche siano apportate senza l'assenso del giornalista. Parimenti qualora i testi originali trasmessi anche dalle agenzie subiscano modifiche o integrazioni, dovranno essere pubblicati senza la firma dell'autore.

I redattori articolisti non possono cedere prima di sei mesi ad altri giornali o periodici gli articoli non pubblicati dal giornale o periodico al quale sono addetti senza previo consenso dell'editore, sentito il parere del direttore.

L'articolista, sia esso redattore, corrispondente, inviato speciale o collaboratore, può pubblicare in volume gli articoli inviati - compresi i testi dei servizi radiotelevisivi - siano o non siano stati retribuiti, tre mesi dopo la consegna dell'ultimo della serie, anche se non pubblicati o trasmessi dal giornale al quale erano destinati.

Per gli addetti ai periodici, il termine indicato nel comma che precede è di un anno, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Gli articoli che a giudizio del direttore nell'ambito delle sue prerogative, rivestono particolare importanza sono normalmente pubblicati con la firma dell'autore.

Analogo principio trova applicazione per i servizi dei giornalisti fotocinereporters e telecineoperatori.

Nel rispetto delle prerogative del direttore i giornali devono normalmente indicare la fonte di provenienza (agenzie di informazioni) degli articoli o servizi pubblicati senza la firma dell'autore.

RETRIBUZIONE

Art. 10

Il giornalista al quale si applica il presente contratto deve essere retribuito a stipendio mensile.

Quando non vi sia stipendio mensile la retribuzione deve essere ragguagliata, a tutti gli effetti, al mensile risultante dalla media delle retribuzioni degli ultimi dodici mesi.

A partire dall'1.4.1992 ai giornalisti di cui all'art. 11 che siano chiamati a prestare la loro opera, oltre il normale orario di lavoro, anche per un'altra testata di giornale quotidiano o periodico del medesimo editore sarà corrisposto un trattamento economico pari a quello previsto per il lavoro straordinario.

Uguale trattamento e con la stessa decorrenza di cui al precedente comma, spetterà al giornalista che occasionalmente sia chiamato a dare nella stessa giornata, oltre alla normale prestazione, altra prestazione piena per una differente testata dello stesso editore.

Ai giornalisti di cui all'art. 11 dipendenti dalle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa verrà riconosciuta per la particolare natura delle loro prestazioni la maggiorazione del 18% del minimo tabellare.

Nota a verbale

Per quanto attiene ai corrispondenti dall'estero ed ai giornalisti inviati all'estero come corrispondenti è demandato alla sede aziendale l'esame dei problemi connessi con il trattamento economico in relazione all'oscillazione valutaria dei cambi, per l'individuazione di soluzioni di carattere equamente risarcitorio.

QUALIFICHE, INCARICHI FUNZIONALI E MINIMI DI STIPENDIO

Art. 11

I minimi di stipendio spettanti ai redattori di giornali quotidiani, di agenzie di informazioni quotidiane per la stampa sono quelli fissati nella tabella allegata al presente contratto per le seguenti categorie:

Giornalisti in servizio al 30 novembre 1995:

a) redattore di prima nomina (meno di 18 mesi di anzianità professionale);

b) redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale;

in relazione alla particolare preparazione, esperienza ed attività professionale svolta anche con compiti specifici, può essere attribuita per iscritto al redattore, su proposta del direttore, l'equiparazione con il trattamento normativo e economico di cui alla lettera c). Tale equiparazione non altera i rapporti gerarchici in atto e non modifica le mansioni di fatto espletate.

Ai redattori di cui al comma precedente ed agli inviati di cui alla norma transitoria può essere inoltre attribuita per iscritto, su proposta del direttore, l'equiparazione con il trattamento normativo e economico di cui alla lettera e) in relazione a rilevanti qualità e autorevolezza professionale. Tale equiparazione non altera i rapporti gerarchici in atto e non modifica le mansioni di fatto espletate.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto ai giornalisti incaricati per iscritto dal direttore di svolgere servizi come inviati verrà corrisposta, per il periodo stabilito, un'indennità temporanea di funzione che assicuri il trattamento economico di capo-servizio. Verrà altresì corrisposta a titolo di trattamento indennitario l'indennità mensile compensativa di cui al 15° comma dell'art. 7.

Esaurito l'incarico il giornalista riprenderà a svolgere le mansioni proprie della qualifica di appartenenza

Ai corrispondenti dall'estero residenti nelle seguenti capitali: Parigi, Londra, Bonn, Bruxelles, Washington, Mosca, Pechino, Tokyo, New York, Berlino e Ginevra, è riconosciuta agli effetti del presente contratto l'equiparazione con la posizione categoriale di capo servizio;

c) vice capo-servizio;

nei servizi delle redazioni le cui esigenze connesse con l'organizzazione del lavoro redazionale lo rendano necessario, è istituita la posizione mansionaria di vice capo servizio. Quando non svolge le mansioni di pertinenza il vice capo-servizio espleta anche le mansioni proprie del redattore;

d) capo-servizio;

è considerato capo-servizio il redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22, sia stata attribuita la responsabilità di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi di cui all'art. 2, con il compito di coordinarne e rivederne il lavoro fornendo le opportune direttive; oppure il redattore al quale, indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sia stata riconosciuta per iscritto la qualifica di capo-servizio.

Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente è considerato capo-servizio anche il giornalista professionista al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22, sia stata attribuita la responsabilità a carattere continuativo di una redazione decentrata ed abbia alle proprie dipendenze due o più

redattori e/o collaboratori fissi e/o pubblicisti a tempo parziale di cui all'art. 36;

e) vice capo-redattore;

nelle redazioni centrali e negli uffici di corrispondenza dalla capitale è istituita la posizione mansionaria di vice capo-redattore. Quando non svolge le mansioni di pertinenza il vice capo-redattore espleta anche le mansioni di capo-servizio;

f) capo-redattore;

è considerato capo-redattore il redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22, sia stato attribuito il compito di dirigere, coordinandola, anche sotto il profilo del coordinamento dell'utilizzo delle tecnologie, l'attività di servizi della redazione centrale o dell'ufficio di corrispondenza dalla capitale secondo le disposizioni impartite dalla direzione o al quale, comunque, indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sia stata riconosciuta per iscritto tale qualifica; è considerato capo redattore il redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22, sia stato attribuito il compito di dirigere e coordinare le redazioni decentrate e gli uffici di corrispondenza.

Il giornalista titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiamato a svolgere funzioni di condirettore, vice-direttore e capo-redattore centrale avrà diritto a percepire limitatamente alla durata dell'incarico una "indennità di funzione" il cui importo sarà determinato d'intesa con l'editore. Al termine delle funzioni, il giornalista tornerà a svolgere le mansioni proprie della qualifica di provenienza salvo opzione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nel qual caso avrà diritto a percepire l'indennità di cui all'art. 27 lettera b) maggiorata del 50%.

Agli effetti dell'assegnazione del giornalista a diverse mansioni od incarichi ovunque esercitati non rileva l'esercizio di funzioni di superiorità gerarchica e di guida del personale in precedenza svolte.

Ai giornalisti di cui al presente articolo sarà corrisposta oltre ai minimi predetti l'indennità di contingenza.

Il presente articolo si applica anche ai giornalisti addetti ai periodici che prestano opera quotidiana con orario pieno; si applica altresì ai giornalisti che ai sensi dell'art. 1 del presente contratto prestano attività quotidiana con orario pieno negli uffici stampa nonché ai giornalisti fotocinereporters e telecineoperatori.

Giornalisti assunti dal 1° dicembre 1995:

per i giornalisti assunti dal 1° dicembre 1995 la lettera a) ed il 1° comma della lettera b) del precedente paragrafo sono rispettivamente sostituite con le seguenti disposizioni:

- a) redattore di 1^a nomina (meno di 30 mesi di anzianità professionale);
- b) redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.

Si confermano per il resto le disposizioni di cui al precedente paragrafo relative ai giornalisti in servizio alla data del 30 novembre 1995.

Norma transitoria

Agli inviati speciali in servizio alla data di stipula del presente contratto viene mantenuto il trattamento economico e normativo previsto dal precedente contratto 1° ottobre 1995 - 30 settembre 1999. L'inviato speciale, quando non sia impegnato in servizi esterni, ha l'obbligo di prestare - nei limiti dell'orario previsti dall'art. 7 - attività in redazione alle dirette dipendenze del direttore in mansioni che richiedano le sue competenze professionali.

Nota a verbale

1) Con riferimento ai nuovi regimi tabellari disposti dalla rinnovazione contrattuale del 16 novembre 1995 per i praticanti e redattori in servizio alla data del 30 novembre 1995, ovvero assunti dal 1° dicembre 1995, le parti precisano quanto segue:

- per i rapporti di lavoro intercorrenti fra aziende, praticanti e redattori in atto al 30 novembre 1995 si conferma lo sviluppo dell'iter retributivo sulla base delle anzianità previste dalla disciplina collettiva del 30 luglio 1991 (praticante fino a 3 mesi di servizio, praticante dopo 3 mesi di servizio, praticante dopo 12 mesi di servizio, redattore di 1^a nomina con meno di 18 mesi di anzianità professionale, redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale);

- fermo restando quanto disposto al precedente punto, per i rapporti di lavoro stipulati a decorrere dal 1° dicembre 1995 fra aziende, praticanti e redattori ovvero di acquisizione delle indicate qualifiche dalla suddetta data a seguito di trasformazione di rapporti di lavoro ex artt. 2, 12 e 36 già costituiti, trova applicazione l'iter retributivo sulla base delle anzianità definite dalla rinnovazione del 16 novembre 1995 (praticante con meno di 12 mesi di servizio, praticante dopo 12 mesi di servizio, redattore di 1^a nomina con meno di 30 mesi di anzianità professionale, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale).

2) Qualora nelle redazioni o nei servizi le esigenze di cui al primo capoverso della lettera c) e al primo capoverso della lettera e) siano state soddisfatte mediante la nomina di uno o più capi-redattori o capi-servizio, non si darà luogo alla nomina di vice capi-redattori o vice capi-servizio.

Qualora nelle redazioni o nei servizi oltre al redattore capo o al capo-servizio titolari operino altri capi-redattori o capi-servizio, le mansioni vicarie saranno attribuite tra questi ultimi.

Art. 12

Per i giornalisti corrispondenti di giornali quotidiani o periodici e di agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche se non collegati alle redazioni con una comunicazione telefonica o postale quotidiana, la retribuzione mensile, ivi comprese in quanto di ragione le quote di tutte gli elementi costitutivi della retribuzione medesima, è quella di cui alla tabella allegata al presente contratto (pag.) riferita alle fasce di seguito indicate:

- a) per i corrispondenti da Milano, Napoli e Palermo, anche quando sia loro richiesto di fornire servizi, informazioni e notizie dalle rispettive regioni;
- b) per i corrispondenti dagli altri capoluoghi di regione anche quando sia loro richiesto di fornire servizi, informazioni e notizie dall'intera regione;
- c) per i corrispondenti dai capoluoghi di provincia anche quando sia loro richiesto di fornire servizi, informazioni e notizie dall'intera provincia;
- d) per i corrispondenti da tutti gli altri centri con almeno 30 mila abitanti. Nel caso di corrispondenti da più comuni con una popolazione complessiva di almeno 50 mila abitanti, il compenso è quello della fascia d) maggiorato del 25%.

Ai minimi di cui sopra potrà essere aggiunto un compenso per le notizie pubblicate.

Per i corrispondenti dai centri non contemplati nei punti precedenti il compenso dovrà essere liquidato a notizia.

Ai corrispondenti di cui al presente articolo che siano chiamati a prestare la loro opera oltre il normale impegno, anche per un'altra testata di giornale quotidiano o periodico del medesimo editore sarà corrisposto, ove non esista, un compenso fisso da determinarsi in sede aziendale, sentito il comitato o fiduciario di redazione.

Dichiarazione a verbale

Le parti si riservano di esaminare nel corso di vigenza del contratto l'evoluzione delle forme obbligatorie di associazione fra gli enti locali territoriali (comprensori) al fine di trarne dati di esperienza per una migliore articolazione delle fasce di corrispondenti di cui alla lettera d).

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

Art. 13

Ai giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vice direttore, capo redattore, titolare o capo ufficio di corrispondenza dalla capitale, vice capo redattore, capo servizio, vice capo servizio, redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, spetterà, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, una maggiorazione dello stipendio mensile per ogni biennio di anzianità maturato presso la stessa azienda fino ad un massimo di 15 scatti.

Tale maggiorazione sarà pari al 6% del minimo di stipendio della categoria di appartenenza aumentato dell'indennità di contingenza.

Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Ad ogni successiva variazione dei minimi di stipendio saranno nuovamente calcolati gli aumenti periodici di anzianità maturati in relazione ai nuovi minimi.

Per quanto concerne le variazioni dell'indennità di contingenza il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio successivo.

Nel caso di passaggio a categoria superiore gli aumenti periodici di anzianità maturati nella categoria di provenienza saranno ricalcolati in relazione al nuovo minimo della categoria di assegnazione; l'aumento periodico in corso nella categoria di provenienza sarà calcolato, alla data della sua naturale maturazione, sullo stipendio mensile della nuova categoria. Dalla data predetta decorrerà l'anzianità utile ai fini del computo dei successivi aumenti periodici. Il giornalista che passa alla categoria superiore avrà diritto in ogni caso, quale che sia il suo stipendio di fatto, ad un aumento di retribuzione pari alla differenza in cifra esistente fra il minimo della nuova categoria di assegnazione e quello della categoria di provenienza.

Gli aumenti periodici al redattore di prima nomina (lettera a) dell'art. 11) decorreranno dal giorno in cui egli ha maturato il diritto a percepire il minimo di stipendio del redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale ovvero del redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.

Gli aumenti individuali concessi nel corso del biennio potranno essere conteggiati nello scatto biennale che spetta al giornalista quando l'editore abbia manifestato per iscritto, contestualmente alla comunicazione dell'aumento, la volontà di assorbirli.

Per il computo degli aumenti periodici di anzianità al direttore, condirettore e vice-direttore si farà riferimento al minimo di stipendio del redattore capo aumentato del 20%. Detta percentuale ha soltanto valore convenzionale limitatamente agli effetti del presente articolo, non intendendosi con ciò aver voluto determinare un minimo di stipendio per il direttore, condirettore e vice-direttore.

Il presente articolo si applica anche ai giornalisti addetti ai periodici che prestano opera quotidiana con orario pieno.

Note a verbale

1) La trasformazione in scatti di anzianità convenzionali degli importi degli aumenti periodici corrisposti al giornalista quale superminimo a seguito dei passaggi di categoria avvenuti sino al 31/12/1986, risulta disciplinata dalle norme transitorie dell'art. 13 del contratto di lavoro 5 maggio 1985.

2) Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al 7° comma dell'articolo si conferma che il biennio di anzianità utile per la maturazione degli aumenti periodici decorre per il redattore di 1ª nomina dal giorno in cui risulti maturato il diritto a percepire il minimo di stipendio del redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale ovvero del redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.

Art. 14

Nel rispetto dell'autonomia delle singole testate, secondo le norme degli artt. 6, 34 e 42, la cessione ad altre aziende o testate di servizi di corrispondenza di collaborazione forniti dai giornalisti dipendenti darà luogo per la durata della utilizzazione ad un maggiore compenso nella misura del 30% dello stipendio mensile.

Tale maggiore compenso non sarà però computabile ad alcun effetto e nessuna indennità sarà dovuta al termine della cessione.

Per la cessione di singoli articoli sarà dovuto al giornalista un equo compenso da concordarsi in sede aziendale e comunque non inferiore a L. 15.000 (euro 7,75) per articolo.

La cessione di articoli, servizi di corrispondenza e di collaborazione può avvenire soltanto previa autorizzazione del giornalista interessato. Dall'applicazione del presente articolo sono esonerate le agenzie di informazioni per la stampa.

Note a verbale

1) L'obbligo del pagamento del compenso discende dalla utilizzazione economica da parte della azienda del servizio originale e dell'articolo del giornalista indipendentemente dalla qualifica che il medesimo riveste.

2) Agli effetti dell'applicazione di questo articolo, per stipendio mensile si intende: minimo tabellare, indennità di contingenza, aumenti periodici di anzianità, superminimi individuali ed eventuali maggiorazioni per lavoro notturno.

3) Qualora la cessione di articoli, servizi, corrispondenze e collaborazioni venga fatta per servizi di informazione destinati ad emittenti radiotelevisive di ambito locale, si applica il protocollo sulle «radiotelevisioni locali» annesso al presente contratto (allegato B).

TREDICESIMA MENSILITÀ

Art. 15

I giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vice direttore, capo redattore, titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla capitale, vice capo redattore, capo servizio, vice capo servizio, redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, redattore di prima nomina (lettera a) art. 11), i collaboratori di cui all'art. 2 e i corrispondenti di cui all'art. 12, hanno diritto nel mese di dicembre ad una tredicesima mensilità l'ammontare della quale dovrà essere pari a trenta ventiseiesimi della retribuzione mensile compresi i compensi fissi di qualsiasi natura percepiti da oltre sei mesi consecutivi.

I nuovi assunti che abbiano superato il periodo di prova hanno diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi intercorsi dalla data di assunzione al 31 dicembre.

Coloro che cessano di appartenere all'azienda, salvo che siano in periodo di prova, hanno diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi decorsi dal 1° gennaio alla data di risoluzione del rapporto.

INDENNITÀ REDAZIONALE

Art. 16

Ai giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vice direttore, redattore capo, titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla Capitale, vice capo redattore, capo servizio, vice capo servizio, redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, redattore di prima nomina (lettera a) art. 11) sarà corrisposta al 30 giugno un'indennità redazionale pari all'ammontare della retribuzione mensile fino ad un massimo di:

Redattore di prima nomina (lettera a) art. 11	1.098.000
	€ 567,07
Redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale	1.550.000
	€ 800,51
Redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale	1.550.000
	€ 800,51
Vice capo servizio	1.666.000
	€ 860,42
Capo servizio	1.783.000
	€ 920,84
Vice capo redattore	1.892.000
	€ 977,14
Capo redattore, titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla capitale	2.002.000
	€ 1.033,95
Direttore, condirettore, vice direttore	2.235.000
	€ 1.154,28

In aggiunta a tale indennità sarà corrisposto un importo pari al 100% della retribuzione mensile fino ad un massimo di:

Redattore di prima nomina lettera a) art. 11	1.098.000
	€ 567,07
Redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale	1.550.000
	€ 800,51
Redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale	1.550.000
	€ 800,51
Vice caposervizio	1.666.000
	€ 860,42
Capo servizio	1.783.000
	€ 920,84
Vice capo redattore	1.892.000
	€ 977,14
Capo redattore, titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla capitale	2.002.000
	€ 1.033,95
Direttore, condirettore, vice direttore	2.235.000
	€ 1.154,28

Ai giornalisti professionisti non contemplati nel primo comma, che prestino servizio nelle redazioni e la cui prestazione sia retribuita a stipendio fisso mensile, l'indennità redazionale sarà corrisposta in misura pari all'ammontare della retribuzione mensile fino ad un massimo di L. 620.000 (€320,20).

In aggiunta a tale indennità sarà corrisposto un importo pari al 100% del compenso fisso mensile con un massimo di L. 620.000 (€320,20).

Le modalità di corresponsione dell'indennità redazionale e relativa aggiunta sono conformi a quelle stabilite per la tredicesima mensilità.

L'indennità redazionale e la relativa aggiunta non sono computabili ai fini della determinazione della tredicesima mensilità e dell'indennità sostitutiva delle ferie; valgono invece agli altri effetti.

LAVORO NOTTURNO

Art. 17

È considerato lavoro notturno quello che termina dopo le ore 23 o che inizia prima delle ore 6.

Il giornalista tenuto a prestare la sua opera in orario notturno ha diritto alla maggiorazione del 16% sul minimo di stipendio mensile della categoria di appartenenza aumentato dell'indennità di contingenza.

La prestazione giornaliera in orario notturno sarà compensata con la maggiorazione prevista dal comma precedente calcolata sul ventiseiesimo del minimo di stipendio mensile di categoria aumentato della indennità di contingenza. La maggiorazione del lavoro notturno verrà corrisposta per l'intero mese lavorativo in presenza di prestazioni fissate o date in notturno che investano almeno 18 giorni al mese, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Della maggiorazione per il lavoro notturno sarà tenuto conto a tutti gli effetti contrattuali, esclusi gli aumenti periodici di anzianità.

Qualora il giornalista abbia prestato la sua opera alternativamente in orario diurno ed in orario notturno, la retribuzione base utile ai fini dell'applicazione delle norme contrattuali sarà quella risultante dalla media delle retribuzioni corrisposte negli ultimi dodici mesi, rispettivamente per il lavoro diurno e per il lavoro notturno, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 28.

ORARIO STENOGRAFI

Art. 18

Il numero massimo delle ore lavorative per gli stenografi non può superare le sei ore, sia la notte che il giorno, intendendosi per lavoro notturno quello che termina dopo le ore 22,30.

In considerazione della particolarità delle funzioni dello stenografo la sesta ora del lavoro notturno, quando sia richiesta, sarà compensata con un ventiseiesimo della retribuzione mensile diviso per sei.

Restano fermi i massimi di orario eventualmente goduti sino alla data di entrata in vigore del presente contratto dagli stenografi in quanto costituiscano condizioni individuali di maggior favore.

Il lavoro compiuto dagli stenografi nei giorni non festivi oltre l'orario di categoria deve essere compensato con una maggiorazione del 50% se diurno e dell'80% se notturno, sulla cifra della retribuzione e in aggiunta alla stessa ragguagliata ad ora. Il ragguaglio si calcola dividendo la retribuzione mensile per ventisei e il quoziente ottenuto per sei, salvo i migliori trattamenti individuali in atto. Dal ragguaglio sono esclusi i compensi fissi eventualmente percepiti dallo stenografo per incarichi non attinenti strettamente alla sua prestazione stenografica.

Agli stenografi si applica la settimana corta di cui all'art. 7 fermo restando l'orario stabilito al primo comma del presente articolo.

GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE

Art. 19

Giorni festivi

Sono considerati giorni festivi:

- a) le domeniche;
- b) le tre festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno);
- c) le seguenti festività infrasettimanali: 1° gennaio, 6 gennaio, Lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre e la ricorrenza del Patrono della città in cui ha sede l'azienda giornalistica.

Quest'ultima festività sarà spostata ad altro giorno, da stabilirsi fra le Organizzazioni competenti, quando la ricorrenza del Patrono coincida con altra festività infrasettimanale o nazionale.

Il giornalista che nelle festività di cui alle lettere b) e c) del presente articolo non presta la sua opera ha diritto:

- quando la festività non coincida con la domenica, alla normale retribuzione mensile senza alcun altro compenso per la festività;
- quando la festività coincida con la domenica, ad un ventiseiesimo della normale retribuzione mensile in aggiunta alla stessa.

Il giornalista che nelle festività predette (fatta eccezione per le festività del 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre) è chiamato a prestare la sua opera, ha diritto, in aggiunta alla retribuzione mensile:

- quando la festività non coincida con la domenica, ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile con la maggiorazione dell'80%;
- quando la festività coincida con la domenica, ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile con la maggiorazione dell'80% oltre al normale compenso per il lavoro domenicale.

Nelle festività del 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre il giornalista non è tenuto a prestare la sua opera. Tuttavia il giornalista che eccezionalmente presti la sua opera in tali festività avrà diritto, in aggiunta alla retribuzione mensile, ad un ventiseiesimo della stessa maggiorato del 260%.

Per effetto dell'applicazione della settimana corta, il giornalista ha diritto, oltre al riposo domenicale, ad un altro giorno di riposo retribuito infrasettimanale che non può coincidere con una festività; restano ferme in quanto siano di miglior favore le condizioni aziendali riguardanti la materia.

Ferma restando la facoltà di chiamata in servizio da parte delle aziende, al giornalista che presti attività lavorativa nei giorni che non sono più festivi a seguito della legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni - San Giuseppe (19 marzo), Ascensione, Corpus Domini, San Pietro e Paolo (29 giugno), 4 novembre - verrà corrisposto, in aggiunta alla retribuzione mensile, 1/26 della stessa.

Il regime conseguente al ripristino per il comune di Roma della festività religiosa del 29 giugno (SS. Pietro e Paolo) disposto dal D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792, risulta disciplinato dall'accordo 5 giugno 1986 (all. F).

Nel caso in cui le festività soppresse coincidano con la domenica, il giornalista chiamato a dare la prestazione in tale giornata avrà diritto, oltre al normale compenso per il lavoro domenicale, a un ventiseiesimo della retribuzione mensile in aggiunta alla stessa.

Qualora si determini la coincidenza su di una unica giornata di due festività soppresse, al giornalista che presta attività lavorativa nella suddetta

giornata verrà riconosciuto, in aggiunta al trattamento economico previsto dal settimo comma, il godimento di un giorno di riposo retribuito da usufruire nel corso dell'anno, ovvero in alternativa, la corresponsione di un 26° della retribuzione.

Riposo settimanale e lavoro domenicale

Ferme restando le disposizioni sul riposo domenicale e sul riposo compensativo a norma di legge, il giornalista chiamato a prestare la sua opera in domenica ha diritto ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile maggiorato del 55% in aggiunta alla retribuzione stessa, ovvero alla sola maggiorazione del 55% e al riposo compensativo (in aggiunta a quello derivante dalla settimana corta) se addetto alle redazioni che attualmente e abitualmente fruiscono di detto riposo compensativo.

La giornata di riposo compensativo non potrà coincidere con un giorno festivo.

Le giornate festive di cui alle lettere b) e c) del presente articolo e quelle abolite dalla legge 5 marzo 1977 n.54, cadenti durante il periodo di trasferta daranno luogo alla corresponsione di un ventiseiesimo della retribuzione mensile o, se lavorate, al relativo trattamento economico.

Se la giornata di trasferta coincide con la domenica, al giornalista che in tale giorno non presta la sua opera, sarà concesso, a scelta dell'editore, un giorno di riposo compensativo o un compenso pari ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile, sempreché delle giornate domenicali, cadenti nei periodi di trasferta, non sia stato espressamente tenuto conto con un compenso forfettario.

I compensi e le maggiorazioni di cui al presente articolo spettano qualunque sia il numero delle ore prestate nel giorno festivo, fermo restando che l'orario di massima in tale giorno è di sei ore.

Note a verbale

1) Le parti concordano che con l'attuale regime di riposi hanno comunque assolto l'obbligo di legge sul riposo settimanale.

2) L'indennità compensativa di cui al comma 15° dell'articolo 7 è ricompresa nella retribuzione da assumere a base di calcolo per la determinazione dei compensi da corrispondere in occasione del lavoro domenicale.

CALENDARIO DI USCITA DEI GIORNALI QUOTIDIANI

Art. 20

In relazione al vigente calendario di uscita dei giornali quotidiani e per tutta la durata del medesimo, ai giornalisti dipendenti da quotidiani del pomeriggio che il 16 agosto fossero chiamati a prestare la loro opera sarà

corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un ventiseiesimo della stessa.

Ai giornalisti dipendenti da quotidiani del mattino che il 24 dicembre e il 31 dicembre fossero chiamati a prestare la loro opera sarà assicurato eguale trattamento.

Ai giornalisti dipendenti da agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che fossero chiamati a prestare la loro opera prima delle ore 18 del 16 agosto, dopo le ore 18 del 24 dicembre e del 31 dicembre, sarà corrisposto eguale trattamento.

Ai giornalisti di cui ai precedenti commi che fossero chiamati a prestare la loro opera nelle giornate del 16 agosto, 24 e 31 dicembre coincidenti con la domenica verrà riconosciuto il trattamento economico di cui al primo comma del precedente articolo 19, paragrafo «riposo settimanale e lavoro domenicale».

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
DEI GIORNALISTI ITALIANI
«GIOVANNI AMENDOLA» - I.N.P.G.I.

CASSA AUTONOMA DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA INTEGRATIVA
DEI GIORNALISTI ITALIANI – CASAGIT

Art. 21

L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) «Giovanni Amendola» attua la previdenza e l'assistenza a favore dei giornalisti professionisti e dei praticanti secondo le norme di legge e del presente contratto; in particolare eroga: il trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti; il trattamento in caso di disoccupazione, il trattamento in caso di infortunio; il trattamento di cassa integrazione guadagni; gli assegni familiari; il trattamento economico in caso di tubercolosi; altre forme assistenziali previste dallo Statuto, con esclusione di quelle di natura sanitaria.

I trattamenti di cui al precedente comma, fatta eccezione per l'assicurazione infortuni, sono altresì erogati ai pubblicisti che risultino iscritti all'Istituto in base alle disposizioni di cui all'art. 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

In materia di contributi e prestazioni la FIEG e la FNSI assumono le determinazioni previste dall'art. 3, secondo comma lett. b) del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 sulla base di specifici accordi sindacali.

L'editore tratterà sulla retribuzione del giornalista professionista, del praticante e del pubblicista a tempo pieno nonché su ogni altro compenso, indennità o assegno assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, oltre i contributi imposti dalla legge a carico di quest'ultimo, il contributo contrattuale (in vigore dall'1-1-1956) di cui al

comma successivo, nonché le rate dei prestiti concessi dall'INPGI ai giornalisti.

A far data dall'1-1-1994 il contributo contrattuale è fissato nell'aliquota del 3,40% della retribuzione. Tale aliquota è elevata al 3,60% della retribuzione a decorrere dall'1.9.1996.

Il contributo contrattuale di cui sopra è destinato dalla FNSI ad assicurare l'erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale; a tale fine, il relativo importo è versato _ con le modalità di cui all'art. 4 delle norme transitorie e di attuazione del presente contratto _ dalle aziende alla Cassa Autonoma di Previdenza e Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani (CASAGIT), costituita nel 1974 ad iniziativa della FNSI.

Analogo versamento sarà effettuato dall'INPGI per il contributo trattenuto sui trattamenti corrisposti ai pensionati.

Note a verbale

1) Eventuali variazioni della misura del contributo contrattuale, stabilite dalla FNSI d'intesa con il Consiglio di Amministrazione della CASAGIT, saranno comunicate alla FIEG per i relativi adempimenti delle aziende.

2) Ove la retribuzione annua (anche conseguente a più rapporti) del giornalista professionista risulti inferiore a quella annua minima del redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale ovvero con oltre 30 mesi di anzianità professionale, il contributo contrattuale (3,60%) va ragguagliato a tale retribuzione minima; l'eventuale conguaglio sarà richiesto direttamente dalla CASAGIT all'interessato, ai sensi del comma 2, punto 1 dell'art. 7 del Regolamento.

MUTAMENTO DI MANSIONI E TRASFERIMENTO

Art. 22

Il giornalista chiamato a sostituire temporaneamente altro giornalista appartenente a categoria superiore, ha diritto, per tutta la durata della sostituzione, alla differenza tra il minimo di stipendio della categoria di appartenenza e il minimo di quella del giornalista sostituito, fatta eccezione per il caso di sostituzione conseguente all'applicazione della settimana corta e per il caso di sostituzione dei capi servizio e capi redattore da parte dei vice.

Al di fuori delle ipotesi sopra previste, salvo che si tratti di sostituzione di personale assunto con il diritto alla conservazione del posto, il giornalista il quale disimpegni per 3 mesi consecutivi funzioni superiori a quelle precedentemente esercitate ha diritto di ritenere definitiva la sua nuova destinazione.

Dalle disposizioni di cui al primo e secondo comma sono escluse le funzioni di direttore, condirettore e vice direttore.

Salvo patti contrari, il giornalista assunto per prestare servizio in un determinato comune non può essere trasferito di sede in un altro comune e potrà considerare il trasferimento sul quale non concordi come causa di risoluzione del rapporto per fatto dell'editore.

Sul trasferimento quando non vi sia consenso dell'interessato sarà obbligatorio sentire il parere del comitato o fiduciario di redazione.

Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano anche ai giornalisti inviati all'estero che abbiano rapporto con una sola azienda dalla quale siano stati inviati all'estero nonché ai corrispondenti dall'estero.

In caso di trasferimento effettuato a termini del presente contratto o comunque accettato dal giornalista spetterà al medesimo il rimborso delle spese preventivamente concordate con l'editore per sé, per le persone di famiglia, per la mobilia ed il bagaglio, oltre ad una indennità pari ad un mese e mezzo di retribuzione e 4 giorni di permesso retribuito.

La durata degli incarichi dei giornalisti inviati all'estero e dei corrispondenti in sedi estere è concordata al momento dell'assegnazione dell'incarico e può essere prolungata, anche più di una volta, con l'accordo delle parti, per un periodo non superiore a quello iniziale.

Qualora la durata non sia stata preventivamente concordata, l'incarico potrà - a richiesta dell'editore o del giornalista - essere sottoposto a termine di scadenza che - salvo diverso accordo tra le parti - non potrà essere inferiore a tre anni dalla richiesta.

Con effetto dall'1.1.1992 ai giornalisti inviati all'estero quali corrispondenti è riconosciuta agli effetti del presente contratto l'erogazione di un'indennità di residenza il cui importo sarà concordemente definito a livello aziendale. La predetta indennità è assorbita dai trattamenti di fatto già erogati ai giornalisti interessati per lo stesso o equivalente titolo.

La revisione periodica di tale indennità sarà operata secondo le previsioni di cui alla nota a verbale dell'art. 10.

Nota a verbale

La Commissione di gestione del contratto potrà essere investita a richiesta delle parti dell'esame dei casi di reiterati trasferimenti dei giornalisti, in tempi brevi o successivi, da una sede all'altra.

FERIE - PERMESSI STRAORDINARI
ASPETTATIVA - PERMESSI SINDACALI

Art. 23

Ferie

I giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vice direttore, capo redattore, titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla Capitale, vice capo redattore, capo servizio, vice capo servizio, redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, redattore di prima nomina (lettera a) art.

11), hanno diritto per ogni anno di servizio prestato ad un periodo di ferie retribuito come segue:

- ventisei giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale fino ad anni 5;

- trenta giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale di oltre 5 e sino a 15 anni;

- trentacinque giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale di oltre 15 anni.

L'epoca delle ferie è stabilita di massima tra il 1° maggio e il 31 ottobre.

Le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo delle ferie daranno diritto al godimento di altrettanti giorni di ferie o al pagamento del relativo trattamento economico a scelta dell'editore.

Il godimento delle ferie retribuite, nella misura di un mese per ogni anno di servizio prestato, è garantito ai giornalisti professionisti di cui all'art. 2 ed ai giornalisti di cui all'art. 12.

Nel caso di richiamo in servizio dalle ferie il giornalista ha diritto al rimborso da parte dell'azienda delle spese sostenute.

Al giornalista che non abbia maturato l'anno di anzianità nel periodo normale di ferie, il godimento delle ferie medesime dovrà essere riconosciuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato.

Nel caso che il giornalista, per esigenze di servizio, non abbia potuto godere in tutto o in parte delle ferie maturate, il relativo compenso sostitutivo dovrà essere corrisposto al momento in cui il mancato godimento è certo e comunque non oltre il 31 dicembre. Il compenso sostitutivo sarà calcolato in base alla retribuzione ed ai compensi fissi percepiti continuativamente da almeno sei mesi.

Nel caso di cessazione del rapporto i giornalisti hanno diritto al compenso sostitutivo delle ferie per il periodo delle ferie maturate non godute.

Nel computo dei giorni di ferie non sarà tenuto conto, limitatamente a due giorni, del tempo occorrente per il trasferimento da e per l'estero del giornalista che intende fruire delle ferie in Italia.

Nota a verbale

Il periodo di malattia o infortunio non inferiore a 7 giorni, sopraggiunto durante il godimento delle ferie, ne interrompe il decorso.

Norma transitoria

Le ferie arretrate maturate dovranno essere usufruite dai giornalisti sulla base di programmi concordati aziendali con la gradualità richiesta dalla funzionalità redazionale e per periodi dislocati nell'arco dell'intero anno solare. In presenza di rilevanti quantità di ferie arretrate il programma di graduale godimento potrà essere articolato sull'arco di vigenza del presente contratto.

Permessi straordinari

Ai giornalisti professionisti di cui al primo comma che abbiano una anzianità aziendale di almeno un anno saranno concessi in aggiunta alle ferie permessi straordinari retribuiti per complessivi cinque giorni lavorativi all'anno. I permessi straordinari richiesti dai giornalisti e non goduti per esigenze aziendali nel corso dell'anno di competenza potranno essere recuperati nell'anno successivo.

Agli inviati, impiegati in servizi ininterrotti di durata superiore a 30 giorni, è riconosciuto un periodo di cinque giorni di permesso straordinario da godere entro 15 giorni dal rientro in sede, a pena di decadenza.

Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che rinuncino in tutto o in parte ai permessi di cui ai commi precedenti.

Nel caso di eventi luttuosi riguardanti parenti, di primo e secondo grado, sarà concesso ai giornalisti ed ai praticanti un permesso straordinario della durata di tre giorni elevabile a 4 giorni per eventi luttuosi verificatisi fuori dal comune sede di lavoro del giornalista.

Aspettativa

Al giornalista, che ne faccia richiesta per giustificati motivi, sarà concesso, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, un periodo di aspettativa non superiore a sei mesi senza retribuzione.

Il giornalista ha diritto dopo sette anni di anzianità aziendale ad usufruire di un solo periodo di aspettativa di sei mesi non retribuito nell'ambito del quale non potrà svolgere incarichi in contrasto con gli interessi morali e materiali dell'azienda alla quale appartiene.

Ai giornalisti che fossero chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali, regionali o provinciali si applica l'art. 31 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

Il periodo di aspettativa verrà considerato come trascorso in servizio agli effetti dell'anzianità quando all'atto della concessione il giornalista abbia almeno due anni di anzianità di servizio.

Permessi sindacali

Ai giornalisti che ricoprono cariche negli organi previsti dagli statuti della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e delle Associazioni regionali di stampa federate o che risultino delegati ai congressi della categoria oppure incaricati delle trattative sindacali ovvero membri della Commissione di cui all'art. 47 saranno concessi permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle funzioni.

Permessi per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle funzioni saranno concessi ai giornalisti che fanno parte degli organi direttivi dell'INPGI, della Casagit, del Fondo complementare e degli Ordini professionali ed ai componenti della Commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale in occasione delle riunioni dei medesimi. Tali permessi saranno retribuiti nei limiti di 20 giorni all'anno ad esclusione dei componenti la Commissione esaminatrice per le prove di idoneità professionale.

MATRIMONIO E MATERNITÀ

Art. 24

Ai giornalisti che contraggono matrimonio è dovuto in occasione delle nozze un congedo matrimoniale retribuito di 20 giorni. Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che rinuncino volontariamente a tutto o a parte di detto permesso.

È in facoltà del giornalista che contragga matrimonio di chiedere la risoluzione del rapporto di impiego con il pagamento delle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto ed indennità sostitutiva del preavviso).

Uguale facoltà è accordata alla giornalista che si dimetta in caso di gravidanza o a seguito di parto.

Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio le giornaliste hanno diritto alla retribuzione intera, fatta deduzione di quanto percepiscono dall'INPGI o da altri istituti previdenziali per atti di previdenza ai quali l'azienda è tenuta per disposizione di legge.

A particolare tutela della salute nella maternità, dall'inizio del periodo di gravidanza è diritto della giornalista (con relativa certificazione ginecologica secondo le norme di legge) di essere adibita ad adeguate mansioni prive di fonti di rischio tecniche.

Per quant'altro non previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di legge.

MALATTIA ED INFORTUNIO

Art. 25

In caso di infortunio o malattia riconosciuta, al direttore, condirettore, vice direttore, capo redattore, titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla capitale, vice capo redattore, capo servizio, vice capo servizio, redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, redattore di prima nomina (lett. a) art. 11), ai collaboratori di cui all'art. 2, ai corrispondenti di cui all'art. 12, non in prova, sarà conservato il posto sino alla raggiunta idoneità al lavoro con corrispondenza della retribuzione intera per i primi 9 mesi di assenza e di metà di essa per i successivi 9 mesi.

Il trattamento economico di cui sopra cesserà qualora il giornalista con più periodi di malattia raggiunga in complesso durante 24 mesi consecutivi un periodo di assenza di 18 mesi.

Il trattamento economico di cui al 1° comma troverà nuova applicazione qualora, dopo il periodo di assenza di 18 mesi, il giornalista abbia prestato effettiva attività lavorativa per un periodo di 12 mesi.

L'assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata immediatamente salvo casi di giustificato impedimento. A richiesta dell'azienda il giornalista è tenuto ad esibire il certificato medico.

L'azienda ha diritto di far controllare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 300, la idoneità al lavoro del giornalista da parte di enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico.

In caso di permanente inidoneità fisica al lavoro del giornalista constatata dagli enti ed istituti di cui sopra, l'azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al giornalista il trattamento di liquidazione stabilito dal presente contratto (trattamento di fine rapporto ed indennità sostitutiva del preavviso).

Il periodo di malattia è computato nella determinazione della anzianità a tutti gli effetti.

In caso di malattia o infortunio per causa di lavoro sarà conservata la retribuzione per il periodo di un anno.

SERVIZIO MILITARE

Art. 26

La chiamata alle armi per assolvere gli obblighi di leva dà diritto al giornalista alla conservazione del posto senza percezione di stipendio né assegni di qualsiasi natura per tutta la durata della ferma. Il periodo di tempo passato sotto le armi per servizio di leva viene computato ai fini dell'anzianità.

In caso di richiamo alle armi il trattamento sarà quello stabilito dalle norme di legge.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Art. 27

1) Indennità sostitutiva del preavviso

In caso di risoluzione del rapporto costituito ai sensi degli artt. 1 e 2 del presente contratto e non determinata per fatto o per colpa del giornalista così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, il giornalista ha diritto ad una indennità sostitutiva del preavviso stabilita nelle seguenti misure:

- a) 13 mesi di retribuzione per il direttore, il condirettore, il vice direttore;
- b) 10 mesi di retribuzione per il redattore capo, il corrispondente da Roma e il capo dell'ufficio romano di corrispondenza;
- c) 9 mesi di retribuzione per il vice capo redattore;
- d) 8 mesi di retribuzione per il capo servizio;

- e) 7 mesi di retribuzione per tutti gli altri giornalisti, anche residenti all'estero.

Le predette misure stabilite per l'indennità di mancato preavviso sono aumentate di una mensilità per i giornalisti che abbiano un'anzianità di servizio superiore a venti anni.

Il giornalista, tranne i casi previsti dall'art. 32, non potrà abbandonare l'azienda senza dare un preavviso di due mesi. La inosservanza di tale disposizione darà diritto all'editore di avere una indennità equivalente all'importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione del giornalista.

Dichiarazioni a verbale

1) Le parti dichiarano di aver inteso convenire che, data la particolare natura del rapporto di lavoro giornalistico, in caso di recesso per «giustificato motivo» ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604 da parte dell'editore, è da escludersi, così come per il passato è sempre stata esclusa, la possibilità di un periodo di preavviso lavorato per il giornalista professionista e che quindi, nel caso predetto, oltre al trattamento di fine rapporto di cui al paragrafo successivo, è dovuta, a totale tacitazione di ogni competenza per cessazione del rapporto, l'indennità sostitutiva del preavviso nella misura integrale ed inderogabile stabilita dall'art. 27 del contratto nazionale di lavoro, qualunque sia - superato l'eventuale periodo di prova - l'anzianità di servizio del giornalista professionista. Con la corresponsione delle predette indennità il rapporto si intende risolto a tutti gli effetti dalla data della comunicazione della disdetta da parte dell'editore.

2) Fino al 31 maggio 1982 la risoluzione del rapporto di lavoro è disciplinata secondo le disposizioni contenute nel 1° comma dell'art. 27 del contratto 28 giugno 1979.

Norma integrativa

In adempimento di quanto previsto dall'accordo ministeriale 5 maggio 1985, in base al quale il Ministero del Lavoro si impegnava a convocare le parti entro il 31 maggio 1985 per la definizione di una nuova disciplina dell'indennità fissa di cui alla nota a verbale dell'art. 27 del c.n.l.g. 8 luglio 1982 e delle indennità di cui al 1° e 3° comma dell'art. 33 del presente contratto, la FIEG, l'Associazione Sindacale Intersind - che ha recepito il presente contratto con convenzione in data 25 giugno 1985 - e la FNSI hanno stipulato il 15 luglio 1985 l'accordo riportato nell'allegato G (pag.).

Pertanto, a decorrere dal 1° dicembre 1985 in tutti i casi di risoluzione del rapporto previsti dall'art. 3 dell'Accordo anzidetto si applicherà la disciplina stabilita dall'Accordo medesimo.

Per quanto concerne gli interventi da adottare per la copertura finanziaria al 31/12/1995 della gestione speciale di cui al predetto accordo, trovano applicazione le disposizioni di cui alla lettera L) dell'accordo ministeriale 16 novembre 1995, al punto 5) dell'accordo 4 giugno 1998 e

all'accordo 24 febbraio 2001, paragrafo "Fondo ex-Fissa" riportate nell'allegato L.

2) *Trattamento di fine rapporto*

In caso di risoluzione del rapporto costituito ai sensi degli artt. 1 e 2 del presente contratto il giornalista ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.

Art. 28

Per il calcolo del trattamento di fine rapporto si applicano le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Nella retribuzione valida ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto saranno computati i compensi speciali percepiti da almeno sei mesi consecutivi per incarichi giornalistici di carattere continuativo, e per i titolari, i capi ufficio ed i redattori addetti agli uffici di corrispondenza all'estero la indennità di residenza limitatamente alla aliquota del 40% del suo ammontare.

Quando la cessazione del rapporto di lavoro giornalistico avvenga per licenziamento o per morte del prestatore d'opera lo stipendio ed ogni altro assegno mensile fisso cessano con la fine del mese nel quale siano avvenuti il licenziamento o la morte.

Quando la risoluzione del rapporto dipenda da dimissioni la retribuzione cessa alla data delle dimissioni.

Il trattamento di fine rapporto e l'indennità di mancato preavviso devono essere versati non oltre otto giorni dalla data della cessazione del rapporto.

In caso di controversia sull'ammontare della liquidazione l'editore verserà al giornalista entro i termini di cui al comma precedente, la parte non contestata del trattamento dovuto.

In difetto di pagamento nel termine sopra indicato l'editore, trascorsi i trenta giorni dalla data di cessazione del rapporto, è tenuto a corrispondere l'interesse del 12% annuo, comprensivo dell'interesse legale, sulla parte che non poteva essere ragionevolmente contestata.

Nota a verbale

Entro il 30 giugno di ogni anno l'azienda consegnerà a ciascun giornalista il prospetto relativo all'entità del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre dell'anno precedente.

COMPENSI FISSI

Art. 29

Si intendono per compensi fissi quelli corrisposti al giornalista per incarichi speciali aventi carattere di continuità svolti al di fuori dell'orario di lavoro, fatta eccezione per quelli corrisposti per incarichi che per la loro stessa natura debbano necessariamente esplicarsi durante l'orario stesso.

Tra i compensi fissi, ai fini del presente articolo, rientra la indennità di residenza eventualmente concessa ai titolari, ai capi uffici e ai redattori addetti agli uffici di corrispondenza all'estero, limitatamente all'aliquota del 40% del suo ammontare.

Se in costanza di rapporto tali compensi fissi vengono a cessare, saranno dovute al giornalista, in base all'entità dei compensi stessi, un'indennità equipollente al trattamento di fine rapporto calcolato secondo le disposizioni della legge 29 maggio 1982, n. 297 nonché un'indennità di importo pari alla metà di quella prevista dal primo paragrafo dell'art. 27.

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA E CESSAZIONE

Art. 30

I trasferimenti di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di società editrici che ai sensi degli artt. 2 e 18 della legge 5 agosto 1981, n. 416 debbono essere comunicati al Servizio dell'editoria, saranno comunicati dall'editore o dal suo legale rappresentante ai giornalisti dipendenti tramite il comitato o il fiduciario di redazione almeno 48 ore prima della pubblicazione sulle testate delle comunicazioni previste dalla richiamata legge. L'atto di cessione del settore tipografico dell'azienda concluso dall'editore deve essere comunicato al corpo redazionale con sufficiente anticipo rispetto alla sua esecuzione.

Nel caso di passaggio di proprietà dell'azienda i diritti acquisiti dal giornalista si intendono riconosciuti dal nuovo proprietario. Il passaggio non determina il diritto del giornalista di ottenere la liquidazione, salvo ricorrano i casi di cui all'art. 32.

Le norme di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di mutamento della gestione della azienda che comporti per il subentrante l'utilizzo della testata.

Nel caso di cessazione dell'azienda per qualsiasi causa competono al giornalista le indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso).

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

Art. 31

Nel caso di morte del giornalista l'editore sarà tenuto a versare immediatamente al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del giornalista, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado,

un'indennità pari a quelle che sarebbero spettate al giornalista in caso di licenziamento nel giorno della morte (trattamento di fine rapporto ed indennità di mancato preavviso).

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente la indennità sarà attribuita secondo le norme della successione.

LEGITTIMI MOTIVI DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Art. 32

Nel caso di sostanziale cambiamento dell'indirizzo politico del giornale ovvero di utilizzazione dell'opera del giornalista in altro giornale della stessa azienda con caratteristiche sostanzialmente diverse, utilizzazione tale da menomare la dignità professionale del giornalista, questi potrà chiedere la risoluzione del rapporto con diritto alle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso).

Uguale diritto spetta al giornalista al quale, per fatti che comportino la responsabilità dell'editore, si sia creata una situazione evidentemente incompatibile con la sua dignità.

LIMITI DI ETÀ

Art. 33

Il giornalista che abbia raggiunto il 60° anno di età ed una anzianità di servizio presso la stessa azienda di almeno tre anni, ha diritto di chiedere la risoluzione del rapporto con il pagamento delle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso).

Ove, dopo tale risoluzione, egli fosse riassunto presso la stessa azienda giornalistica, conserverà il diritto al trattamento previsto dal contratto giornalistico; peraltro, in caso di risoluzione del nuovo rapporto non dovuta a fatto o a colpa del giornalista così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, egli avrà diritto a conseguire il trattamento di fine rapporto (vedasi anche allegato G) previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 per il servizio prestato durante il nuovo rapporto, oltre ad una indennità d'importo pari ad un sesto di quella prevista dal primo paragrafo dell'art. 27.

L'azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia raggiunto il 65° anno di età oppure anche prima di tale limite quando abbia compiuto il 60° anno di età ed abbia conseguito complessivamente un'anzianità contributiva previdenziale di 33 anni, esclusi i versamenti volontari. Il requisito anagrafico del 60° anno di età è elevato:

- al 61° anno di età per il periodo 1° luglio 2001-31 dicembre 2002;
- al 62° anno di età per il periodo 1° gennaio 2003-30 giugno 2004;
- al 63° anno di età per il periodo 1° luglio 2004-31 dicembre 2005;

- al 64° anno di età per il periodo 1° gennaio 2006-30 giugno 2007;
- al 65° anno di età per i periodi successivi.

Fermo restando per i prepensionamenti l'applicabilità dell'art. 37 della legge n. 416/1981, l'azienda, nei casi di crisi aziendale per i quali risultino attivabili le disposizioni di cui al punto 3 del protocollo di consultazione sindacale ovvero nei casi di esuberanze di giornalisti conseguenti all'adozione di piani di trasformazione tecnologica che comportino la richiesta dello stato di crisi ai sensi dell'art. 35 della legge n. 416/1981, potrà risolvere il rapporto di lavoro anche nei confronti dei giornalisti che abbiano conseguito complessivamente un'anzianità contributiva previdenziale di 30 anni e risultino in possesso del requisito anagrafico per avere diritto alla liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia.

Nota a verbale

La FIEG e la FNSI si impegnano a verificare l'andamento del regime disposto dal 3° e 4° comma dell'articolo al fine di accertarne l'equa corrispondenza agli interessi delle parti. Tale verifica verrà effettuata al termine del periodo di vigenza contrattuale.

COMITATO DI REDAZIONE

Art. 34

Nelle aziende editrici di giornali quotidiani, di periodici e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che abbiano alle proprie dipendenze almeno dieci redattori, viene istituito un comitato di redazione al quale è demandata la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente contratto e dalle norme di legge (in particolare la legge 3-2-1963, n. 69 e lo Statuto dei lavoratori).

È compito del comitato di redazione:

- a) mantenere il collegamento con le Associazioni regionali di stampa e i giornalisti professionisti e pubblicisti e i praticanti dipendenti dall'azienda;
- b) controllare l'applicazione esatta del contratto di lavoro e intervenire per l'osservanza delle norme di legislazione sociale;
- c) tentare la conciliazione delle controversie individuali o collettive sorte tra le parti;
- d) esprimere pareri preventivi e formulare proposte sugli indirizzi tecnico-professionali, la fissazione degli organici redazionali e i criteri per la loro realizzazione - con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 4 (situazione occupazionale) - anche in rapporto alle esigenze dei singoli settori della redazione, l'utilizzazione delle collaborazioni fisse, gli orari, i trasferimenti, i licenziamenti, i mutamenti e l'assegnazione di mansioni e qualifiche ed ogni iniziativa che riguardi l'organizzazione dei servizi anche con riferimento all'autonomia della testata ai fini del miglioramento del giornale e possa avere riflessi sui livelli occupazionali, anche in relazione

agli strumenti da attivare per il graduale riassorbimento della disoccupazione di settore.

Tali pareri saranno obbligatori quando riguardino i mutamenti di mansioni che possano dare luogo a risoluzione del rapporto da parte del giornalista;

e) esprimere pareri preventivi o formulare proposte sui nuovi programmi, iniziative di ristrutturazione aziendale, trasferimenti di impianti, ed ogni attività che investa la struttura dell'azienda e che, comunque, possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei giornalisti.

Affinché il comitato di redazione possa esprimere i pareri preventivi e formulare le proposte sulle materie di cui ai punti d) ed e) il direttore e l'editore, fatte salve le situazioni di comprovata urgenza, devono fornire la necessaria informativa almeno 72 ore prima della realizzazione dei provvedimenti che si intendono adottare.

Il comitato di redazione ha 72 ore dal ricevimento dell'informativa per esprimere i propri pareri.

In ogni caso per l'applicazione del comma d) avranno luogo incontri con periodicità quindicinale tra direttore e comitato di redazione.

In relazione al disposto del comma e) il direttore, un rappresentante dell'editore e il comitato di redazione, integrato da un rappresentante dei giornalisti di ogni servizio e delle redazioni decentrate che non fossero già rappresentate nel comitato di redazione, si riuniranno, almeno bimestralmente, per l'esame dei sopra specificati problemi e anche al fine di favorire una più intensa collaborazione dei giornalisti allo sviluppo delle imprese.

In coincidenza con il deposito del bilancio consuntivo annuale presso la Camera di Commercio, l'editore procede ad illustrarne i contenuti al comitato di redazione consegnandone la copia.

L'azienda comunicherà al comitato di redazione la richiesta di dichiarazione di stato di crisi ai sensi dell'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 relativa al settore poligrafico.

Per la consultazione sindacale nei casi di crisi aziendale per i quali l'editore intende richiedere l'applicazione delle norme di cui agli artt. 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Cassa Integrazione Guadagni) si applica la procedura di cui all'allegato protocollo D).

Il comitato di redazione, a richiesta del singolo giornalista dipendente che ravvisi un pregiudizio alla propria funzione professionale, potrà, con carattere non vincolante, esprimere pareri e formulare proposte integrative al direttore in tema di completezza dell'informazione anche in riferimento ai servizi di cronaca.

Nei gruppi editoriali che pubblicano più testate (quotidiani, periodici, agenzie di informazione) può essere istituito un coordinamento sindacale dei comitati di redazione con il compito di tutelare la corretta applicazione delle norme contrattuali sull'autonomia delle singole testate, anche in relazione agli investimenti, ai piani editoriali, alle innovazioni tecnologiche. A tale fine sono previsti tra il coordinamento e l'editore incontri con periodicità almeno trimestrale; per questi incontri, oltre che per ogni trattativa sindacale di gruppo, i coordinamenti fruiranno dei permessi sindacali previsti dall'art. 23.

Il comitato di redazione è costituito da tre membri, eletti dall'assemblea di redazione alla quale partecipano con diritto di voto i giornalisti professionisti e i praticanti.

Se il numero dei giornalisti professionisti e praticanti è inferiore a 10, in luogo del comitato di redazione sarà eletto un fiduciario con compiti identici a quelli del comitato di redazione.

Il comitato di redazione sarà integrato a tutti gli effetti:

- da un fiduciario professionista della redazione o dell'ufficio di corrispondenza dalla Capitale composto da almeno 5 professionisti;
- da un fiduciario professionista delle redazioni decentrate o degli uffici di corrispondenza composti da almeno 10 giornalisti con diritto di voto;
- da un fiduciario professionista eletto congiuntamente dalle redazioni decentrate e dagli uffici di corrispondenza composti ciascuno da meno di 10 giornalisti con diritto di voto;
- da un fiduciario pubblicitista eletto dai corrispondenti, dai collaboratori fissi e dai pubblicitisti part-time delle redazioni centrali, decentrate e degli uffici di corrispondenza.

Nelle aziende editrici di periodici i giornalisti pubblicitisti godono dell'elettorato attivo e passivo. In quelle aziende le cui redazioni sono costituite in prevalenza da giornalisti pubblicitisti, la maggioranza del comitato di redazione potrà essere costituita da giornalisti pubblicitisti. Nei periodici le cui redazioni sono costituite in prevalenza da giornalisti pubblicitisti e che non abbiano il numero di redattori sufficiente per costituire un comitato di redazione, il fiduciario potrà essere un giornalista pubblicitista.

Nel caso in cui un'azienda editrice di periodici pubblici più testate, i rappresentanti sindacali per l'esercizio dei compiti specificatamente inerenti le singole testate saranno eletti, per ognuna di esse, con i seguenti criteri: uno per le testate da 6 a 30 giornalisti; due per le testate da 31 a 60; tre per le testate con oltre 60 professionisti, praticanti e pubblicitisti dipendenti.

Per l'esercizio dei compiti del presente articolo che abbiano riflessi di carattere generale sui giornalisti dipendenti dell'azienda, sarà costituito tra i rappresentanti sindacali delle singole testate un organismo unico aziendale.

Il predetto organismo sarà composto di tre membri nelle aziende con meno di 200 giornalisti dipendenti.

Nel caso in cui una azienda pubblici, oltre ad un quotidiano, altro giornale, in aggiunta al comitato di redazione o fiduciario per la testata principale sarà eletto un altro comitato di redazione per ogni altra testata avente più di 25 giornalisti professionisti e praticanti. In questi casi il comitato di redazione potrà essere unitario. Per le testate con un numero di giornalisti professionisti e praticanti compreso fra 6 e 25 saranno invece eletti altrettanti fiduciari che entrano a far parte del comitato di redazione della testata principale.

La nomina del comitato di redazione, del fiduciario, dei rappresentanti dei servizi, deve essere notificata all'editore dall'Associazione regionale di stampa. Il comitato di redazione, il fiduciario e i rappresentanti dei servizi

durano in carica due anni. I componenti del comitato, il fiduciario e i rappresentanti dei servizi uscenti possono essere rieletti.

Note a verbale

1) La FNSI si riserva di dare informazione alla FIEG del regolamento di elezione degli organismi sindacali aziendali che si propone di elaborare, d'intesa con le Associazioni regionali di stampa, durante la validità del presente contratto.

2) La FIEG e la FNSI, ferme restando le previsioni normative dell'articolo, si impegnano - nel corso di vigenza contrattuale - ad operare una più razionale collocazione sistematica dei relativi contenuti.

3) Qualora in sede aziendale dovessero insorgere particolari problematiche relative alla composizione della rappresentanza sindacale nelle aziende editrici di periodici che editano più testate con un organico complessivo di giornalisti dipendenti inferiore a 30 unità le parti si incontreranno per esaminare i relativi aspetti.

Comunicati sindacali

Nell'ambito della funzione informativa dei giornali quotidiani, dei periodici, delle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa e delle emittenti radiotelevisive private comunque collegate ad aziende editoriali, si consente all'impegno di pubblicare i comunicati ufficiali della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, delle Associazioni regionali di stampa e dei comitati di redazione secondo i seguenti criteri territoriali:

- i comunicati della Federazione Nazionale della Stampa Italiana sui mezzi di informazione di tutto il territorio nazionale;
- i comunicati delle Associazioni regionali di stampa sui mezzi di informazione delle rispettive giurisdizioni territoriali.

Il comitato di redazione e il coordinamento dei comitati possono chiedere almeno tre ore avanti la chiusura della prima edizione al direttore, o a chi lo sostituisce, l'inserimento dei loro comunicati sulle pubblicazioni dell'azienda. L'eventuale dissenso sulla opportunità della pubblicazione sarà risolto dal rappresentante statutario dell'Associazione regionale della stampa o, per quanto concerne le agenzie di stampa, della FNSI.

Tali comunicati dovranno contenersi in limiti ragionevoli di spazio e riferirsi ai problemi sindacali dei giornalisti. Il sindacato del direttore del giornale, sul contenuto di tali comunicati, dovrà limitarsi agli aspetti che investono la sua responsabilità di fronte alla legge.

Per quanto riguarda i giornali periodici a contenuto politico-informativo e a diffusione nazionale la pubblicazione dei comunicati sindacali, nell'ambito di quanto previsto dai precedenti commi, dovrà essere richiesta nei tempi tecnici consentiti dalla chiusura del giornale.

Tutela sindacale

I componenti del comitato di redazione, i fiduciari e i rappresentanti dei servizi nonché delle redazioni decentrate e degli uffici di corrispondenza

non possono essere licenziati o trasferiti, in difetto di loro consenso, senza il nulla osta dell'Associazione regionale di stampa.

Tale nulla osta verrà rilasciato entro il termine perentorio di 8 giorni dalla notifica della richiesta quando il provvedimento non dipenda dall'attività sindacale svolta.

In caso di dissenso la Commissione Paritetica Nazionale di cui all'art. 47 dovrà pronunciarsi entro quaranta giorni dalla denuncia del dissenso.

La tutela prevista dai commi precedenti è estesa ai dirigenti delle Associazioni regionali e interregionali di stampa, nonché ai componenti del consiglio nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in quanto delle suddette cariche o funzioni sia stata data preventiva formale notifica alla Federazione Italiana Editori Giornali.

Analoga tutela spetterà ai membri della Commissione di cui all'art. 47, sempre che i nomi dei membri che rappresentano i giornalisti siano stati notificati preventivamente alla Federazione Italiana Editori Giornali.

La tutela prevista dal presente articolo dura fino ad un anno dopo la cessazione dell'incarico.

Rappresentanti per la sicurezza

La relativa materia è di disciplina dell'allegato Q.

PRATICANTI

Art. 35

Presso i giornali quotidiani, presso le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa a diffusione nazionale, presso i periodici a diffusione nazionale, possono essere assunti come praticanti coloro che abbiano i requisiti richiesti dagli ordinamenti della professione giornalistica, in ragione di un praticante su 10 redattori o frazione di 10 fino a 100 redattori, e in ragione di un praticante ogni 25 redattori o frazione di 25 al di sopra dei 100 redattori. Eventuali deroghe agli indicati limiti di assunzione dei praticanti, previa informazione alle Associazioni territoriali competenti e alla FIEG, saranno concordate fra direttore, direzione aziendale e comitato di redazione e comunicate alla Commissione nazionale paritetica di cui all'art. 4.

L'assunzione del praticante dovrà essere comunicata dall'editore all'Associazione di stampa della regione dove ha sede il giornale, al Consiglio Regionale dell'Ordine, alla CASAGIT e alla Commissione nazionale paritetica di cui all'art. 4, con lettera raccomandata entro 10 giorni; entro lo stesso termine di 10 giorni dovrà essere comunicata dall'editore all'Associazione anche l'eventuale cessazione del rapporto.

Il praticante è tenuto ad informare l'azienda dell'avvenuta modifica della sua posizione amministrativa presso l'Ordine professionale con particolare riferimento a retrodatazione di iscrizione, riconoscimento di periodi di praticantato non comunicati all'atto dell'assunzione ecc.

All'atto dell'assunzione i praticanti dovranno esibire all'editore la prova documentata del periodo di pratica giornalistica eventualmente svolta presso altri editori di giornali quotidiani, presso agenzie di informazioni quotidiane per la stampa a diffusione nazionale o aziende editrici di periodici, come indicato nel primo comma del presente articolo, corredandola del certificato di iscrizione all'albo professionale dei giornalisti - registro praticanti.

Ai fini della più compiuta formazione professionale, il praticante sarà:

- impiegato a rotazione in più servizi redazionali e anche presso redazioni decentrate - previo rimborso delle spese concordate - e, comunque, assegnato per almeno due mesi, anche non continuativi, alla redazione centrale;

- affidato alla guida di un capo servizio o di persona dallo stesso delegata.

In nessun caso potranno essere affidate mansioni direttive a praticanti.

Forme integrative di formazione professionale del praticante potranno essere attuate in sede dalle aziende o utilizzando qualificate strutture formative esterne private e pubbliche. A tal fine le aziende esaminano eventuali proposte del C.d.R.

Sulla base delle indicazioni fornite dai direttori le aziende informeranno i comitati di redazione dei criteri adottati per la selezione dei praticanti da assumere, tenuta presente anche la posizione di coloro che già collaborano con l'azienda.

I praticanti hanno diritto al seguente trattamento:

- a) ad un periodo di prova di durata non superiore a sei mesi;
- b) ad un equo compenso mensile non inferiore ai minimi fissati dalle tabelle allegate al presente contratto (pag.). Oltre ai minimi predetti sarà corrisposta l'indennità di contingenza;
- c) all'applicazione degli artt. 3 e 7;
- d) alla 13^a mensilità nella misura e con le modalità previste dall'art. 15;
- e) alla maggiorazione, in quanto dovuta, prevista dall'art. 17 per il lavoro notturno;
- f) ai compensi e alle maggiorazioni previste dall'art. 19 per il lavoro prestato;
- g) ad un periodo annuale di ferie di 20 giorni lavorativi;
- h) a permessi retribuiti per il tempo necessario a sostenere le prove per l'idoneità professionale prevista dagli ordinamenti sulla professione giornalistica. Tali permessi non potranno essere inferiori a 5 giorni in occasione delle prove orali;
- i) a permessi per il tempo necessario a seguire i corsi di formazione o i seminari promossi dal Consiglio nazionale o dai Consigli regionali ed interregionali dell'Ordine dei giornalisti che rilasceranno la certificazione di frequenza, nonché a permessi retribuiti per complessivi giorni 8 per seguire i corsi di preparazione agli esami di idoneità professionale promossi dal Consiglio Nazionale dell'Ordine;
- l) ad un congedo matrimoniale di 15 giorni;

- m) alla conservazione del posto per tre mesi nei casi di infortunio o malattia. Durante il primo mese avranno diritto all'intera retribuzione e per i successivi due mesi a metà della stessa;
- n) all'applicazione delle disposizioni di legge nel caso di chiamata o richiamo alle armi;
- o) ad un termine di preavviso di un mese in caso di licenziamento non dovuto a fatto o a colpa tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. In mancanza di preavviso sarà loro dovuta un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso.
Avranno inoltre diritto al trattamento di fine rapporto secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297;
- p) in caso di dimissioni, il praticante non potrà abbandonare l'azienda senza dare il preavviso di un mese. La inosservanza di tale disposizione darà diritto all'editore di avere una indennità equivalente all'importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione del praticante. Spetterà comunque al praticante il trattamento di fine rapporto di cui al precedente punto;
- q) in caso di trasferimenti di sede ad un'indennità pari ad un mese di retribuzione.

Il praticante avrà diritto al trattamento contrattuale dovuto ai giornalisti professionisti dal giorno in cui darà comunicazione scritta all'azienda dell'avvenuto superamento della prova orale degli esami di idoneità professionale.

Il periodo di servizio prestato dal giornalista professionista nell'azienda, quale praticante, sarà computato agli effetti dell'indennità di licenziamento, dell'indennità redazionale, delle ferie e dei permessi straordinari.

Note a verbale

1) Con riferimento ai nuovi regimi tabellari disposti dalla rinnovazione contrattuale del 16 novembre 1995 per i praticanti in servizio al 30 novembre 1995 ovvero assunti dal 1° dicembre 1995 nonché del relativo sviluppo dell'iter retributivo in relazione alle rispettive anzianità di servizio, si richiamano le disposizioni di cui alla nota a verbale n. 1) del precedente art. 11;

2) la disciplina dei contratti di formazione e lavoro per i praticanti è stabilita secondo quanto previsto dall'allegato O.

PUBBLICISTI

Art. 36

Ai pubblicisti che esercitano attività giornalistica in via esclusiva e prestano opera quotidiana con orario di massima di 36 ore settimanali si applica il trattamento economico e normativo previsto per i giornalisti

professionisti di cui al primo comma dell'art. 1 del presente contratto con esclusione degli aspetti infortunistici gestiti dall'INPGI e del trattamento previdenziale integrativo di cui all'allegato G salvo quanto previsto dall'art. 11 dello stesso allegato.

L'editore è tenuto a notificare alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 4 i nominativi dei pubblicisti dipendenti che prestano attività giornalistica secondo quanto previsto dal comma precedente e a rilasciare agli interessati l'attestazione - necessaria ai fini professionali - che gli stessi svolgono attività giornalistica quotidiana alle sue dipendenze, con orario pieno e con il trattamento contrattuale stabilito per i giornalisti professionisti di cui al primo comma dell'art. 1 del presente contratto. Il giornalista pubblicista, superato l'esame professionale, mantiene la qualifica e le mansioni già precedentemente riconosciutegli.

Nota a verbale

I regimi dei minimi tabellari per i pubblicisti a tempo pieno e con esercizio esclusivo dell'attività giornalistica trovano applicazione secondo gli importi definiti per i giornalisti professionisti di cui al 1° comma dell'art. 1 del contratto (in servizio al 30 novembre 1995 ovvero assunti dal 1° dicembre 1995). A tal fine i mesi di anzianità professionale per l'individuazione del minimo tabellare sono computati con riferimento ai mesi di iscrizione all'elenco dei pubblicisti dell'albo dei giornalisti.

Pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza

L'instaurazione di rapporti di lavoro giornalistico, con le modalità e i limiti di cui al presente paragrafo, è consentita soltanto con giornalisti pubblicisti che - esercitando ai sensi dell'art. 1 della legge professionale 3.2.1963, n. 69, altre professioni o impieghi - prestano quella giornalistica, anche non quotidiana, nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza - esclusi quelli di cui al punto b) dell'art. 5 - di quotidiani, agenzie quotidiane per la stampa e di periodici in ragione di:

- due pubblicisti per ogni redazione decentrata che occupi un redattore professionista, ovvero tre pubblicisti per ogni redazione decentrata che occupi due o più redattori professionisti;
- quattro pubblicisti per ogni ufficio di corrispondenza di cui al punto d) dell'art. 5;
- due pubblicisti per gli altri uffici di corrispondenza.

Ai pubblicisti operanti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza il presente contratto si applica con le seguenti modalità e limiti:

a) si applicano le norme di cui agli articoli 3, 4 (1° paragrafo), 6, 8, 9, 10 (limitatamente al 1° e 2° comma), 14, 15, 19, 20, 24, 25, 26, 28 (per quanto di ragione), 29 (per quanto di ragione), 30, 31, 32, 33 (per quanto di ragione), 34, 42, 47, 50 e 52;

b) a decorrere dal 1° gennaio 1996 i pubblicisti hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie retribuite pari a:

- ventisei giorni lavorativi per coloro che hanno un'anzianità aziendale fino a cinque anni;
- trenta giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale di oltre cinque anni.

Per quanto riguarda l'aspettativa ed i permessi sindacali, le festività cadenti nel periodo delle ferie ed il compenso sostitutivo per le ferie non godute, valgono le corrispondenti norme di cui all'art. 23.

Al pubblicista che occasionalmente sia chiamato a dare nella stessa giornata, oltre alla normale prestazione, altra prestazione piena per una differente testata dello stesso editore, è dovuto un ventiseiesimo della retribuzione mensile maggiorato del 20%;

c) la risoluzione del rapporto, quando non avvenga per fatto o per colpa del pubblicista così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto stesso, dà diritto ad un preavviso da parte dell'editore di tre mesi se il pubblicista non ha superato i cinque anni di anzianità aziendale e di quattro mesi se egli ha superato i cinque anni di anzianità aziendale nonché alla corresponsione del trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297. Il pubblicista, tranne i casi previsti dall'art. 32, non potrà abbandonare l'azienda senza dare un preavviso di tre mesi. La inosservanza di tale disposizione darà diritto all'editore di avere una indennità equivalente all'importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione. In caso di dimissioni del pubblicista dovrà essere corrisposto dall'editore soltanto il trattamento di fine rapporto;

d) l'orario settimanale di lavoro dei pubblicisti operanti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza non deve risultare inferiore alle 18 ore e superiore alle 24 ore ripartite secondo gli obblighi specificatamente concordati per l'attività impegnata;

e) il pubblicista operante nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza ha diritto ad una retribuzione mensile - ivi comprese, in quanto di ragione, le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima - non inferiore a quella fissata nella tabella allegata al presente contratto (pag.) e con riferimento all'orario settimanale massimo di 24 ore ed in proporzione agli orari settimanali inferiori. Il pubblicista ha diritto per ogni biennio di anzianità maturato presso la stessa azienda ad una maggiorazione del 6% calcolata sulla retribuzione minima di cui al comma precedente riferita all'orario settimanale di 18 ore. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 13.

Tutti gli altri diritti e doveri inerenti e dipendenti dal rapporto sono regolati dalle norme di legge.

Nota a verbale

Per i rapporti di lavoro instaurati anteriormente all'1.1.1981 l'anzianità di servizio utile per gli aumenti periodici è quella maturata a partire dalla suddetta data.

Pubblicisti collaboratori fissi

Ai pubblicisti che prestano la loro opera di collaboratori fissi ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, spetta il trattamento retributivo previsto dall'art. 2 e quello normativo previsto dalle lettere a), b) e c) del paragrafo precedente.

AGENZIE DI INFORMAZIONI PER LA STAMPA

Art. 37

Nelle agenzie di stampa l'editore, con riferimento alla lettera e) dell'art. 34, fornirà al comitato di redazione l'informazione sui criteri che ispirano l'attività commerciale delle agenzie e sulle iniziative conseguentemente assunte.

Le agenzie di informazioni quotidiane costituite all'interno dei gruppi editoriali devono operare con la caratteristica di testata autonoma ed applicare ai giornalisti dipendenti di cui all'art. 11 la maggiorazione di agenzia prevista dall'ultimo comma dell'art. 10.

ASSICURAZIONE INFORTUNI

Art. 38

Nel caso di infortunio sul lavoro o extra-professionale, e nel caso di morte o di invalidità permanente per infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguente ad infortunio, tutti i giornalisti professionisti - o i loro aventi causa indicati nell'art. 4 del Regolamento di attuazione di cui al successivo art. 41 - ai quali è applicato il presente contratto e la cui retribuzione non sia inferiore a quella contrattuale di redattore, nonché i praticanti hanno diritto al seguente trattamento:

- a) per il caso di morte L. 180.000.000 (€92.962,24);
- b) per il caso di invalidità permanente totale L. 210.000.000 (€ 108.455,95);
- c) per il caso di invalidità permanente parziale, un importo proporzionale alla indennità di cui alla lettera b), in base alla constatata riduzione della capacità lavorativa.

L'indennità di cui al precedente punto a) è maggiorata del 20% se l'evento si verifica in epoca compresa tra l'inizio del rapporto contrattuale ed il compimento del trentesimo anno di età; del 50% se si verifica tra l'inizio del trentunesimo anno ed il compimento del quarantacinquesimo anno di età; del 30% se si verifica tra l'inizio del quarantaseiesimo anno ed il compimento del cinquantesimo anno di età. Al verificarsi dell'evento nelle stesse epoche sopra precisate, l'indennità di cui al precedente punto b) è, invece, maggiorata rispettivamente del 50%, ovvero del 30% o del 20%.

Se al momento dell'evento il giornalista era coniugato e/o aveva figli di età inferiore ai diciotto anni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del predetto regolamento di attuazione, l'indennità dovuta in base ai commi precedenti, nel caso di morte o di invalidità permanente totale, è maggiorata del 10% per l'altro coniuge e per ciascuno dei figli minori suddetti, fino ad un massimo complessivo del 50% dell'indennità stessa.

Il diritto al trattamento assicurativo di cui sopra sorge per il giornalista professionista e per il praticante ed i loro aventi causa per gli infortuni che si verificano dal giorno dell'inizio del rapporto di lavoro contrattuale e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro suddetto.

L'importo dell'indennità prevista dal presente articolo sarà portato in detrazione di quella che il datore di lavoro fosse tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento di danni nell'ipotesi di responsabilità per colpa.

Le aziende garantiranno la copertura assicurativa per infortuni professionali ed extra professionali ai pubblicitari a tempo pieno con polizza che preveda lo stesso trattamento disposto dal presente articolo.

Note a verbale

1) la FIEG e la FNSI procederanno ad una verifica sull'andamento della gestione dell'assicurazione infortuni con particolare riferimento ai fondi di riserva, al regime delle prestazioni conseguente ad eventi di natura professionale o extra professionale nonché ai parametri di valutazione delle invalidità e relativi gradi. A seguito di tale verifica le parti valuteranno l'opportunità di modifica della convenzione di cui al successivo art. 40, di revisione dei massimali previsti dall'art. 38 e di esclusione del trattamento indennitario per i casi di invalidità inferiori al 10%.

2) Le parti convengono che i trattamenti connessi con i casi di infarto del miocardio o ictus cerebrale trovano applicazione per gli eventi determinatisi a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 1993 e dal 16 novembre 1995.

Art. 39

Ai redattori addetti ai servizi di cronaca, ai servizi sportivi nonché agli inviati e agli informatori politici e parlamentari viene riconosciuto il diritto ad una assicurazione integrativa a totale carico dell'azienda per i danni riportati in attività di servizio o per causa di servizio, anche in conseguenza di attentati, aggressioni, sommosse, scioperi, manifestazioni di piazza, atti teppistici.

Fatte salve le condizioni di miglior favore la polizza deve coprire i danni alle cose di proprietà del redattore interessato (con un massimale non inferiore ai 2/3 del loro valore fino alla concorrenza di 4 milioni) e la sua eventuale invalidità temporanea con una indennità giornaliera fino a lire 30.000 (€15,49).

Art. 40

I trattamenti previsti dal precedente art. 38 saranno corrisposti per i giornalisti professionisti e per i praticanti dall'INPGI sulla base di una convenzione con la FNSI.

Per il finanziamento dei trattamenti previsti dal precedente art. 38 e degli oneri connessi, si conviene che i datori di lavoro verseranno all'INPGI, con modalità analoghe a quelle previste per le assicurazioni sociali obbligatorie, un contributo mensile di lire 13.000 (€ 6,71) per ogni giornalista di cui allo stesso art. 38.

La misura di tale contributo potrà essere rivista in relazione a comprovate esigenze di gestione.

Per i ritardi, le omissioni e la disciplina contributiva in genere, valgono le norme in atto per le altre assicurazioni sociali gestite dall'Istituto.

Nel caso di rapporti plurimi il contributo mensile potrà essere ripartito tra le aziende interessate.

Art. 41

Per la valutazione delle invalidità e dei relativi gradi, nonché per la liquidazione delle indennità assicurate di cui al precedente art. 38, si applicano le tabelle e le norme del Regolamento di attuazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'INPGI d'intesa con la FNSI e sentita la FIEG.

All'INPGI sono altresì deferiti, in collaborazione con la FNSI, gli adempimenti che derivano dal presente articolo e dai precedenti artt. 38 e 40.

INVESTIMENTI ED INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

Art. 42

L'utilizzazione dei sistemi elettronici editoriali e di ogni altro supporto tecnologico da parte delle redazioni deve favorire lo sviluppo del pluralismo, il miglioramento della qualità dell'informazione e l'economicità di gestione delle imprese. Questi obiettivi devono essere realizzati, oltre che con l'ammodernamento degli impianti, anche attraverso l'adozione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro redazionale che favoriscano incrementi di produttività dell'impresa. Il processo di ammodernamento deve inoltre favorire la nascita di nuove iniziative, lo sviluppo della diffusione e l'ampliamento delle aree di mercato.

Investimenti

La FIEG e la FNSI procederanno annualmente all'esame dei programmi globali degli investimenti previsti nel settore a breve e medio termine.

Gli editori, anche tramite la FIEG, informeranno a livello nazionale, territoriale, aziendale e di gruppo gli organismi sindacali dei giornalisti su programmi che comportino iniziative editoriali - sia da parte di aziende esistenti che da parte di nuovi operatori del settore - la creazione di insediamenti produttivi, ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, utilizzazione del colore nei quotidiani, illustrando i criteri generali che li ispirano per quanto concerne la localizzazione, l'occupazione e la qualificazione professionale dei giornalisti.

L'utilizzazione dei sistemi editoriali, compreso il processo di videoimpaginazione, deve essere realizzata garantendo la professionalità del singolo giornalista, senza determinare impropria redistribuzione di mansioni con altre categorie e con il fine di valorizzare la qualità del prodotto redazionale inteso come opera intellettuale collettiva.

In particolare, deve essere garantito al corpo redazionale e - nell'ambito delle rispettive competenze - a ciascun giornalista e ai singoli settori l'accesso a tutta l'informazione che affluisce al sistema anche attraverso l'utilizzazione dei VDT nell'ambito dell'attività lavorativa.

Piani di trasformazione tecnologica

I piani di trasformazione tecnologica devono essere impostati con visione globale delle finalità che si vogliono raggiungere e contenere le necessarie indicazioni sull'organizzazione del lavoro redazionale. Programmi parziali di intervento per singoli settori redazionali devono essere motivati come tali e fornire indicazioni sui limiti di estensione successiva ad altri settori.

I piani presentati dall'azienda dovranno contenere precise indicazioni sulle scelte editoriali che sono a base del progetto, sull'impostazione tecnico-produttiva (anche in caso di utilizzo di servizi telematici e di banche dati) e sui criteri di organizzazione del lavoro ritenuti più rispondenti per la realizzazione del prodotto e per il miglioramento del suo livello qualitativo. In tal senso i piani debbono evidenziare le caratteristiche del sistema editoriale e i criteri della sua utilizzazione da parte della redazione centrale e delle redazioni decentrate, nonché le misure per garantire adeguate condizioni ambientali e la tutela della salute del giornalista.

Procedure e modalità di realizzazione dei piani.

Per l'introduzione e l'utilizzo dei sistemi editoriali o per la sostanziale trasformazione di quelli esistenti che non costituisca modifica od aggiornamento degli stessi si devono seguire le seguenti procedure:

1) L'azienda - con il necessario anticipo rispetto ai tempi della sua realizzazione - elabora il piano che consegnerà al comitato di redazione e alle organizzazioni sindacali territoriali. Copia del piano sarà trasmessa contestualmente alla FIEG che ne curerà l'inoltro alla FNSI. Nella preparazione del piano l'azienda potrà anche acquisire le indicazioni fornite da un gruppo di lavoro misto all'uopo costituito.

In presenza di nuove iniziative editoriali, e qualora non risulti istituito il comitato di redazione, l'esame del piano e la trattativa di cui ai successivi punti verrà effettuata con l'intervento dell'associazione territoriale di stampa.

2) Entro 15 giorni dalla presentazione del piano verrà avviata in sede aziendale con l'assistenza delle Organizzazioni nazionali su richiesta di una delle parti la trattativa fra editori, direttore e comitato di redazione per la definizione delle fasi di attuazione dello stesso con particolare riferimento alle nuove linee organizzative del lavoro giornalistico, anche per quanto riguarda il più efficace collegamento con le redazioni decentrate. In tale sede saranno altresì individuate le soluzioni ritenute più corrispondenti per quanto riguarda la dislocazione nei vari servizi dei terminali del sistema editoriale, di stampanti e/o di altre apparecchiature, avendo come riferimento l'efficienza organizzativa della redazione e la tutela della professionalità.

In particolare - e in relazione alle caratteristiche del sistema - saranno precisati gli strumenti attraverso i quali assicurare:

- a) la segretezza dei testi attraverso l'adozione di "chiavi di accesso" o la predisposizione di particolari zone di "memoria" o altri tipi di accorgimenti tecnici;
- b) la permanenza, in memoria, per almeno 72 ore di ogni testo con l'identificazione dell'autore e delle correzioni introdotte, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9;
- c) accessi di diverso livello agli archivi di servizio a seconda dei gradi di competenza;
- d) l'informazione preventiva sui programmi tipografici, in grado di interagire sul sistema editoriale;
- e) misure di salvaguardia per il mantenimento dei testi in memoria nei casi di guasti del sistema.

3) Qualora al livello aziendale insorgano contrasti sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo, le questioni, su iniziativa di una delle parti, potranno essere rimesse alla cognizione delle organizzazioni stipulanti per l'esame degli aspetti controversi.

Le organizzazioni nazionali dovranno esprimere il proprio parere sull'applicazione delle disposizioni contrattuali entro trenta giorni dall'inoltro della richiesta, decorsi i quali la procedura si intenderà conclusa e le parti aziendali riacquisiranno la propria iniziativa.

4) La fase di introduzione del sistema sarà obbligatoriamente preceduta da un periodo di addestramento professionale da realizzarsi, settore per settore o secondo le altre modalità concordate, nell'arco di tre mesi. Al termine di questo periodo inizierà la sperimentazione produttiva durante la quale si procederà agli eventuali adeguamenti o modifiche che si fossero dimostrati necessari sulla base delle esperienze maturate.

Sono a carico dell'editore le spese per i corsi di formazione ed addestramento dei redattori sull'utilizzo dei nuovi sistemi elettronici editoriali.

Qualora l'addestramento si svolga al di fuori del normale orario di lavoro il giornalista percepirà il trattamento straordinario contrattuale (art. 7). Sono altresì a carico dell'editore le spese per le visite, seminari e pubblicazioni specializzate per consultazione redazionale, utili all'ulteriore aggiornamento dei redattori sui nuovi sistemi di produzione.

L'editore, il direttore e i comitati di redazione concorderanno la nuova organizzazione del lavoro con l'obiettivo di determinare le scelte più opportune e gli organici adeguati per la realizzazione del programma indicato nel piano. Eventuali esuberanze di organico redazionale verranno risolte:

- a) mediante l'eliminazione delle prestazioni straordinarie;
- b) mediante l'utilizzo dell'avvicendamento normale dei giornalisti.

Nei casi in cui l'azienda intenda far ricorso agli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, si applicheranno le procedure del protocollo di "consultazione sindacale" allegato al presente contratto.

Utilizzo dei sistemi editoriali

Fermo il riferimento alle norme degli artt. 6, 22 e 34 - commi d) ed e) - il giornalista utilizzerà le nuove tecniche per svolgere la propria professione anche con la mobilità, nell'ambito delle redazioni centrali e decentrate.

Nella organizzazione del lavoro il singolo giornalista è pertanto impegnato ad utilizzare con le caratteristiche proprie della professione giornalistica, i nuovi mezzi tecnici per elaborare i testi redazionali, anche intervenendo sul materiale fornito dalle fonti di informazioni interne ed esterne all'azienda collegate in linea con il sistema editoriale e per concorrere, sulla base delle proprie prerogative professionali, alla fase di videoimpaginazione in modo che siano utilizzate con criteri adeguati le distinte mansioni dei giornalisti e dei poligrafici.

Nei casi in cui l'utilizzo del sistema editoriale preveda forme dirette di integrazione tra attività giornalistica e poligrafica, saranno istituite in sede aziendale, su richiesta delle parti, commissioni consultive paritetiche composte da rappresentanti della direzione aziendale e del C.d.R. alle quali saranno invitati a partecipare rappresentanti della componente poligrafica. Tali commissioni possono esprimere pareri sulle forme di sviluppo e di integrazione delle professionalità e procedere ad analisi sulle fasi di realizzazione dei piani.

Non è di competenza del giornalista digitare il materiale proveniente dall'esterno della redazione quali collaborazioni, corrispondenze, rubriche di servizio, o testi elaborati da altri redattori.

Non saranno inviati in produzione testi giornalistici che non siano stati preliminarmente esaminati dalla redazione secondo le specifiche competenze, qualifiche, mansioni e responsabilità.

Gli interventi sui testi - salvo quanto previsto dal primo comma dell'art. 9 - sono riservati alla sola redazione.

L'accesso alle memorie del sistema è riservato al corpo redazionale. Fanno eccezione a tale riserva i notiziari trasmessi dalle agenzie ed il materiale già pubblicato. Avranno inoltre accesso i tecnici addetti alla manutenzione del sistema.

Eventuali interventi, modifiche o integrazioni dei testi - nel rispetto delle vigenti norme contrattuali - possono essere effettuate esclusivamente dalla direzione responsabile del giornale, dai capi redattori, dai capi servizio e/o dai redattori, ciascuno per il settore di sua competenza.

L'utilizzazione delle tecnologie non deve essere un mezzo per valutare il rendimento del redattore, la sua produttività ed i tassi di errore. Sono, pertanto, esclusi programmi diretti ad individuare tali parametri.

La partecipazione del giornalista al processo di videoimpaginazione, anche al terminale del sistema dotato di caratteristiche adeguate, deve riguardare l'ideazione delle pagine e gli eventuali successivi interventi di verifica e/o modifica sulle pagine stesse connessi all'esercizio della sua professionalità. Restano invece di competenza dei lavoratori poligrafici gli interventi tecnico-produttivi resi necessari dalle caratteristiche del sistema.

Nelle aziende che editano periodici la videoimpaginazione è opera del redattore grafico. Le funzioni del redattore grafico sono quelle inerenti sia l'ideazione sia la progettazione e realizzazione delle pagine secondo i criteri tipici della sua professionalità. Restano invece di competenza dei lavoratori grafici gli interventi di carattere tecnico-produttivo. In ogni caso devono essere evitate duplicazioni di interventi operativi.

Per gli interventi al VDT su notizie di agenzia o per la stesura allo stesso VDT di articoli frutto di rielaborazione di agenzie, il redattore potrà avvalersi anche dei testi di agenzia riprodotti su carta.

Ambiente di lavoro e tutela della salute

La riconversione tecnica degli impianti e i nuovi sistemi di produzione devono essere realizzati in condizioni ambientali e di lavoro idonee allo svolgimento dell'attività redazionale.

È costituito su base paritetica un Osservatorio per lo studio dei problemi connessi alla prevenzione e alla tutela della salute ed integrità dei giornalisti in relazione all'uso dei sistemi elettronici editoriali. L'Osservatorio, organismo autonomo delle due Federazioni stipulanti, avrà sede presso la CASAGIT e potrà avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti dell'apparato tecnico della CASAGIT medesima e di altre strutture medico scientifiche esterne.

All'Osservatorio potrà essere demandato, su richiesta dell'azienda o del C.d.R., lo svolgimento di indagini sugli ambienti di lavoro e ricerche di carattere medico ed ergonomico onde acquisire indicazioni sugli interventi e le misure da adottare con particolare riferimento a coloro che in maniera prevalente operano stabilmente ai VDT e tenuto conto anche delle pause di fatto connesse alle caratteristiche proprie dell'espletamento dell'attività giornalistica.

All'Osservatorio verranno trasferite le intese aziendali relative alla materia di cui al presente paragrafo.

Per la prevenzione e la tutela della salute ed integrità dei giornalisti in relazione all'uso dei sistemi elettronici editoriali, editore e Comitato di redazione definiranno aziendali le modalità per la realizzazione - tenendo conto anche delle indicazioni fornite dall'Osservatorio permanente - delle visite mediche preventive all'installazione e all'utilizzazione dei nuovi impianti per tutti coloro che ne facciano uso, e di quelle successive.

L'azienda assumerà a proprio carico l'onere delle indagini preventive e di controllo concordate con le rappresentanze sindacali.

L'installazione di nuovi impianti sarà preceduta, dove necessario, dalla trasformazione degli ambienti di lavoro in modo da realizzare condizioni adeguate alle specifiche concordate.

I VDT in uso nelle redazioni saranno sottoposti annualmente a controllo antiradiazioni.

In caso di inidoneità comprovata da attestazione medica rilasciata da pubbliche strutture ospedaliere specializzate il redattore sarà esentato dall'uso dei VDT con salvaguardia della sua professionalità.

Le pause di fatto e i cambiamenti di attività connessi alle caratteristiche proprie dell'attività redazionale e che comportano nel corso di svolgimento dell'attività lavorativa interruzioni periodiche e ricorrenti della medesima, realizzano ed assolvono le prescrizioni di cui al titolo VI, art. 54 del Decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e ciò al di fuori dei tempi di attesa delle risposte da parte del sistema.

Nota a verbale

Le parti renderanno operativo l'Osservatorio per gli adempimenti previsti dall'articolo entro 90 giorni dalla data di stesura del presente contratto.

Teletrasmissioni in fac-simile

La teletrasmissione a distanza in fac-simile dei giornali quotidiani, o la teletrasmissione di parte di essi integrata nella sede in cui tale teletrasmissione arriva con l'inserimento di altre pagine di testo e pubblicità qui composte e che aggiunte alle pagine teletrasmesse formano un'edizione locale del medesimo quotidiano, possono essere attuate dalle aziende con la salvaguardia dei livelli occupazionali alle seguenti condizioni:

a) nelle aziende in cui la teletrasmissione ha luogo, sarà mantenuto il livello occupazionale precedente all'impiego della stessa (numero dei posti di lavoro);

b) nel caso che la trasmissione in fac-simile riguardi testate plurime o varie testate facenti capo ad uno stesso gruppo editoriale, il mantenimento dei livelli occupazionali dovrà essere salvaguardato sia dall'unità aziendale che trasmette, come da quella che riceve in fac-simile;

c) ogni qualvolta si intenda introdurre l'utilizzazione o una nuova o diversa utilizzazione della trasmissione in fac-simile le Federazioni stipulanti si incontreranno un mese prima della prevista entrata in funzione del nuovo sistema per esaminare i riflessi di tali innovazioni;

d) le parti contraenti si impegnano a incontrarsi almeno ogni sei mesi per verificare, attraverso i dati previdenziali di categoria, il movimento delle forze occupazionali del settore - a monte e a valle del processo produttivo - conseguente all'introduzione della trasmissione in fac-simile nell'intento che la teletrasmissione non danneggi i livelli occupazionali. Le Federazioni stipulanti si impegnano, nel caso in cui dall'esame di questi elementi risultassero sostanziali modificazioni di livelli occupazionali riferibili all'entrata in funzione del nuovo sistema, a proporre e realizzare congiuntamente iniziative capaci di sanare tali situazioni.

Nota a verbale

Si conferma che i riferimenti ai VDT previsti dai paragrafi «Utilizzo dei sistemi editoriali» e «Ambiente di lavoro e tutela della salute» comprendono anche i p.c. redazionali collegati o meno al sistema.

ECONOMIE DI GRUPPO ED INTERAZIENDALI (Sinergie editoriali)

Art. 43

L'utilizzazione plurima del materiale giornalistico (sinergie editoriali) realizzata anche con l'impiego di sistemi informatici e telematici da parte di testate (quotidiani, periodici, agenzie di informazione) appartenenti o comunque collegate a gruppi editoriali o consorzi di testate, deve essere diretta all'economicità delle gestioni, al recupero produttivo, allo sviluppo del pluralismo, al miglioramento della qualità dell'informazione, all'ampliamento della diffusione dei giornali e delle aree di mercato facilitando anche la nascita di nuove iniziative, in una prospettiva di tutela dell'occupazione ed avendo riguardo alla valorizzazione della professionalità giornalistica ed alle caratteristiche tipiche delle testate interessate.

Il programma di integrazione o di supporto del materiale giornalistico redazionale delle singole testate, impostato dai gruppi o aziende sulla base del piano editoriale alla cui definizione partecipano i direttori delle testate interessate, deve essere attuato, nel rispetto della piena autonomia dei direttori ai sensi dell'art. 6 e del ruolo attivo delle redazioni interessate, promuovendo la equilibrata valorizzazione delle risorse professionali.

In tal senso l'utilizzo del materiale messo a disposizione della redazione con il programma di integrazione o di supporto è stabilito dal direttore nell'esercizio dei propri poteri.

La redazione si avvarrà degli strumenti tecnico-professionali necessari ed idonei per eventuali interventi.

Ai giornalisti non potrà essere richiesta l'obbligatorietà di prestazioni multimediali esterne al settore della stampa e l'utilizzazione dei risultati dell'attività giornalistica deve essere effettuata esclusivamente nell'ambito

delle testate interessate ai programmi sinergici, per i quali non trova applicazione l'art. 14.

Il programma di integrazione o di supporto del materiale giornalistico sarà realizzato nel rispetto dell'autonomia professionale dei giornalisti secondo le specifiche legislative e del presente contratto.

I singoli piani relativi ai programmi di integrazione o di supporti - con i necessari riferimenti alla salvaguardia dell'occupazione nelle forme e con gli strumenti previsti dal contratto - saranno consegnati ai comitati di redazione e contestualmente trasmessi alla Fieg, alla Fnsi ed alle organizzazioni regionali.

Qualora al livello aziendale insorgano contrasti sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo, le questioni, su iniziativa di una delle parti, potranno essere rimesse alla cognizione delle organizzazioni stipulanti per l'esame degli aspetti controversi. Le organizzazioni nazionali dovranno esprimere il proprio parere sull'applicazione delle disposizioni contrattuali entro trenta giorni dall'inoltro della richiesta, decorsi i quali la procedura si intenderà conclusa e le parti aziendali riacquisiranno la propria iniziativa.

Inseriti separati o altre testate non prodotti dalla redazione possono essere diffusi in aggiunta alle normali edizioni dei quotidiani o dei periodici, nel rispetto delle prerogative del direttore di cui all'art. 6.

Per i trasferimenti ed i mutamenti di mansione dei giornalisti eventualmente necessari per l'attuazione dei piani troverà attuazione quanto disposto dall'art. 22.

Nei modi che saranno definiti in sede aziendale i giornalisti delle singole testate quotidiane o periodiche interessate a processi sinergici saranno posti nelle condizioni di conoscere l'utilizzazione finale della loro opera ferma restando la tutela prevista dall'art. 7 della legge 22.4.1941 n. 663.

Dichiarazione del Ministro del lavoro (30 luglio 1991)

Nei casi in cui il Ministero del Lavoro dovesse essere informato della sussistenza di un parere non unanime circa i piani sinergici, di cui all'art. 43 del contratto stipulato per i giornalisti tra FIEG e FNSI, il Ministro effettuerà un tentativo di mediazione, invitando le parti ad astenersi, in pendenza del tentativo, da scelte unilaterali o da azioni conflittuali.

Analogamente, il Ministro conferma la propria disponibilità a favorire il raggiungimento di un positivo accordo tra le parti ogni qualvolta si debbano affrontare ripercussioni negative sull'occupazione nel settore, che abbiano rilievo nazionale, a partire da quelle situazioni specificatamente individuate nell'art. 4 e nell'allegato D del citato contratto.

Naturalmente restano ferme le prerogative giuridiche delle parti.

RAPPORTO TRA INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Art. 44

Allo scopo di tutelare il diritto del pubblico a ricevere una corretta informazione, distinta e distinguibile dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli, i messaggi pubblicitari devono essere chiaramente individuabili come tali e quindi distinti, anche attraverso apposita indicazione, dai testi giornalistici.

Gli articoli elaborati dal giornalista nell'ambito della sua normale attività redazionale non possono essere utilizzati come materiale pubblicitario.

I testi elaborati dai giornalisti collaboratori dipendenti da uffici stampa o di pubbliche relazioni devono essere pubblicati facendo seguire alla firma l'indicazione dell'organizzazione cui l'autore del testo è addetto quando trattino argomenti riferiti all'attività principale dell'interessato.

I direttori nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 6, e considerate le peculiarità delle singole testate, sono garanti della correttezza e della qualità dell'informazione anche per quanto attiene il rapporto tra testo e pubblicità. A tal fine i direttori ricevono periodicamente i pareri dei comitati di redazione.

AGGIORNAMENTO CULTURALE PROFESSIONALE

Art. 45

Le parti, allo scopo di soddisfare l'esigenza di un costante aggiornamento culturale-professionale dei redattori, attraverso una regolamentazione concordata a livello aziendale, convengono quanto segue:

- le aziende, in relazione alle specifiche esigenze ed alle disponibilità, d'intesa con le direzioni e i comitati o fiduciari di redazione, avvieranno a tale scopo iniziative determinandone programma, durata, modalità di svolgimento e di partecipazione;

- ciascuna azienda favorirà la partecipazione di singoli giornalisti a corsi di aggiornamento, seminari, iniziative culturali-professionali attinenti le loro specifiche competenze previo parere del direttore sulla base di idonea documentazione; è rinviata alla sede aziendale la regolamentazione degli aspetti relativi ai periodi di permesso retribuito e di concorso alle spese;

- le Federazioni contraenti promuovono e organizzano, annualmente e congiuntamente - in collaborazione con gli organismi professionali - corsi nazionali o di aggiornamento culturale-professionale, stabilendone di volta in volta programmi, durata, modalità di partecipazione dei giornalisti e concorso delle aziende agli eventuali oneri. Le Federazioni medesime valuteranno periodicamente i risultati delle esperienze realizzate a livello aziendale in materia di aggiornamento professionale.

CONTRATTAZIONE AZIENDALE

Art. 46

La contrattazione aziendale ha durata quadriennale e non è sovrapponibile, per il principio dell'autonomia dei cicli negoziali, con quella di livello nazionale.

La contrattazione aziendale potrà svolgersi nell'ambito delle condizioni sotto indicate ed è caratterizzata dalla temporaneità di vigenza e dalla variabilità dei contenuti in relazione alle verifiche di consuntivo. Le erogazioni economiche del livello aziendale non possono riguardare aspetti retributivi ripetitivi di quelli propri del c.c.l.g. e sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di sviluppo delle professionalità ed altri elementi di competitività a disposizione delle aziende nonché ai risultati legati al positivo andamento economico dell'impresa nel periodo interessato compresi i margini di produttività che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di c.c.n.l.

Le parti aziendali concorderanno dei programmi e determineranno forme, tempi e altre clausole per le verifiche di consuntivo sui risultati conseguiti.

COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE, PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E COLLEGIO PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 47

Commissione paritetica nazionale.

È costituita una Commissione paritetica nazionale, formata da quattro rappresentanti della Federazione Editori e da quattro rappresentanti della Federazione Nazionale della Stampa, cui è demandata la gestione applicativa del contratto nazionale.

Procedure di conciliazione.

Qualora a livello aziendale dovesse verificarsi una difformità di interpretazione in merito alle norme del presente contratto che abbia rilievo collettivo, le parti aziendali, in caso di mancato raggiungimento di un accordo entro tre giorni, potranno consensualmente deferire la vertenza alla cognizione delle organizzazioni nazionali. Il tentativo dovrà essere esaurito nei tre giorni successivi.

Le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi a livello nazionale.

Durante lo svolgimento delle procedure concordate entro i limiti predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette.

Collegio per la conciliazione delle controversie.

E' costituito un Collegio a livello nazionale per la conciliazione delle vertenze individuali connesse al rapporto di lavoro, e sarà composto di tre membri di cui uno nominato dalla Fieg, uno dalla Fnsi ed uno, con funzioni di Presidente, nominato d'intesa tra la Fieg e la Fnsi.

Il Collegio avrà il compito di promuovere un tentativo di composizione delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo prima di adire le vie giudiziarie e ciò ai sensi dell'art. 410 C.P.C..

La parte, sia essa dipendente che datore di lavoro, interessata alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'organizzazione sindacale di appartenenza.

L'organizzazione sindacale deve, a sua volta, darne comunicazione all'altra parte interessata, all'organizzazione contrapposta ed al Collegio per la conciliazione per mezzo di lettera raccomandata.

Il Collegio di conciliazione convoca le parti per il tentativo obbligatorio di conciliazione entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'art. 412 bis C.P.C..

Nota a verbale

Le parti esamineranno entro 90 giorni dalla data di stesura del presente contratto la possibilità di stipula di polizza assicurativa generale per l'intero settore finalizzata alla copertura parziale dei danni conseguenti a responsabilità civile individuando criteri e limiti della relativa copertura.

OSSERVATORIO ANTI-SOPRUSO

Art. 48

E' costituita una Commissione mista di 2 rappresentanti per ciascuna Federazione incaricata di raccogliere e coordinare entro 90 giorni dalla data di stesura del presente contratto la documentazione (progetti di legge, esperienze contrattuali di altri settori) utile a fornire alle parti un quadro di riferimento sullo stato e l'evoluzione del fenomeno e ciò in vista di possibili determinazioni normative.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Art. 49

La Previdenza complementare nel settore giornalistico è disciplinata dal punto 6) dell'accordo 4 giugno 1998 (allegato I).

A decorrere dal 1° gennaio 2001 la quota di T.F.R. prevista dalla lettera C) del punto 6) dell'accordo 4 giugno 1998 è elevata al doppio

dell'ammontare annuo del contributo a carico del datore di lavoro. Tale elevazione non trova applicazione per i giornalisti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto antecedentemente alla data dell'11 aprile 2001.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 50

Fermi restando gli obblighi, i doveri e i diritti fissati dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, che regola la professione giornalistica e le relative competenze disciplinari dei Consigli dell'Ordine, il giornalista è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente contratto e delle norme di legge (artt. 2104, 2105 e 2106 C.C.).

In presenza di violazioni dei predetti obblighi l'azienda, fatto salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2104 e dall'art. 2106 C.C., potrà assumere, sentito il Direttore, in considerazione della gravità della violazione o della reiterazione della stessa, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- 1) *Rimprovero verbale*
Il rimprovero verbale si applica nelle ipotesi di lievi infrazioni e nelle ipotesi di inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 7 del contratto.
- 2) *Rimprovero scritto*
In caso di recidiva di violazione degli obblighi contrattuali e di legge ovvero per mancata comunicazione dell'assenza senza giustificato motivo.
- 3) *Multa*
Per gravi recidive delle violazioni di cui ai punti precedenti.
- 4) *Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni*
In considerazione della gravità e della recidività della violazione degli obblighi di legge e di specifici obblighi di contratto, ovvero per l'uso di strumenti aziendali per un lavoro estraneo all'attività dell'azienda, per il danneggiamento di notevole entità di materiale aziendale, per colpa grave.
- 5) *Licenziamento*
Il provvedimento del licenziamento potrà essere adottato in conformità con le disposizioni contenute nella legge 15.7.1966, n. 604 e per violazione dell'art. 8 del contratto.

TRATTENUTA DELLE QUOTE SINDACALI

E DELLA QUOTA DI SERVIZIO

Art. 51

Quote sindacali

Le aziende, in quanto espressamente delegate per iscritto dai singoli giornalisti, tratterranno sulla retribuzione mensile dei medesimi le quote sindacali destinate alle Associazioni regionali di stampa, nell'importo dalle stesse notificato.

Le aziende verseranno alle Associazioni destinatarie alla fine di ciascun mese le quote trattenute.

Quote di servizio

Le aziende in quanto espressamente delegate per iscritto dai singoli giornalisti tratterranno sulla retribuzione mensile dei medesimi l'aliquota dello 0,30% a titolo di quota di servizio per assistenza contrattuale a favore delle Organizzazioni Sindacali di categoria stipulanti e cioè la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e le Associazioni regionali di stampa.

La trattenuta di cui al precedente comma sarà versata dall'azienda alla CASAGIT.

VALIDITÀ E DURATA

Art. 52

Il presente contratto ha valore per il territorio della Repubblica Italiana. La disciplina collettiva ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva. In applicazione del protocollo governativo del 3 luglio 1993, che le parti recepiscono a tutti gli effetti della disciplina del lavoro del settore, il contratto fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha decorrenza dal 1° marzo 2001 e avrà validità fino al 28 febbraio 2005 per la parte normativa e fino al 28 febbraio 2003 per la parte retributiva.

Qualora non venisse disdetto da una delle parti contraenti con lettera raccomandata almeno cinque mesi prima della scadenza si intenderà rinnovato di anno in anno.

Allo scopo di evitare vacanza contrattuale le eventuali proposte di modifica dovranno essere presentate nello stesso termine al fine di consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della data di scadenza.

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

RETRIBUZIONE

Art. 1

Per «retribuzione» si intende quanto percepito dal giornalista quale corrispettivo per la sua prestazione, in forza di qualsiasi norma legislativa o contrattuale.

Note a verbale

1) In particolare fanno parte integrante della retribuzione, agli effetti previsti, le maggiorazioni corrisposte per il lavoro prestato in domenica, e - ove esistano dette maggiorazioni con carattere continuativo - per il giorno di riposo derivante dalla settimana corta, nonché, nel caso che siano state convenute a forfait, le maggiorazioni per il lavoro prestato con carattere di continuità oltre l'orario; di tali maggiorazioni va pertanto tenuto conto nella tredicesima mensilità, nell'indennità redazionale e relativa aggiunta, nel trattamento di fine rapporto e nell'indennità di mancato preavviso, nella retribuzione dovuta in periodo di ferie o - nel caso di mancato godimento - nella indennità compensativa, nella retribuzione dovuta per le festività infrasettimanali nonché in quella dovuta per permessi straordinari.

Il pagamento delle incidenze delle suddette maggiorazioni dovrà essere effettuato entro la fine di febbraio dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono secondo modalità concordate tra l'azienda e il comitato di redazione.

2) In considerazione delle caratteristiche della prestazione richiesta al giornalista in domenica, nelle festività infrasettimanali e, nei casi previsti, nel giorno di riposo derivante dalla settimana corta, le parti convengono che ove intervenissero modificazioni tali da escludere le prestazioni anzidette esamineranno preventivamente con l'azienda e con il corpo redazionale interessati gli effetti sul piano retributivo che potranno insorgere.

PREMIO STENOGRAFI

Art. 2

Qualora il servizio degli stenografi sia messo a profitto per ritrasmissioni l'editore corrisponderà un premio di merito.

ADEGUAMENTO SITUAZIONI IN ATTO

Art. 3

Le differenze tra i minimi di stipendio fissati con decorrenza 1° marzo 2001 dalle tabelle allegate al presente contratto e quelli in vigore al 30 settembre 1999 nonché le differenze fra i minimi di stipendio fissati con decorrenza 1° marzo 2002 e quelli in vigore al 28 febbraio 2002 devono essere riportate in cifra sugli stipendi di fatto.

Per i direttori, condirettori, vice direttori, la base del computo è costituita dai minimi di stipendio del caporedattore.

Senza pregiudizio per l'imputazione dei futuri aumenti contrattuali le differenze in questione - come quelle risultanti dal precedente contratto - non producono alcun effetto sugli accordi aziendali.

CASAGIT

Art. 4

1) Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1988, il contributo contrattuale di cui all'art. 21 del contratto sarà trasmesso dalle aziende per i giornalisti in attività di servizio e dall'INPGI per quelli pensionati, direttamente alla Cassa autonoma di previdenza e assistenza integrativa dei giornalisti italiani (CASAGIT), mediante versamento su conto corrente postale indicato dalla CASAGIT medesima o con le diverse modalità che fossero successivamente concordate con la FIEG e la FNSI.

Per la denuncia alla CASAGIT delle retribuzioni e delle relative trattenute per contributo contrattuale le aziende debbono valersi degli appositi moduli forniti dalla CASAGIT; tali moduli devono essere trasmessi alla CASAGIT entro 10 giorni dalla scadenza del relativo periodo di paga insieme con l'attestazione dell'avvenuto versamento degli importi trattenuti. Nei moduli da inviare alla CASAGIT dovranno risultare anche i nominativi dei praticanti e dei pubblicisti tenuti al versamento del contributo contrattuale, nonché le retribuzioni e le trattenute relative.

Fatti salvi i diritti di azione della CASAGIT, questa segnalerà alla FIEG, per gli interventi che intendesse promuovere, gli eventuali ritardi nei versamenti; uguale segnalazione sarà fatta in caso di ritardo o di mancato invio del modello di denuncia.

2) Con decorrenza dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991 le aziende provvederanno a versare alla CASAGIT un contributo pari allo 0,50% della retribuzione imponibile per ogni giornalista professionista dipendente ex artt. 1, 2 e 12 nonché per ogni praticante. Le condizioni, i criteri e le modalità di corresponsione del contributo risultano fissati dal protocollo di attuazione 28 maggio 1990 (Allegato H).

Note a verbale

1) Eventuali modifiche alle disposizioni riguardanti la denuncia e il versamento del contributo contrattuale che fossero concordate dalla FIEG, dalla FNSI e dalla CASAGIT, saranno comunicate alle aziende almeno quattro mesi prima dell'entrata in vigore di tali nuove disposizioni.

2) Le aziende in quanto espressamente delegate tramite la CASAGIT dai giornalisti di cui al secondo comma dell'art. 21 della vigente disciplina contrattuale con coniuge titolare di reddito proprio superiore agli importi annui stabiliti periodicamente dalla CASAGIT, tratterranno sulla retribuzione dei giornalisti medesimi un contributo aggiuntivo mensile nella misura definita e comunicata alle aziende dalla CASAGIT.

Le trattenute verranno operate a scadenze semestrali anticipate coincidenti con le retribuzioni di giugno e dicembre di ciascun anno.

Il contributo aggiuntivo sarà trasmesso dalle aziende direttamente alla CASAGIT, entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di paga e cioè entro il 10 luglio e il 10 gennaio con versamento separato effettuato sul medesimo conto corrente postale previsto per la corresponsione del contributo contrattuale.

Le aziende stesse, per la denuncia del contributo aggiuntivo, si avvarranno dei moduli forniti dalla CASAGIT e contenenti già le indicazioni degli importi da trattenere a ciascun dipendente.

FOTOCINEReporters

Art. 5

Il direttore è tenuto a rilasciare, ai fini dell'applicazione degli artt. 34 e 44 del D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, entro 30 giorni dalla richiesta dell'interessato, la documentazione occorrente ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei giornalisti ai fotocinereporters e ai telecineoperatori che prestano attività giornalistica.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Art. 6

A seguito dell'intervenuta cessazione del sistema di indicizzazione dei salari disposta dall'accordo 8 luglio 1993 (all. P) di recepimento del protocollo governativo del 21 luglio 1992, l'indennità di contingenza è corrisposta ai dipendenti giornalisti sulla base dei valori congelati in atto per il semestre novembre 1991/aprile 1992 e di seguito indicati per le rispettive qualifiche:

In servizio alla data del 30 novembre 1995

	Valore mens.
Direttore, Condirettore, Vice Direttore	1.187.372 €613,23
Capo redattore	1.148.223 €593,01
Vice capo redattore	1.135.170 €586,27

Capo servizio 1.126.687
€581,89

Vice capo servizio 1.116.594
€576,67

Redattore (+ 18 mesi
anz. profess.) 1.107.303
€571,87

Redattore 1^a nomina
(- 18 mesi anz. profess.) 1.076.340
€555,88

Praticante dopo 12
mesi di servizio 1.052.913
€543,78

Praticante dopo 3
mesi di servizio 1.041.876
€538,08

Praticante con meno
di 3 mesi di servizio 1.029.488
€531,69

Assunti dal 1° dicembre 1995

Direttore, Condirettore,
Vice Direttore Valore mens.
1.187.372
€613,23

Capo redattore 1.148.223
€593,01

Vice capo redattore 1.135.170
€586,27

Capo servizio 1.126.687
€581,89

Vice capo servizio 1.116.594
€576,67

Redattore con oltre
30 mesi di anzianità

professionale	1.107.303 €571,87
Redattore di 1 ^a nomina con meno di 30 mesi di anzianità professionale	1.076.340 €555,88
Praticante dopo 12 mesi di servizio	1.052.913 €543,78
Praticante con meno di 12 mesi di servizio	1.029.488 €531,69
Praticante in formazione	1.029.488 €531,69

Per quanto riguarda i problemi generali di soluzione dell'istituto, si fa rinvio, come per il passato, agli accordi che saranno assunti dalle parti sociali eventualmente con l'intervento del Governo.

Art. 7

1) La FIEG e la FNSI costituiranno una Commissione Paritetica composta di 4 membri per porre allo studio la revisione del testo contrattuale al fine di facilitarne nell'identità di contenuto la migliore lettura ed agibilità.

2) Nel confermare quanto disposto dagli articoli 1, 8, 9, 10 e 14 del presente contratto, la Fieg e la Fnsi convengono sulla necessità che, nell'ambito della tutela del diritto d'autore, siano individuati strumenti, anche di natura legislativa, tesi a garantire la regolamentazione del diritto d'autore nel settore dell'informazione, anche sulla scorta delle determinazioni che vanno delineandosi nelle sedi istituzionali europee (Parlamento e Commissione) ed italiane.

In particolare, in relazione alla reprografia cartacea ed elettronica ed alle nuove condizioni che si stanno determinando con l'espansione delle tecnologie digitali, che interessano sia i giornalisti sia gli editori, le parti concordano sulla necessità di una regolamentazione delle utilizzazioni seconde dei prodotti e degli elaborati giornalistici operate da terzi, i cui proventi andranno ridistribuiti, qualsiasi siano la procedura giuridico-legislativa adottata (cosiddetta copia privata, accordo collettivo, legge ad hoc, eccetera) ed il mezzo della rilevazione e raccolta (attraverso la SIAE o altro ente), secondo i criteri che saranno definiti dalle parti.

Dichiarazione a verbale

In merito al superminimo da corrispondersi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12, si ritiene opportuno chiarire che chi, pur avendo un superminimo, venga chiamato a prestare la sua opera anche per altra testata per la quale non abbia mai precedentemente lavorato, potrà invocare, nei confronti del nuovo maggior lavoro, l'applicazione della predetta disposizione.

**TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO
PER I GIORNALISTI IN SERVIZIO ALLA DATA
DEL 30 NOVEMBRE '95 (art.11)**

	Param.	Minimo marzo 2.001	Minimo marzo 2.002
Capo redattore	127,03	3.929.977 € 2.029,66	4.082.627 € 2.108,50
Vice capo redattore	117,88	3.646.873 € 1.883,45	3.788.470 € 1.956,58
Capo servizio	112,72	3.487.338 € 1.801,06	3.622.707 € 1.870,97
Vice capo servizio	105,95	3.278.007 € 1.692,95	3.405.203 € 1.758,64
Redattore (oltre 18 mesi anz. prof.)	100,00	3.093.889 € 1.597,86	3.213.889 € 1.659,84
Redattore 1 ^a nomina (-18 mesi anz. prof.)	80,11	2.478.798 € 1.280,19	2.574.792 € 1.329,77

**TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO
PER I GIORNALISTI PROFESSIONISTI
ASSUNTI DAL 1° DICEMBRE '95 (art.11)**

	Param.	Minimo marzo 2.001	Minimo marzo 2.002
Capo redattore	127,03	3.929.977 € 2.029,66	4.082.627 € 2.108,50
Vice capo redattore	117,88	3.646.873 € 1.883,45	3.788.470 € 1.956,58
Capo servizio	112,72	3.487.338 € 1.801,06	3.622.707 € 1.870,97
Vice capo servizio	105,95	3.278.007 € 1.692,95	3.405.203 € 1.758,64
Redattore (oltre 30 mesi anz. prof.)	100,00	3.093.889 € 1.597,86	3.213.889 € 1.659,84
Redattore 1 nomina (-30 mesi anz. prof.)	71,71	2.218.747 € 1.145,89	2.304.589 € 1.190,22

**TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO
PER I GIORNALISTI PRATICANTI
IN SERVIZIO ALLA DATA
DEL 30 NOVEMBRE '95**

	Param.	Minimo marzo 2.001	Minimo marzo 2.002
Praticante dopo 12 mesi servizio	65,01	2.011.568 € 1.038,89	2.089.321 € 1.079,04
Praticante dopo 3 mesi servizio	57,85	1.790.248 € 924,59	1.859.361 € 960,28
Praticante fino a 3 mesi servizio	49,91	1.544.645 € 797,74	1.604.169 € 828,48

**TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO
PER I GIORNALISTI PRATICANTI
ASSUNTI DAL 1° DICEMBRE '95**

	Param.	Minimo marzo 2.001	Minimo marzo 2.002
Praticante dopo 12 mesi servizio	58,20	1.801.006 € 930,14	1.870.539 € 966,05
Praticante meno 12 mesi servizio	35,87	1.110.305 € 573,42	1.152.872 € 595,41
Praticante in formazione	35,87	1.110.305 € 573,42	1.152.872 € 595,41

**A) TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE
PER I COLLABORATORI FISSI (art.2)**

	Minimo marz.2001	Minimo marz.2002
Per almeno due collaborazioni al mese limitatamente agli addetti ai periodici	172.416 €89,05	179.148 €92,52
Per almeno 4 collaborazioni al mese	349.610 €180,56	363.260 €187,61
Per almeno 8 collaborazioni al mese	697.358 €360,16	724.586 €374,22

**B) TABELLA DEI MINIMI
DI RETRIBUZIONE PER
I CORRISPONDENTI
DI CUI ALL'ART.12**

	Minimo marz.2001	Minimo marz.2002
a)	1.045.105 €539,75	1.085.911 €560,83
b)	697.358 €360,16	724.586 €374,22
c)	574.278 €296,59	596.700 €308,17
d)	315.125 €162,75	327.429 €169,10

**C - TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE PER I PUBBLICISTI CHE
OPERANO NELLE REDAZIONI DECENTRATE O NEGLI UFFICI DI
CORRISPONDENZA (CON ORARIO DI 24 ORE A SETTIMANA)**

Minimo marz.2001	Minimo marz.2002
1.875.062 €968,39	1.948.273 €1.006,20

RADIOTELEVISIONI LOCALI

Tra la FIEG e la FNSI si conviene quanto segue:

1) Il presente protocollo si applica ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti dipendenti da aziende editrici di quotidiani, periodici ed agenzie di informazioni quotidiane per la stampa le quali producano servizi di informazione destinati ad emittenti radiotelevisive di ambito locale. Per servizi di informazione si intendono quelli afferenti la peculiare prestazione giornalistica.

2) L'editore che produca tali servizi informativi potrà a tal fine impiegare i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti che operano nelle redazioni centrali e decentrate della azienda assegnandoli, con il consenso dell'interessato, a tali specifiche mansioni. Per l'espletamento di tutte le mansioni redazionali loro affidate in modo continuativo nell'ambito dei servizi informativi di cui sopra ai giornalisti verrà applicato il trattamento economico e normativo previsto dal C.N.L.G.

3) Ai giornalisti di cui agli artt. 1, 2, 12, 35 e 36 dipendenti dall'editore, ai quali siano richieste collaborazioni occasionali al di fuori delle normali prestazioni e destinate esclusivamente ai servizi informativi di cui al punto 2) è dovuto in aggiunta alla retribuzione mensile un compenso non inferiore a L. 20.000 (€10,33) per ciascun servizio.

4) L'utilizzazione occasionale per i fini di cui al punto 2) di servizi già prodotti per il giornale ma ulteriormente elaborati dallo stesso giornalista con i criteri dell'informazione radioteletrasmessa dà diritto ad un compenso unitario non inferiore a L. 12.000 (€6,20).

5) L'utilizzazione occasionale per i fini di cui al punto 2) di notizie già prodotte per il giornale ma ulteriormente elaborate dallo stesso giornalista in forma breve con i criteri dell'informazione radioteletrasmessa dà diritto ad un compenso unitario non inferiore a L. 5.000 (€2,58).

6) Qualora l'utilizzazione delle prestazioni fornite secondo le modalità indicate ai punti 4) e 5) sia sistematica, a richiesta dell'editore, e con il consenso dell'interessato, sarà corrisposto al giornalista un compenso forfettario almeno pari al 14% del minimo di stipendio tabellare del redattore ordinario.

7) Qualora l'utilizzazione delle prestazioni dei corrispondenti, professionisti e pubblicisti regolati dall'art. 12, fornite secondo le modalità di cui ai punti 4) e 5) sia sistematica sarà corrisposto un compenso forfettario almeno pari al 40% della paga tabellare riferita alla fascia territoriale di assegnazione.

8) Se in costanza di rapporto il compenso di cui ai precedenti punti 6) e 7) viene a cessare su richiesta di una delle due parti, si applica, per quanto di competenza, il terzo comma dell'art. 29.

9) L'editore darà preventiva informazione al comitato di redazione dell'eventuale collegamento con emittenti, illustrandone globalmente il progetto. Tale progetto sarà accompagnato da una proposta articolata

riguardante l'organico dei redattori addetti a tempo pieno ai servizi informativi dell'emittente e l'utilizzazione delle prestazioni dei redattori, dei collaboratori e dei corrispondenti.

10) Il giornalista non può essere impegnato continuativamente o occasionalmente per i servizi giornalistici dell'emittente radiotelevisiva senza il suo consenso. Nessuna alterazione del rapporto di lavoro potrà derivare per cause conseguenti alla cessazione o ad altri eventi che riguardino l'emittente.

11) L'utilizzazione sistematica od occasionale di servizi o notizie prodotti per il giornale è consentita e disciplinata solamente secondo le norme di cui al presente protocollo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA FIEG/FNSI
SUI MINORI ED I SOGGETTI DEBOLI

Ai fini di sviluppare un'informazione sui minori e sui soggetti deboli più funzionale alla crescita civile del nostro paese, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e la Federazione Italiana Editori Giornali, confermano che l'informazione deve riconoscere e rispettare i principi sanciti dalla Convenzione Onu del 1989 sui diritti del bambino e richiamano le specifiche normative previste dal codice di procedura penale a tutela dei minori.

PROTOCOLLO DI CONSULTAZIONE SINDACALE

1) Nei casi di crisi aziendale per i quali l'azienda intenda anche richiedere l'applicazione delle norme di cui all'art. 35 della legge n. 416/1981, l'editore, salvo i casi di cessazione di attività, presenterà al comitato di redazione, nonché tramite la FIEG alla FNSI, il piano di ristrutturazione che sarà finalizzato al risanamento economico, all'avvio di una gestione equilibrata ed a prospettive di consolidamento e sviluppo dell'iniziativa editoriale e preciserà le cause che determinano la contrazione lavorativa, l'entità e la durata prevedibili di tale contrazione ed il numero dei giornalisti interessati.

Il piano di ristrutturazione dovrà contenere indicazioni sul tipo di crisi aziendale con particolare riferimento all'andamento economico dell'azienda in base ai dati di bilancio approvati.

La presentazione del piano costituisce adempimento all'onere di comunicazione previsto dall'art. 5 (quarto comma) della legge n. 164 del 20 maggio 1975.

2) Su richiesta di una delle parti, l'editore, il direttore ed il comitato di redazione - assistito dall'organizzazione sindacale - procederanno ad un esame congiunto della situazione per definire la nuova organizzazione del lavoro redazionale, in relazione alle sue esigenze qualitative e quantitative, e le necessità di organico ad essa conseguenti.

3) In rapporto alle eccedenze occupazionali risultanti le parti verificheranno, nell'ordine, le possibilità di applicazione dell'art. 33 del c.n.l.g. e di attivazione dei prepensionamenti ai sensi dell'art. 37 della legge 416/1981 (con particolare riferimento al 1° e 2° comma), nonché le occasioni di mobilità nell'ambito di altre testate pubblicate dalla stessa azienda editoriale.

4) È di competenza del direttore, tenute presenti le esigenze aziendali e sentite le osservazioni del comitato di redazione, procedere alla composizione del nuovo organico di cui ai punti 1, 2 e 3 individuando i giornalisti per i quali l'azienda richiederà l'applicazione della Cassa Integrazione Guadagni (CIGS). Il direttore comunicherà i criteri in base ai quali ha proceduto alla suddetta individuazione.

5) La procedura di consultazione dovrà esaurirsi, salvo diverso accordo tra le parti, entro 25 giorni dalla data di richiesta di attivazione.

La domanda dell'azienda per l'intervento della CIG sarà inviata, per conoscenza, anche all'INPGI.

6) Salvo oggettivi motivi di impedimento l'azienda anticiperà ai giornalisti posti in CIG il trattamento di integrazione salariale durante il periodo di definizione delle procedure amministrative, procedendo al recupero delle somme anticipate in sede di conguaglio contributivo con l'INPGI una volta emanato il provvedimento di ammissione in CIG.

7) L'azienda e la direzione sono tenute ad informare trimestralmente gli organismi sindacali sulle fasi di realizzazione del piano di ristrutturazione, riequilibrio e sviluppo.

8) Nel periodo di applicazione dell'art. 35 della legge n. 416 l'azienda editoriale, su proposta del direttore, richiamerà in servizio i giornalisti posti in CIG per sopperire alle esigenze di servizio ed in tutti i casi in cui si manifesti la necessità di reintegrare l'organico o di adeguarlo a nuove esigenze o alla realizzazione di iniziative di sviluppo. Nello stesso periodo l'azienda non può procedere all'effettuazione di stages per borsisti allievi nonché ad assunzioni di giornalisti o praticanti; eventuali deroghe per le assunzioni - limitatamente ai casi di dimostrata necessità connessi con la funzionalità dei servizi redazionali o per acquisire specifici apporti professionali - devono essere precedute dalla consultazione tra il direttore ed il comitato di redazione sui motivi che le giustificano e comunicate alla Commissione paritetica di cui all'art. 4 del contratto.

9) Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti e qualora motivi tecnici organizzativi lo consentano, in sede aziendale potrà essere esaminato il ricorso ai contratti di solidarietà. Tale ricorso dovrà comunque essere limitato ai giornalisti delle testate investite dello stato di crisi di cui al punto 1.

Nota a verbale

Quanto disposto dal comma 2 del punto 1 trova applicazione a decorrere dal novembre 1996.

VERBALE DI INTERPRETAZIONE
(con modifiche conseguenti alla rinnovazione
contrattuale dell'11 aprile 2001)

Il giorno 26 novembre 1986 in Roma si sono incontrati

la Federazione Italiana Editori Giornali

e

la Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

Le parti, richiamato il verbale della riunione dell'11 novembre 1985 e le tematiche che in quella occasione sono state oggetto di particolare approfondito esame hanno espresso sulle stesse il seguente comune e congiunto parere interpretativo, a conferma del reciproco impegno per una corretta applicazione dell'art. 42:

1) Procedure per la presentazione e l'esame in sede nazionale dei piani editoriali ai fini della valutazione di conformità alle norme contrattuali.

La presentazione e la notifica agli organismi sindacali dei piani editoriali devono avvenire con il necessario anticipo rispetto ai tempi della loro realizzazione.

I piani predisposti dall'azienda devono evidenziare: obiettivi, motivazione e tipo della ristrutturazione tecnologica e relativi investimenti; caratteristiche e programmi del sistema editoriale adottato; fasi di attuazione e tempi di realizzazione; conseguente definizione della struttura del prodotto con particolare riferimento ai contenuti ed alla foliazione; inoltre, specificatamente per le agenzie di stampa, reti, orari di trasmissione nonché realizzazione di eventuali archivi, banche dati e relative iniziative commerciali; articolazione degli uffici di corrispondenza e delle redazioni decentrate.

Il piano, inoltre, dovrà contenere le necessarie indicazioni sull'organizzazione del lavoro redazionale, nel rispetto delle facoltà e competenze del Direttore. L'organizzazione del lavoro redazionale e le garanzie di tutela della professionalità giornalistica e del carattere di opera intellettuale collettiva del prodotto redazionale, costituiranno specifica valutazione nelle fasi di confronto sindacale contrattualmente previste anche ai fini della determinazione del giudizio di conformità del piano alla normativa contrattuale a livello delle parti nazionali.

2) Completezza dell'informazione sulle potenzialità del sistema e sui programmi attivabili.

A) Oltre alla indicazione del tipo di sistema prescelto, i piani dovranno precisare caratteristiche e capacità operative dello stesso nonché contenere una analitica descrizione su come si intende far utilizzare il sistema stesso dalla redazione centrale e da quelle decentrate; per queste ultime sarà messo in evidenza come si realizza l'afflusso del

materiale giornalistico, la sua trasmissione alla sede centrale, le capacità e modalità di dialogo fra redazione centrale e periferiche (redazioni decentrate - uffici di corrispondenza).

- B) In relazione al disposto contrattuale che garantisce a ciascun giornalista ed ai singoli settori nell'ambito delle rispettive competenze, l'accesso a tutta l'informazione che, con ogni mezzo, affluisce al sistema, i piani dovranno evidenziare i progetti che le aziende, anche tenuto conto dell'evoluzione delle tecnologie, intendono realizzare per assicurare nell'ambito del sistema l'interazione del flusso informativo tra la redazione centrale e le redazioni decentrate, ai fini dello sviluppo editoriale, del miglioramento della qualità del prodotto e dell'arricchimento della professionalità dei giornalisti.
- C) I sistemi editoriali non devono contenere programmi diretti ad individuare parametri valutativi del rendimento produttivo e tassi di errore del redattore; i programmi del sistema non devono, in ogni caso, essere utilizzati anche ai suddetti fini. Esplicito impegno in tal senso deve essere contenuto nei piani editoriali.

3) Segretezza dei testi, degli archivi del sistema e delle memorie riservate e loro tutela anche in relazione agli interventi del personale tecnico.

Si riafferma il principio contrattuale dell'inviolabilità della sfera soggettivo-professionale del giornalista in presenza di supporti tecnici potenzialmente idonei ad incidere su di essa; tale principio è posto anche a tutela del patrimonio aziendale di cui il definitivo elaborato giornalistico costituisce elemento essenziale. In tal senso - nel confronto a livello aziendale per l'attuazione del piano - potranno essere concordate tra le parti misure dirette a favorire la concreta applicazione di tale principio.

I piani per l'utilizzazione dei sistemi editoriali - considerato che l'accesso alla memoria del sistema stesso è riservato al corpo redazionale - debbono espressamente prevedere:

- procedure, metodologie ed accorgimenti tecnici atti a tutelare l'autonomia e le competenze proprie della professione giornalistica, nonché la segretezza dei testi fino al momento in cui il giornalista li mette a disposizione, secondo i gradi di competenza, della struttura redazionale;

- la permanenza in memoria per almeno 72 ore dalla pubblicazione (o per il maggior tempo richiesto dal tipo di pubblicazione) di ogni testo memorizzato con l'indicazione dell'autore, delle eventuali successive correzioni o modifiche e dell'autore delle medesime;

- l'informazione preventiva sui programmi tipografici in grado di interagire con il sistema editoriale, interazione che, comunque, non deve consentire l'accesso alla memoria ed agli archivi redazionali o personali né funzioni di controllo sullo stato del lavoro redazionale.

I piani, inoltre, devono prevedere procedure sull'intervento dei tecnici addetti alla manutenzione del sistema sugli archivi personali, idonee - in ogni caso - a consentire al giornalista interessato la tempestiva cognizione del motivo, giorno ed ora dell'intervento stesso.

Nell'ambito delle garanzie per l'inviolabilità della sfera soggettivo-professionale del giornalista, questi deve utilizzare la zona di memoria a lui riservata per la elaborazione e l'archiviazione di materiale giornalistico o comunque attinente la professione.

4) Verifica, nelle sedi contrattualmente previste, della corrispondenza tra i piani approvati e la loro attuazione nonché dei sistemi utilizzati.

Le fasi procedurali per la verifica di conformità previste dal contratto sono:

- A) elaborazione e formulazione del piano editoriale da parte dell'azienda che, in vista dei successivi confronti, potrà valersi delle indicazioni del gruppo misto (azienda e redazione) previsto dal C.n.l.g.; trasmissione del piano agli organismi sindacali aziendali, territoriali e nazionali (FIEG ed FNSI);
- B) trattativa aziendale sui temi fissati dalle norme contrattuali (art. 42 - Piani di trasformazione tecnologica, 2° comma) per la realizzazione del piano restando vincolate le parti aziendali a deferire all'esame delle organizzazioni nazionali le questioni eventualmente insolute;
- C) introduzione del sistema, previ il necessario addestramento professionale e l'attivazione della sperimentazione produttiva, che dovranno riguardare, anche se gradualmente, tutti i settori redazionali interessati.

La procedura - nelle fasi sopra descritte - deve essere espletata, oltre che per i processi di ristrutturazione o riconversione tecnologica, per le nuove iniziative che adottino i sistemi editoriali, nonché per la sostanziale trasformazione dei sistemi editoriali esistenti che non costituisca modifica o aggiornamento degli stessi.

5) Realizzazione delle norme in materia di ambiente e tutela della salute.

L'istituzione del gruppo di lavoro misto, prevista dal 1° comma dell'art. 42 - tutela sanitaria - è obbligatoria; essa costituisce supporto indispensabile per la soluzione dei problemi connessi alla realizzazione di condizioni ambientali e di lavoro idonee all'attività redazionale in vista dell'utilizzazione delle nuove tecniche di produzione.

Le soluzioni concordate dall'azienda e dal C.d.R. a seguito dell'attività del gruppo di lavoro, debbono essere realizzate prima dell'attivazione, anche in via sperimentale-produttiva, dei nuovi impianti tecnologici.

Per gli aspetti attinenti la prevenzione e la tutela della salute ed integrità dei giornalisti in relazione all'uso dei sistemi elettronici editoriali sarà definita con accordi aziendali l'attuazione di tutte le idonee ed adeguate misure (visite ed esami preventivi, visite ed esami di controllo successivi e periodici; valutazioni ergonomiche ed ambientali).

L'onere delle indagini preventive e di controllo concordate è posto a carico dell'azienda.

Eventuali inidoneità fisiche, attestate come stabilito dalla norma contrattuale, esonerano il redattore interessato dall'uso del VDT e non possono costituire motivo di penalizzazione della professionalità.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE ITALIANA
EDITORI GIORNALI

FEDERAZIONE NAZIONALE
STAMPA ITALIANA

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 5 giugno 1986 presso la sede della FIEG si sono incontrati la Federazione Italiana Editori Giornali, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e l'Associazione della Stampa Romana per l'esame degli effetti prodotti dal D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792 sulla disciplina contrattuale giornalistica e sull'accordo 31 maggio 1963.

Le parti preso atto che

- il D.P.R. n. 792/1985 ha tra l'altro ripristinato, limitatamente al Comune di Roma, la festività del 29 giugno (SS. Pietro e Paolo); l'accordo 31 maggio 1963 aveva spostato al 24 giugno (S. Giovanni Battista) la festività del Santo Patrono di Roma (SS. Pietro e Paolo);

considerato che

a seguito dell'emanazione del D.P.R. n. 795/1985 ed a quanto previsto dall'accordo 31 maggio 1963, si determinerebbero trattamenti sperequati fra i giornalisti occupati nel Comune di Roma ed i giornalisti occupati nel restante territorio nazionale

hanno convenuto quanto segue:

1) Regime retributivo speciale per attività lavorativa prestata il 24 giugno (S. Giovanni Battista).

A decorrere dall'anno 1986 ai giornalisti occupati nel Comune di Roma che prestino attività lavorativa nella suddetta giornata, verrà corrisposto in aggiunta alla retribuzione mensile 1/26 della stessa, trovando quindi applicazione nei loro confronti la normativa di cui ai tre ultimi commi del paragrafo «giorni festivi» ed al terzo comma del paragrafo «riposo settimanale e lavoro domenicale» dell'art. 19 del contratto nazionale di lavoro giornalistico.

2) Festività del 29 giugno (SS. Pietro e Paolo)

È ripristinato con decorrenza dall'anno 1986 e limitatamente al Comune di Roma, il carattere di festività infrasettimanale della suddetta giornata con relativa applicazione degli effetti economici e normativi previsti dalla disciplina contrattuale giornalistica del 5 maggio 1985 per le festività infrasettimanali. La suddetta giornata cessa di essere considerata ex festività agli effetti economici e normativi del contratto, limitatamente al Comune di Roma.

3) L'accordo 31 maggio 1963 è abolito e sostituito dal presente accordo con decorrenza dall'anno 1986.
Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE ITALIANA
EDITORI GIORNALI

FEDERAZIONE NAZIONALE
STAMPA ITALIANA

ACCORDO PER PRESTAZIONI
PREVIDENZIALI INTEGRATIVE

Addì 15 luglio 1985 in Roma

tra

la Federazione Italiana Editori Giornali rappresentata dal Presidente Dr. Giovanni Giovannini, dal Presidente della delegazione sindacale Prof. Paolo De Palma, dal Dr. Sebastiano Sortino e dall'Avv. Giancarlo Zingoni, l'Associazione Sindacale Intersind con la partecipazione della RAI-Radiotelevisione Italiana

e

la Federazione Nazionale della Stampa Italiana rappresentata dal Presidente Miriam Mafai e dal Segretario Nazionale Sergio Borsi, per la Commissione contrattuale, assistiti da Lorenzo Pozzo e da Giancarlo Tartaglia;

premesso

che le parti intendono costituire una forma autonoma di prestazioni integrative previdenziali per i giornalisti professionisti e risolvere anche i problemi relativi alla definitiva sistemazione del «regime transitorio» di cui al secondo comma della nota a verbale dell'art. 27 del contratto nazionale di lavoro giornalistico 8 luglio 1982,

si conviene quanto segue:

Art. 1

I giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dagli artt. 1, 2, 12 del contratto nazionale di lavoro giornalistico ed iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.) hanno diritto al trattamento previdenziale integrativo previsto dal presente accordo ed alimentato con contributi contrattuali posti a carico dei datori di lavoro.

Art. 2

Il trattamento previsto dal precedente art. 1 sarà corrisposto - mediante una gestione speciale - dall'I.N.P.G.I. sulla base di una convenzione con le parti firmatarie del presente accordo.

Le organizzazioni sottoscrittenti costituiscono una commissione tecnica composta da due rappresentanti per ogni organizzazione con la funzione di esaminare le questioni relative all'applicazione ed interpretazione del

presente accordo e per esprimere, sulla base dei dati forniti dall'I.N.P.G.I., il proprio parere sull'andamento economico della gestione. La commissione investirà le organizzazioni sottoscriventi di tutte le questioni che richiedano modificazioni, integrazioni o abrogazioni di norme del presente accordo.

Art. 3

A decorrere dal 1° dicembre 1985 i giornalisti di cui all'art. 1 del presente accordo hanno diritto all'accantonamento presso la speciale gestione dell'I.N.P.G.I. di un capitale in occasione di:

- a) risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del primo, terzo e quarto comma dell'art. 33 del c.n.l.g.;
- b) dimissioni dopo almeno quindici anni di servizio presso la stessa azienda;
- c) dimissioni dopo almeno dieci anni di servizio presso la stessa azienda avendo superato il 55° anno di età;
- d) risoluzione del rapporto per decesso quando sussista il diritto alla pensione per i superstiti previsti dal Regolamento dell'I.N.P.G.I.

Art. 4

Il capitale di cui al precedente art. 3 è pari a sette mensilità di retribuzione, calcolata con i criteri di cui all'art. 2121 C.C., sulla retribuzione denunciata dall'azienda all'I.N.P.G.I. ai fini contributivi nel mese antecedente la risoluzione del rapporto di lavoro. La suddetta misura è aumentata di una mensilità per i giornalisti aventi la qualifica di capo-servizio o equiparata, di tre mensilità se aventi quella di redattore capo, corrispondente da Roma e capo dell'ufficio romano di corrispondenza, di sei mensilità se aventi quella di direttore, condirettore, vicedirettore. Tutte le anzidette misure sono aumentate di una mensilità se il giornalista, al momento della risoluzione del rapporto, ha un'anzianità di servizio presso la stessa azienda di almeno 20 anni.

Per i giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di corrispondenza ai sensi dall'art. 12 del c.n.l.g. il capitale di cui al precedente art. 3 è pari a tre mensilità.

Art. 5

L'accantonamento come sopra determinato può essere liquidato, su domanda dell'interessato - quando questi abbia chiesto il trattamento di pensione - o in forma di rendita vitalizia integrativa del trattamento di pensione corrisposto dall'I.N.P.G.I. o mediante erogazione del capitale. Il capitale accantonato viene rivalutato in ragione della variazione intervenuta nell'indice del costo della vita calcolata dall'Istat fra l'anno della risoluzione del rapporto di lavoro e quello precedente il pensionamento.

Per il calcolo della rendita vitalizia e per la sua rivalutazione annuale si applicano le tabelle e le norme del Regolamento di attuazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'I.N.P.G.I. previo parere delle parti firmatarie del presente accordo.

In caso di decesso del giornalista la rendita o il capitale sono corrisposti ai superstiti previsti dal Regolamento dell'I.N.P.G.I.; in mancanza di tali

superstiti il capitale già accantonato per precedenti risoluzioni di rapporto sarà devoluto secondo le norme dell'art. 2122 del Codice Civile.

Art. 6

Per il finanziamento dei trattamenti previsti dal precedente art. 3 e seguenti del presente accordo, nonché degli oneri connessi, i datori di lavoro verseranno all'I.N.P.G.I., con le stesse modalità previste per le assicurazioni sociali obbligatorie, un contributo mensile pari all'1% delle retribuzioni corrisposte ai giornalisti dipendenti a tempo indeterminato di cui al precedente art. 1, da calcolarsi sulla base imponibile in vigore per le anzidette assicurazioni.

La misura di tale contributo potrà essere sottoposta a revisione in aumento o in diminuzione in relazione a comprovate esigenze di gestione, a richiesta dell'I.N.P.G.I. e su parere consultivo della Commissione di cui al secondo comma dell'art. 2. La revisione contributiva sarà determinata nella misura e nella decorrenza con specifico accordo delle organizzazioni sottoscriventi.

Per il finanziamento degli oneri relativi alla fase iniziale di applicazione del presente accordo i datori di lavoro verseranno all'I.N.P.G.I., entro il 15 novembre 1985, un contributo «una tantum» di L. 200.000 per ogni giornalista dipendente a tempo indeterminato di cui all'art. 1 del presente accordo in servizio alla data del 31 ottobre 1985.

Qualora, nell'arco di 5 anni dalla data di decorrenza del presente accordo, singole aziende che impieghino oltre 500 giornalisti professionisti a tempo indeterminato si avvalgano - nel corso dell'anno solare - della facoltà prevista dalla seconda ipotesi del terzo e quarto comma dell'art. 33 del c.n.l.g. nei confronti di un numero di giornalisti superiore annualmente al 2% del proprio organico giornalistico, le aziende medesime corrisponderanno all'I.N.P.G.I. contestualmente alla prima denuncia contributiva successiva alla richiesta delle prestazioni, quale integrazione contributiva, un importo corrispondente al capitale di copertura degli oneri a carico della gestione per il trattamento previdenziale integrativo dei giornalisti eccedenti il richiamato 2%.

Qualora nel primo biennio di esercizio si determinino comprovate esigenze di immediato finanziamento delle prestazioni, a richiesta dell'I.N.P.G.I. le Organizzazioni sottoscriventi provvederanno a determinare con specifico accordo la misura di intervento finanziario sotto forma di contributo «una tantum» da devolvere alla gestione.

Art. 7

Per i ritardi e le omissioni del versamento del contributo «una tantum» e del contributo in percentuale di cui al precedente art. 6, si applicano le norme in vigore presso l'I.N.P.G.I. per i contributi obbligatori. Il primo versamento del contributo in percentuale deve essere effettuato sulle retribuzioni afferenti il mese di dicembre 1985.

Art. 8

Se al momento della risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di cui al precedente art. 3 il datore di lavoro non abbia denunciato il rapporto di lavoro con il giornalista stesso o non sia in regola con il versamento dei contributi da oltre tre mesi, e non provveda nei successivi trenta giorni alla regolarizzazione globale della propria posizione contributiva, l'I.N.P.G.I. è esonerato dalla corresponsione delle prestazioni il cui onere, a titolo risarcitorio, ricade sull'azienda inadempiente che dovrà liquidarlo al giornalista in forma capitale nei termini e con le modalità previste dall'art. 28, decimo comma del c.n.l.g.

Sono, altresì, a carico del datore di lavoro e vanno liquidate allo stesso titolo e con le stesse modalità di cui al comma che precede, le quote retributive contrattualmente dovute al giornalista e comunque non denunciate all'I.N.P.G.I.

Art. 9

L'Istituto gestirà le prestazioni di cui al presente accordo con contabilità separata addebitando alla gestione stessa per spese di amministrazione una quota dei contributi accertati.

Art. 10

A seguito del presente accordo il secondo comma della nota a verbale dell'art. 27 del c.n.l.g. 8-7-1982 cessa di avere validità con effetto dal 1° dicembre 1985 disponendone esplicitamente le parti l'abrogazione con tale decorrenza.

Dal 1° dicembre 1985 per i casi di risoluzione del rapporto previsti dalle lettere a), b), c), d) dell'art. 3 del presente accordo la somma a titolo di capitale accantonata dall'I.N.P.G.I. assorbe a tutti gli effetti l'indennità già prevista dalla normativa abrogata dal precedente comma nonché l'indennità di mancato preavviso stabilita dal c.n.l.g. per i casi di cui sopra, restando i datori di lavoro liberati da ogni obbligazione al riguardo, salvo quanto previsto dall'art. 8 del presente accordo.

Art. 11

Ai pubblicisti che esercitano attività giornalistica in via esclusiva e prestano opera quotidiana con orario di 36 ore settimanali e che risultino in servizio alla data di stipulazione del presente accordo l'indennità già prevista dall'abrogato secondo comma dell'art. 27 del contratto nazionale di lavoro giornalistico del 1982 per i casi di dimissioni dopo 15 anni di servizio presso la stessa azienda o di dimissioni dopo almeno dieci anni di servizio presso la stessa azienda avendo superato il 55° anno di età, sarà corrisposta a carico dell'azienda medesima.

Art. 12

Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente accordo si fa rinvio alle norme regolamentari stabilite dall'I.N.P.G.I., sentita la Commissione di cui all'art. 2.

Art. 13

Il presente accordo è parte integrante del c.n.l.g. 5 maggio 1985.

FEDERAZIONE ITALIANA
EDITORI GIORNALI

FEDERAZIONE NAZIONALE
STAMPA ITALIANA

ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND

PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE

In Roma il 28 maggio 1990,

tra

la Federazione Italiana Editori Giornali

e

la Federazione Nazionale della Stampa Italiana

- visto quanto previsto al punto 1) della «dichiarazione congiunta» allegata al contratto nazionale di lavoro giornalistico 30 giugno 1988 inerente l'attuazione di quanto già convenuto nel protocollo di ricognizione contrattuale 10 aprile 1987 circa la destinazione al finanziamento della CASAGIT delle disponibilità recuperate dalla riduzione della aliquota contributiva per assegni familiari;

- preso atto che con Decreto del Presidente della Repubblica del 12 gennaio 1990 il contributo dovuto alla gestione dell'assegno per il nucleo familiare dell'Istituto Nazionale di Previdenza Giornalisti è determinato con effetto dal 1° gennaio 1988 nella misura dello 0,05% della retribuzione imponibile con una riduzione rispetto alla precedente misura di 0,55 punti;

è stato convenuto quanto segue ad attuazione delle intese come sopra richiamate.

1) A partire dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1991 le aziende provvederanno a versare alla CASAGIT un contributo pari allo 0,50% della retribuzione imponibile per ogni giornalista professionista dipendente ex artt. 1, 2 e 12 del contratto nazionale di lavoro nonché per ogni praticante.

2) Relativamente al contributo afferente il periodo di paga compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1990 si procederà come di seguito indicato:

- per il periodo di paga in corso alla data del 1° giugno 1990 e fino a tutto il 31 dicembre 1990 le aziende provvederanno a versare alla CASAGIT il contributo di cui al precedente punto 1 per ogni giornalista professionista dipendente ex artt. 1, 2 e 12 del contratto nazionale di lavoro nonché per ogni praticante. Il predetto contributo relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio verrà versato in unica soluzione unitamente al contributo relativo al mese di giugno 1990;

- relativamente al periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1988 e sino a tutto il 31 dicembre 1989 le aziende provvederanno a richiedere

all'INPGI il rimborso dei maggiori importi versati all'Istituto nel periodo stesso per effetto della riduzione della misura dell'aliquota contributiva a titolo di assegno per il nucleo familiare. Le parti danno mandato ai propri rispettivi rappresentanti negli organi dell'Istituto al fine di accelerare tempi e procedure del rimborso.

Entro il mese successivo a quello nel quale verrà perfezionato il rimborso da parte dell'Istituto le aziende provvederanno a corrispondere alla CASAGIT, in un'unica soluzione, il contributo previsto al precedente punto 1) per i dipendenti inquadrati ex artt. 1, 2 e 12 del c.n.l.g. e come praticanti in forza nel periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1988 e sino a tutto il 31 dicembre 1989.

3) Quanto stabilito ai punti 1 e 2 del presente protocollo in merito al contributo mensile dovuto alla CASAGIT è strettamente correlato ed inscindibile con la nuova misura contributiva relativa alla gestione assegno per il nucleo familiare fissata nel Decreto Presidenziale citato in premessa ed alla conseguente riduzione del preesistente onere contributivo aziendale pari a 0,55 punti.

Conseguentemente ove dovesse risultare un incremento degli oneri contributivi stabiliti dal decreto citato ovvero dovessero comunque modificarsi le attuali caratteristiche dell'istituto assegni familiari dovrà essere automaticamente riproporzionata, sino all'eventuale azzeramento, la misura del contributo di cui al punto 1 del presente protocollo.

Il presente protocollo è parte integrante ed inscindibile del contratto nazionale di lavoro giornalistico 30 giugno 1988.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE ITALIANA
EDITORI GIORNALI

FEDERAZIONE NAZIONALE
STAMPA ITALIANA

PREVIDENZA COMPLEMENTARE
(Punto 6 dell'Accordo 4 giugno 1998)

In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, Federazione Italiana Editori Giornali e Federazione Nazionale della Stampa Italiana convengono di adeguare il sistema di previdenza complementare gestito dal "Fondo Sindacale di Previdenza Integrativa dei Giornalisti Italiani" istituito in attuazione del protocollo contrattuale sottoscritto il 10 aprile 1987 alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il sistema di previdenza complementare risulterà basato sul principio della volontarietà di adesione per i futuri iscritti e della capitalizzazione e sarà gestito pariteticamente fra le organizzazioni che lo costituiscono. Al fondo sono iscritti i dipendenti giornalisti professionisti in possesso delle qualifiche di cui all'art. 11 del contratto di lavoro nonché i direttori, i vice direttori ed i condirettori e che rientrano nel campo di applicazione della disciplina collettiva giornalistica stipulata dalla Federazione Italiana Editori Giornali e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

Il sistema di previdenza complementare sarà finanziato sulla base dei seguenti criteri:

a) contributo a carico del datore di lavoro pari all'1% della retribuzione annua del giornalista calcolata sui seguenti elementi tassativamente individuati: minimo tabellare (per i direttori, condirettori e vice direttori il minimo tabellare viene convenzionalmente individuato nel minimo di tabella del redattore capo aumentato del 20%), contingenza, aumenti periodici di anzianità, turno notturno, tredicesima, indennità redazionale e relativa aggiunta, festività nazionali e infrasettimanali, festività soppresse, domeniche e relative incidenze, indennità compensativa (15° comma art. 7 del contratto), maggiorazione per giornalisti dipendenti dalle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa (ultimo comma art. 10 del contratto).

Conseguentemente risultano tra l'altro esclusi dalla base di computo i superminimi individuali e collettivi, i compensi relativi alle prestazioni per lavoro straordinario, anche se individuati in forma forfettaria, nonché i trattamenti conseguenti alla contrattazione aziendale prevista dall'art. 46 della disciplina collettiva.

Qualora gli elementi retributivi base di computo della contribuzione e individuati al primo comma della presente lettera costituiscano sia singolarmente che cumulativamente oggetto di erogazione forfettaria e tale erogazione ricomprenda altresì elementi retributivi esclusi dall'imposizione contributiva (es. superminimi individuali, lavoro straordinario, ecc.) l'erogazione forfettaria è assunta a base di calcolo della contribuzione per un importo pari al 40% del relativo ammontare;

b) contributo a carico del dipendente pari allo 0,10% della retribuzione annua come determinata al punto a);

c) quota del TFR pari all'ammontare annuo del contributo di cui alla lettera a).

La misura degli accantonamenti annuali al TFR è conseguentemente ridotta dell'importo di cui alla precedente lettera c).

La contribuzione di cui alle lettere a) e b) troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1999 ed a seguito di espressa adesione dell'interessato che abbia acquisito lo status di giornalista professionista successivamente al 28 aprile 1993. La contribuzione di cui alla lettera c), ferma restando l'indicata adesione, avverrà in unica soluzione annuale da versare, in fase di prima applicazione, entro il dicembre 1999.

. . . omissis . . .

Le parti si riservano di rivedere entro il 30 settembre 1998 lo statuto e l'eventuale regolamento del fondo.

Le parti si danno altresì atto che con la presente intesa non intendono novare l'ordinamento del "Fondo sindacale di previdenza integrativa dei giornalisti italiani" il quale mantiene quindi piena continuità rispetto all'atto istitutivo dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE ITALIANA FEDERAZIONE NAZIONALE
EDITORI GIORNALI STAMPA ITALIANA

FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA

**1) Lettera L) dell'Accordo ministeriale
16 novembre 1995.**

Per la copertura del disavanzo di gestione in atto al 31 dicembre 1995 le parti, sentito il Ministero del Lavoro e l'INPGI, convengono che lo stesso venga ripianato con anticipazione da parte dell'INPGI, ai sensi dell'art. 21 del proprio statuto, delle somme necessarie tramite il prelievo dai relativi fondi di riserva. Il Ministero del Lavoro provvederà ad emanare i necessari provvedimenti autorizzativi d'intesa con gli altri dicasteri interessati. I relativi importi di copertura saranno rimborsati all'INPGI dalle aziende editrici con applicazione di un'aliquota contributiva aggiuntiva straordinaria a quella attualmente in vigore dell'1,50%. Tale aliquota aggiuntiva, che troverà applicazione a decorrere dal gennaio 1996 relativamente alle retribuzioni corrisposte ai giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex art. 1, 2 e 12 del contratto, resterà in vigore fino ad estinzione dell'anticipo effettuato dall'INPGI. Alle somme dallo stesso anticipate sarà applicato l'interesse stabilito dal Ministero del Lavoro d'intesa con quello del Tesoro, sentito l'INPGI.

In relazione agli oneri conseguenti dall'applicazione dell'aliquota aggiuntiva di cui al precedente comma per il settore dei quotidiani, dei periodici, delle agenzie di informazione quotidiana per la stampa, delle emittenti radiotelevisive private ed uffici stampa collegati ad aziende editoriali, le parti convengono che la vigente aliquota di finanziamento della gestione - pari all'1,50% - non può essere soggetta a modificazioni in aumento nel corso di vigenza della validità economica della rinnovazione contrattuale. Conseguentemente restano sospese le disposizioni previste da accordi e convenzioni che, in relazione all'andamento gestionale del fondo integrativo, dispongano revisioni in aumento dell'aliquota contributiva ovvero alternative forme di finanziamento a carico delle aziende di settore.

Le parti opereranno verifiche sull'andamento della gestione convenendo fin d'ora che, qualora al termine della vigenza economica del contratto di cui al presente accordo, l'aliquota contributiva dell'1,50% risultasse insufficiente, verranno adottati i conseguenti provvedimenti atti a ricondurre ad equilibrio la gestione operando sul livello delle prestazioni o sull'aliquota contributiva. In questo secondo caso l'onere avrà decorrenza successiva alla scadenza della parte economica del presente accordo con conseguente imputazione delle incidenze in sede di rinnovo biennale dei minimi contrattuali.

2) Punto 5 dell'Accordo 4 giugno 1998.

- *Ripianamento del deficit di gestione in atto al 31 dicembre 1995*

In relazione a quanto previsto dall'art. 59, comma 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha autorizzato l'INPGI ad anticipare al Fondo

integrativo da esso gestito le somme occorrenti per il ripianamento del disavanzo registrato al 31 dicembre 1995 pari a £. 27.146.902.374;

Considerato che la norma stessa dispone la restituzione delle predette somme all'Istituto da parte delle aziende (esclusa la Rai- Radiotelevisione Italiana) sulla base di un piano di ammortamento decennale che, previa intese con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di categoria, deve essere predisposto dall'INPGI; tenuto conto delle facoltà che in materia contributiva il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 riconosce alle organizzazioni sindacali medesime, si stabilisce quanto segue:

a) a decorrere dal 1° luglio 1998 e sino al 30 giugno 2008 le aziende verseranno all'INPGI a titolo di addizionale contributiva ex lege 27 dicembre 1997, n. 449 una aliquota dello 0,35% sulle retribuzioni dei giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex artt. 1, 2 e 12 del contratto;

b) il gettito contributivo in questione riscosso dall'Istituto nell'indicato periodo decennale comprenderà, oltre il rimborso della somma anticipata per la liquidazione delle prestazioni previdenziali, nell'importo sopra indicato di £.27.146.902.374, anche una somma a titolo di interessi di ammortamento pari a £.10.554.196.626 per un importo globale, comprensivo dei due elementi, di £.37.701.099.000;

c) l'ammortamento della predetta somma di £.37.701.099.000 su base decennale con l'aliquota contributiva fissa dello 0,35% tiene conto dei seguenti elementi:

- incasso mensile del contributo da parte dell'Istituto con contestuale diminuzione della quota di capitale anticipato;
- quota interessi di ammortamento decrescente;
- lievitazione del monte retributivo assoggettato a contribuzione nel periodo interessato;

d) l'Istituto e le parti firmatarie procederanno biennialmente a verifiche sull'andamento del piano di ammortamento, al fine di accertare anche con proiezione sul successivo biennio, la congruità dell'addizionale contributiva fissata che potrà essere corretta con specifico accordo in aumento o diminuzione a seconda della situazione accertata in modo che l'ammortamento del capitale e degli interessi di cui al punto b) avvenga improrogabilmente entro e non oltre il 30 giugno 2008.

- *Verifiche sull'andamento della gestione*

FIEG e FNSI convengono di rinviare le verifiche sull'andamento della gestione e l'adozione degli interventi previsti dall'ultimo comma dell'allegato L alla disciplina collettiva giornalistica dell'ottobre 1995 al termine della vigenza del presente accordo e, quindi, entro il 30 settembre 1999. Resta confermato che l'eventuale incremento dell'aliquota contributiva di finanziamento avrà decorrenza successiva alla data di scadenza del presente accordo con conseguente imputazione delle incidenze in sede di rinnovo biennale dei minimi contrattuali.

FIEG e FNSI, fermo restando quanto disposto al precedente comma, ed al fine di individuare elementi atti a consentire recuperi sull'andamento finanziario della gestione concordano, congiuntamente all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, di:

- ridurre dal 4% al 2% l'ammontare delle spese di amministrazione della gestione previste dall'art. 9 della Convenzione 8 giugno 1994 a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- ridurre dal 12% al 5% la misura degli interessi annui prevista dal quinto comma dell'art. 6 della Convenzione 8 giugno 1996 per i casi di ritardato pagamento delle prestazioni ivi previste a decorrere dal giugno 1998;
- operare congiuntamente per ottenere l'abolizione della contribuzione di solidarietà di cui all'art. 9 bis della legge 1° giugno 1991 n. 166 e successive modificazioni ed integrazioni limitatamente alle contribuzioni dovute al Fondo integrativo di previdenza gestito dall'INPGI. Qualora, realizzate le modifiche legislative necessarie, le organizzazioni sindacali verificano situazioni di squilibrio le risorse recuperate con l'abolizione della contribuzione di solidarietà saranno messe per la parte necessaria a disposizione della gestione con incremento dell'aliquota di finanziamento e ciò anche prima dell'eventuale adozione degli interventi sopra indicati.

Il presente paragrafo 5) è sottoscritto anche dall'INPGI per gli effetti applicativi di diretta competenza dell'Istituto.

3) Accordo ministeriale 24 febbraio 2001 paragrafo "Fondo ex Fissa".

Fatti salvi gli interventi che dovranno essere eventualmente assunti dalle parti in relazione alle deliberazioni della Commissione di vigilanza sui fondi-pensione, FIEG e FNSI convengono di rinviare alla scadenza del biennio di validità economica del presente contratto le verifiche sull'andamento della gestione e l'adozione degli interventi previsti dall'ultimo comma dell'Allegato L del contratto nazionale dell'ottobre 1995. Resta confermato che l'eventuale incremento dell'aliquota contributiva di finanziamento avrà decorrenza successiva alla data di scadenza del biennio di validità economica del presente accordo con conseguente imputazione delle relative incidenze di costo in sede del successivo rinnovo biennale dei minimi contrattuali.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

A) Al fine di garantire il pluralismo dell'informazione il ricorso a società di servizi o cooperative, quali strutture di produzione esterna anche per le nuove iniziative editoriali, è finalizzato all'arricchimento del prodotto informativo.

B) Il ricorso a tali società di servizi e cooperative tende a realizzare, secondo la peculiarità e la tipologia delle testate interessate, il miglioramento della qualità dell'informazione e l'ampliamento della diffusione, in un ambito di economicità delle gestioni e di una prospettiva di tutela dell'occupazione, nel rispetto della legislazione sul divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro e allo scopo di consentire il maggiore arricchimento informativo, anche con criteri di flessibilità, nella salvaguardia dell'attualità con la cadenza delle uscite (- per i quotidiani - per i periodici con riferimento alle specifiche caratteristiche), secondo le esigenze della testata.

C) La realizzazione del predetto materiale informativo integrativo - pagine, fascicoli ed inserti - sarà affidata alle strutture di cui sopra che attestino di applicare al personale giornalistico dipendente il trattamento contrattuale e contributivo di pertinenza.

D) La centralità operativa e funzionale delle redazioni sarà garantita dal controllo dei direttori responsabili sul materiale informativo utilizzato e dalla loro possibilità di disporre interventi redazionali sullo stesso per esigenze tecniche ed editoriali.

E) Le aziende ed i direttori informeranno i C.D.R. del contenuto e delle finalità delle suddette iniziative che intendano realizzare onde consentire agli stessi di esprimere, ai sensi dell'articolo 34 del C.N.L.G., i pareri di competenza.

DICHIARAZIONE DEL MINISTRO DEL LAVORO (15 novembre 1995)

In relazione all'avvenuto rinnovo del C.C.N.L. dei giornalisti, per quanto riguarda la dichiarazione congiunta relativa all'utilizzo da parte dei giornali di prodotti informativi realizzati all'esterno delle redazioni, accolta da codeste federazioni nel testo da me preparato, desidero confermarvi quanto ho avuto occasione di manifestarvi nel corso dei recenti incontri e cioè che il ricorso a società di servizi e cooperative riguarda la realizzazione di materiale integrativo: pagine, fascicoli ed inserti.

Al riguardo, stante le novità della materia oggetto della dichiarazione medesima e considerata la necessità della salvaguardia dell'attualità nella cadenza delle uscite, desidero assicurarvi sulla disponibilità del Ministero, durante tutto il periodo di vigenza del contratto sottoscritto, ad effettuare interventi di mediazione tra le Federazioni qualora dovessero insorgere

questioni interpretative relative a progetti incidenti sulla sostituzione degli spazi e dei settori informativi strutturali del giornale.

LAVORO NEI GIORNALI ELETTRONICI

La Fieg e la Fnsi, nell'intento di fornire in via sperimentale per un periodo biennale una specifica ed autonoma regolamentazione contrattuale ai rapporti di lavoro intercorrenti tra le aziende di giornali elettronici e redattori addetti

hanno convenuto quanto segue:

- 1) le aziende forniranno agli organismi sindacali dei giornalisti le informazioni relative alle loro iniziative multimediali;
- 2) il presente protocollo si applica ai redattori di nuova assunzione utilizzati nelle redazioni di giornali elettronici per la ricerca, elaborazione, commento, invio e verifica delle notizie ed elaborazione di ogni altro elemento di contenuto giornalistico relativo alla ricerca e predisposizione degli elementi multimediali ed interattivi da immettere direttamente nel sistema.

Non sono considerate di pertinenza giornalistica prestazioni attinenti alle informazioni di servizio, pubblicitarie e di contenuto commerciale.

3) Qualifiche

Nelle redazioni dei giornali elettronici trova applicazione la seguente distinzione di qualifiche:

-redattori

-coordinatori con il compito di impartire le direttive tecnico-professionali e dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del lavoro redazionale.

4) Orario di lavoro

Fermo restando il diritto al riposo settimanale di legge, l'orario di lavoro di 36 ore settimanali sarà suddiviso sui giorni lavorativi secondo l'esigenza della prestazione redazionale.

Il lavoro prestato in eccedenza dell'orario settimanale di massima di 36 ore dà diritto ad un compenso straordinario pari alla retribuzione oraria maggiorata del 20%.

Il lavoro notturno è quello svolto tra le ore 23 e le ore 6. Le ore di lavoro notturno saranno retribuite con la maggiorazione del 16% sulla retribuzione oraria (minimo e contingenza).

Il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali riconosciute dalla legge e nelle domeniche è retribuito con la maggiorazione del 30% sulla normale retribuzione giornaliera.

I redattori che, nell'ambito e con i limiti delle disposizioni previste dall'art. 4, siano chiamati a prestare la loro opera per altri quotidiani, periodici o agenzie di stampa di proprietà o controllate dallo stesso editore

avranno diritto, limitatamente al periodo di utilizzo della loro opera, al trattamento previsto dal cnlg.

5) Normativa

Per quanto compatibili trovano applicazione ai redattori e coordinatori i seguenti articoli del contratto nazionale di lavoro giornalistico:

- art. 3 - contratti a termine
- art. 4 - assunzione e periodo di prova
- art. 8 - rapporti plurimi
- art. 9 - modifica, cessione e pubblicazione di articoli
- art. 21 - INPGI-CASAGIT
- art. 23 - ferie-permessi-aspettativa
- art. 24 - matrimonio e maternità
- art. 25 - malattia ed infortunio
- art. 26 - servizio militare
- art. 27 - indennità sostitutiva ridotta nella misura di tre mensilità
- art. 28 - TFR calcolo
- art. 30 - 2°,3°, 4° capoversi
- art. 31 - indennità in caso di morte
- art. 32 - legittimi motivi di risoluzione
- art. 38 - assicurazione infortuni
- art. 40
- art. 41
- art. 46 - contrattazione aziendale
- art. 50 - regolamento di disciplina
- art. 51 - quote sindacali

6) Comitato di redazione

Nelle redazioni dei giornali elettronici con almeno dieci redattori è costituito un comitato di redazione di 3 membri al quale è demandata la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente contratto e dalle norme di legge (in particolare la legge 3.2.1963, n. 69 e lo Statuto dei lavoratori).

E' compito del comitato di redazione:

- a) mantenere il collegamento con le Associazioni regionali di stampa e i giornalisti dipendenti dall'azienda;
- b) controllare l'applicazione esatta del contratto di lavoro e intervenire per l'osservanza delle norme di legislazione sociale;
- c) tentare la conciliazione delle controversie individuali o collettive sorte tra le parti.

Su richiesta del C.d.R. l'azienda fornirà informativa sullo sviluppo aziendale e tecnologico nonché sull'organizzazione del lavoro.

Se il numero dei redattori e coordinatori è inferiore a 10 e superiore a 4 è eletto un Fiduciario con compiti identici a quelli del comitato di redazione.

Nelle aziende che occupano meno di 5 redattori e coordinatori, i compiti del Fiduciario sono affidati, su richiesta del singolo giornalista, all'Associazione regionale di stampa competente per territorio.

7) Trattamento economico.

a) *Minimi di stipendio mensili :*

redattore: RO - 30 ed RO +30
(+ indennità di contingenza)

coordinatore: Capo servizio
(+ indennità di contingenza)

b) *13^a mensilità*

8) Interventi congiunti

La FIEG e la FNSI si attiveranno, nelle sedi competenti, al fine della estensione della normativa di legge sulla stampa ai giornali elettronici.

9) Formazione professionale

Le innovazioni del CCNL relative a tale capitolo saranno, per quanto di competenza, estese anche al settore dei giornali elettronici.

10) Commissione paritetica

Le parti costituiranno una commissione paritetica per acquisire elementi di conoscenza sullo sviluppo dell'informazione online.

Nota a verbale

In relazione a quanto disposto dall'Accordo ministeriale dell'11 aprile 2001, le parti precisano che la nuova disciplina di cui al presente Allegato, trova applicazione anche nei confronti dei redattori già titolari di rapporto di lavoro subordinato regolato da disciplina collettiva non giornalistica.

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

Tra la Federazione Italiana Editori Giornali

e

- la Federazione Nazionale della Stampa Italiana
- l'Ordine Nazionale dei Giornalisti
- l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani

premesso che

- le parti intendono promuovere e potenziare le occasioni di impegno nel settore giornalistico nel concorde riconoscimento che la valorizzazione professionale assume una importanza strategica ai fini dell'incremento quantitativo e del miglioramento qualitativo dell'occupazione di settore;

- le parti intendono congiuntamente svolgere azioni formative miranti al miglioramento della qualità dell'informazione, a facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e favorire la contrattualizzazione di coloro che già collaborano con le aziende;

considerato che

i contratti di formazione e lavoro di cui all'art. 3 della legge n. 863/1984 e successive modificazioni ed integrazioni costituiscono valido strumento per il perseguimento degli indicati obiettivi

convengono quanto segue

1) le aziende editrici di giornali quotidiani e periodici nonché le agenzie di informazione quotidiana di stampa possono procedere alla stipula di contratti di formazione e lavoro ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni ed integrazioni.

I contratti di formazione e lavoro con soggetti di età compresa fra i 18 ed i 32 anni, possono essere attivati qualora i rispettivi contraenti siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69 per lo svolgimento del praticantato;

2) il contratto di formazione e lavoro non può superare la durata di 12 mesi. All'atto della stipula del contratto di formazione il direttore della testata rilascia la dichiarazione di cui al 2° comma dell'art. 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 comprovante l'effettivo inizio della pratica giornalistica

ai fini dell'iscrizione del dipendente nel registro dei praticanti per tutto il periodo di durata della formazione;

3) le aziende editoriali possono stipulare i contratti di formazione nel rapporto del 3% rispetto all'entità della forza redazionale dei redattori ex art. 1 del contratto occupati a tempo pieno e indeterminato. Ciò sino ad un massimo di n. 5 contratti di formazione e lavoro. Le eventuali frazioni di numero sono computate come unità piena.

La suddetta percentuale è elevata al 5% fino ad un massimo di 7 contratti di formazione e lavoro nel momento in cui la Commissione di cui all'art. 4 accerti l'avvenuta assunzione a livello nazionale di n. 120 disoccupati iscritti negli elenchi nazionali. Le eventuali frazioni di numero sono computate come unità piena.

La percentuale di cui al precedente comma verrà elevata nell'importo definito dalla Commissione di cui all'art. 4 a seguito dell'avvenuta assunzione di n. 240 giornalisti disoccupati iscritti negli elenchi nazionali.

Le aziende che assumano disoccupati potranno stipulare ulteriori contratti di formazione, in aggiunta alle aliquote sopra indicate, nel rapporto di un contratto di formazione per ciascun disoccupato assunto.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 della legge n. 67/1987 le aziende che abbiano personale in CIGS potranno stipulare contratti di formazione solamente decorsi 12 mesi dalla richiesta dello stato di crisi;

4) il contratto di formazione e lavoro deve prevedere almeno 144 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. A tal fine gli ordini regionali e le associazioni regionali della stampa, d'intesa con l'Ordine nazionale, predisporranno corsi di formazione teorici integrativi della pratica formazione aziendale finalizzati anche all'uso dei sistemi redazionali. I corsi di formazione potranno svolgersi presso le strutture universitarie a tal fine ritenute più idonee;

5) ai soggetti titolari di un rapporto di formazione e lavoro verrà corrisposto un trattamento minimo base così come previsto nell'allegato A (praticante in formazione) nonché l'indennità di contingenza prevista per il praticante con meno di 12 mesi di servizio. Il contrattista in formazione avrà altresì diritto:

- agli istituti previsti dall'art. 35 del contratto di lavoro giornalistico limitatamente alle lettere c), d), e), f), n), p);
- ad un periodo di ferie di 15 giorni lavorativi;
- alla conservazione del posto per due mesi in caso di infortunio o malattia con intera retribuzione per il primo mese e metà della stessa per il successivo;
- al TFR secondo quanto previsto dalla legge n. 297/1982;

All'atto della stipula del contratto di formazione e lavoro potrà essere previsto un periodo di prova non superiore a 3 mesi;

6) al termine del periodo di formazione e lavoro, il direttore della testata, è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti.

In caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto di praticantato a tempo indeterminato ex art. 35 del c.c.n.l. giornalistico il periodo di formazione e lavoro è considerato utile ai fini dei termini di comparto di cui al 2° e 3° comma dell'art. 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

Il periodo di servizio prestato in azienda dal neo professionista con contratto di formazione e lavoro è computato ai fini degli istituti previsti dall'ultimo comma dell'art. 35 del contratto di lavoro giornalistico;

7) le organizzazioni firmatarie il presente accordo si impegnano ad intervenire presso i competenti organi pubblici al fine dell'emanazione di disposizioni derogatorie della legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di rendere compatibili le previsioni ivi disposte con la formazione giornalistica nonché al fine di ottenere modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 con particolare riferimento ai termini di durata minima della pratica giornalistica.

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 8 luglio 1993 in Roma

tra

la Federazione Italiana Editori Giornali

e

la Federazione Nazionale della Stampa Italiana

premesso che le parti

- intendono dare esecuzione all'art. 6 delle norme transitorie e di attuazione al contratto di lavoro giornalistico relativo al recepimento degli accordi interconfederali in materia di indennità di contingenza fermo restando per quanto riguarda i problemi generali di soluzione dell'istituto il rinvio, come per il passato, agli accordi che saranno assunti dalle parti sociali eventualmente con l'intervento del governo;

- ravvisano l'opportunità di introdurre forme sperimentali di copertura di eventi di malattia che pur non riconducibili alla fattispecie infortuni o malattie professionali, rivestono un rilevante contenuto sociale

preso atto altresì che

la Federazione Nazionale della Stampa Italiana intende autonomamente sviluppare un sistema pensionistico integrativo per la categoria

si è convenuto quanto segue

Art. 1

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6 delle norme transitorie al contratto di lavoro giornalistico il protocollo 31 luglio 1992 stipulato tra il Governo e le Associazioni confederali imprenditoriali e dei lavoratori è recepito a tutti gli effetti nella disciplina contrattuale giornalistica per la parte di testo che viene allegata al presente accordo e di cui costituisce parte integrante. La normativa in questione non riguarda l'applicazione dell'art. 45 del contratto per quanto concerne gli interventi finalizzati all'aggiornamento culturale professionale.

Art. 2 (..omissis..)

Art. 3 (..omissis..)

Art. 4 (..omissis..)

Art. 5 (..omissis..)

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE ITALIANA
EDITORI GIORNALI

FEDERAZIONE NAZIONALE
STAMPA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Protocollo sulla politica dei redditi,
la lotta all'inflazione e il costo del lavoro

... omissis ...

Conseguentemente, al fine della gestione delle dinamiche salariali per il 1992 ed il 1993, le parti concordano sui seguenti punti:

in riferimento all'accordo del 10 dicembre 1991, la definitiva presa d'atto dell'intervenuta cessazione del sistema di indicizzazione dei salari di cui alla legge 13 luglio 1990, n. 191, già scaduta al 31 dicembre 1991;

l'erogazione di una somma forfettaria a titolo di Elemento distinto dalla retribuzione di lire 20.000 mensili per 13 mensilità, a partire dal mese di gennaio 1993, a copertura dell'intero periodo 1992-1993, che resterà allo stesso titolo acquisita per il futuro della retribuzione.

Adesione all'invito del Presidente del Consiglio a non procedere, durante il medesimo periodo, a erogazioni unilaterali collettive e ad altre ad esse assimilabili nonché a negoziati a livello d'impresa, fatte salve le procedure relative a crisi o ristrutturazioni aziendali, dai quali negoziati possano derivare incrementi retributivi per le imprese. Il Governo assume coerentemente l'impegno di non proporre particolari erogazioni a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni non convenute nell'ambito di accordi di comparto.

... omissis ...

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 12 dicembre 1996, in Roma

tra

la Federazione Italiana Editori Giornali

e

la Federazione Nazionale della Stampa Italiana

premesso che

il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 così come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 dispone all'art. 18 del capo V del Titolo I la elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza nelle aziende o unità produttive con riferimento ai criteri ed alle entità numeriche ivi previste

considerato che

il comma 4 del predetto articolo 18 rinvia in sede di contrattazione collettiva la definizione delle specifiche ivi previste

si è convenuto quanto segue:

Rappresentante per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 18 del Dlgs 19 settembre 1994, n. 626 e nell'ambito delle attribuzioni previste dall'art. 19 dell'indicato decreto legislativo, rappresenta i giornalisti dipendenti per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

Il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali previste dall'art. 34 della disciplina collettiva giornalistica (fiduciario di redazione, C.d.r. e rappresentanti dei servizi ove esistenti, rappresentanti sindacali) secondo i seguenti criteri e modalità.

1) AZIENDE EDITRICI DI QUOTIDIANI ED AGENZIE DI STAMPA

Possono essere eletti o designati a rappresentante per la sicurezza i giornalisti non in prova titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e secondo il seguente rapporto:

- un rappresentante nelle aziende che occupino sino a 200 giornalisti professionisti, praticanti e pubblicitari titolari di un rapporto di lavoro a

tempo pieno e indeterminato con orario di massima di 36 ore settimanali e pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza;

- tre rappresentanti nelle aziende con più di 200 giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con orario di massima di 36 ore settimanali e pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza.

Hanno diritto al voto i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti, non in prova ed a tempo indeterminato di cui alle precedenti interlinee.

a) Aziende che occupano sino a 200 giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali e pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza.

La normativa di cui alla presente lettera disciplina l'istituzione del rappresentante alla sicurezza nelle aziende in cui la rappresentanza sindacale dei giornalisti - in base alle disposizioni di cui all'art. 34 del c.n.l.g. - è assicurata dal fiduciario di redazione (12° comma dell'art. 34 del c.n.l.g.) ovvero dal comitato di redazione (11° e 13° comma dell'art. 34) e dai rappresentanti dei servizi ove esistenti.

Con riferimento alle indicate forme di rappresentanza sindacale si conviene che:

- per le fattispecie di rappresentanza sindacale assicurata dal fiduciario di redazione quest'ultimo assume, per le situazioni in atto ed in fase di prima applicazione, anche la funzione di rappresentante per la sicurezza.

A seguito della scadenza del mandato di fiduciario avrà luogo l'elezione del rappresentante per la sicurezza che si svolge a scrutinio segreto. Risulterà eletto il giornalista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi ed allo stesso è altresì attribuita la funzione di fiduciario prevista dall'art. 34 della disciplina collettiva giornalistica e viceversa. La durata dell'incarico è di due anni.

Il verbale delle elezioni è comunicato al datore di lavoro.

- Per le fattispecie di rappresentanza sindacale assicurata dal comitato di redazione (11° e 13° comma dell'art. 34) e dai rappresentanti dei servizi, ove esistenti, il rappresentante alla sicurezza - per le situazioni in atto ed in fase di prima applicazione - è designato al loro interno dagli indicati componenti la rappresentanza sindacale.

Tale designazione dovrà essere effettuata entro i 10 giorni successivi alla data di stipula della presente intesa e ne verrà data comunicazione scritta all'azienda. In assenza di tale designazione la funzione di rappresentante per la sicurezza verrà assunta dal componente la rappresentanza sindacale come sopra individuata con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale.

Il rappresentante alla sicurezza mantiene tale incarico fino alla elezione del nuovo rappresentante.

Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, a seguito della scadenza del mandato del comitato di redazione (11° e 13° comma dell'art. 34) e dei rappresentanti dei servizi ove esistenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto nell'ambito dei nuovi componenti il comitato di redazione ed i rappresentanti dei servizi ove esistenti.

Risulterà eletto quale rappresentante per la sicurezza il soggetto che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi.

L'elezione del rappresentante per la sicurezza verrà effettuata entro e non oltre i 3 giorni successivi alla elezione dei nuovi componenti il comitato di redazione ed i rappresentanti dei servizi ove esistenti. Il verbale contenente il nominativo del rappresentante deve essere trasmesso alla direzione aziendale.

In caso di dimissioni del comitato di redazione e dei rappresentanti dei servizi, ove esistenti, il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione del rappresentante.

In caso di dimissioni dall'incarico di rappresentante per la sicurezza subentra nell'incarico il rappresentante sindacale con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale.

b) Aziende che occupano più di 200 giornalisti professionisti, praticanti e pubblicitari titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali e pubblicitari nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza.

Per le situazioni in atto ed in fase di prima applicazione i componenti il comitato di redazione (11° e 13° comma dell'art. 34) e dei rappresentanti dei servizi ove esistenti designano, al loro interno, i 3 rappresentanti per la sicurezza.

Tale designazione dovrà essere effettuata entro i 10 giorni successivi alla data di stipula della presente intesa e comunicata alla direzione aziendale. In assenza di tale designazione, la funzione di rappresentanti per la sicurezza verrà assunta dai 3 componenti la rappresentanza sindacale come sopra individuata con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale.

I rappresentanti per la sicurezza mantengono tale incarico fino alla elezione dei nuovi rappresentanti.

Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, a seguito della scadenza del mandato del comitato di redazione (11° e 13° comma dell'art. 34) e dei rappresentanti dei servizi ove esistenti, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti nell'ambito dei nuovi componenti il comitato di redazione e di rappresentanti dei servizi ove esistenti.

Risulteranno eletti quali rappresentanti i soggetti che avranno ottenuto il maggior numero di voti espressi.

L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza verrà effettuata entro e non oltre i 3 giorni successivi alla elezione dei nuovi componenti il comitato di redazione e dei rappresentanti dei servizi ove esistenti.

Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere trasmesso alla direzione aziendale.

In caso di dimissioni del comitato di redazione e dei rappresentanti dei servizi, ove esistenti, i rappresentanti per la sicurezza esercitano le proprie funzioni fino a nuove elezioni dei rappresentanti per la sicurezza.

In caso di dimissioni dall'incarico di rappresentante per la sicurezza subentra nell'incarico il rappresentante sindacale con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale.

c) Nel caso in cui un'azienda pubblica, oltre ad un quotidiano altro giornale, in aggiunta al rappresentante per la sicurezza della testata principale si procederà alla elezione o designazione di ulteriori rappresentanti per ogni altra testata secondo modalità, criteri ed entità numeriche di cui:

- alla lettera a), prima interlinea, del punto 1) per le testate con un numero di giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti compreso fra 6 e 25;

- alla lettera a), seconda interlinea, del punto 1) per le testate da 26 a 200 giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti;

- alla lettera b) del punto 1) per le testate con più di 200 giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti.

2) AZIENDE EDITRICI DI PERIODICI

Possono essere eletti o designati i giornalisti non in prova titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e secondo il seguente rapporto:

- un rappresentante nelle aziende che occupano a tempo indeterminato sino a 200 giornalisti e praticanti titolari dei seguenti rapporti di lavoro:

- professionisti e pubblicisti ex art. 1 del contratto a tempo pieno (36 ore settimanali);

- professionisti e pubblicisti a tempo parziale;

- pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza (3° paragrafo, art. 36, c.n.l.g.);

- praticanti ex art. 34 del c.n.l.g.;

- tre rappresentanti nelle aziende con più di 200 giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti di cui alla precedente interlinea.

Hanno diritto al voto i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti non in prova ed a tempo indeterminato di cui alle precedenti interlinee.

a) Aziende che occupano fino a 200 giornalisti e praticanti titolari dei rapporti di lavoro di cui alla prima interlinea del punto 2).

Trovano applicazione, per quanto di ragione, le disposizioni di cui alla lettera a), prima e seconda interlinea, del precedente paragrafo 1.

b) Aziende che occupano più di 200 giornalisti e praticanti titolari dei rapporti di lavoro di cui alla prima interlinea del punto 2).

Trovano applicazione, per quanto di ragione, le disposizioni di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 1.

c) Azienda editrice di periodici che pubblica più testate.

Per le fattispecie di cui al 15° comma dell'art. 34 il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono designato/i ovvero eletto/i dai giornalisti dipendenti dall'azienda aventi diritto al voto all'interno dei rappresentanti sindacali delle singole testate come individuati dal citato 15° comma dell'art. 34.

- Aziende che occupano fino a 200 giornalisti e praticanti titolari dei rapporti di lavoro di cui alla prima interlinea del punto 2).

Per le situazioni in atto ed in fase di prima applicazione fino alla nuova elezione dei rappresentanti sindacali delle singole testate, il rappresentante

per la sicurezza è designato al loro interno dagli indicati rappresentanti sindacali.

Tale designazione dovrà essere effettuata entro i 10 giorni successivi la data di stipula della presente intesa e comunicata alla direzione aziendale.

In assenza di tale designazione la funzione di rappresentante per la sicurezza verrà assunta dal componente i rappresentanti sindacali con maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi dell'albo dell'ordine dei giornalisti. Il rappresentante per la sicurezza mantiene tale incarico fino alla elezione del nuovo rappresentante per la sicurezza.

Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, a seguito della scadenza del mandato dei rappresentanti sindacali delle singole testate, il rappresentante per la sicurezza è eletto nell'ambito dei nuovi componenti i rappresentanti sindacali delle singole testate.

Risulterà eletto quale rappresentante per la sicurezza il soggetto che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi.

L'elezione del rappresentante per la sicurezza verrà effettuata entro e non oltre i 3 giorni successivi l'avvenuta elezione di tutti i rappresentanti sindacali delle singole testate.

Il verbale contenente il nominativo del rappresentante per la sicurezza deve essere trasmesso alla direzione aziendale.

In caso di dimissioni dall'incarico di rappresentante sindacale, il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo rappresentante per la sicurezza.

In caso di dimissioni dall'incarico di rappresentante per la sicurezza subentra nell'incarico il rappresentante sindacale con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale.

- Aziende che occupano più di 200 giornalisti e praticanti titolari dei rapporti di lavoro di cui alla prima interlinea del punto 2).

Per le situazioni in atto e fino alla nuova elezione dei rappresentanti sindacali delle singole testate, i 3 rappresentanti per la sicurezza sono designati al loro interno dagli indicati rappresentanti sindacali.

Tale designazione dovrà essere effettuata entro i 10 giorni successivi la data di stipula della presente intesa e comunicata alla direzione aziendale.

In assenza di tale designazione le funzioni di rappresentanti per la sicurezza sono assunte dai componenti i rappresentanti sindacali con maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi dell'albo dell'ordine dei giornalisti. I rappresentanti per la sicurezza mantengono tale incarico fino alla elezione dei nuovi rappresentanti per la sicurezza.

Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, a seguito della scadenza del mandato dei rappresentanti sindacali delle singole testate, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti nell'ambito dei nuovi componenti i rappresentanti sindacali delle singole testate.

Risulteranno eletti quali rappresentanti per la sicurezza i soggetti che avranno ottenuto il maggior numero di voti espressi.

Valgono per il resto le disposizioni di cui alla precedente interlinea.

3) PERMESSI

Al rappresentante per la sicurezza spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del Dlgs n. 626/1994 i seguenti permessi retribuiti:

- aziende editrici di quotidiani ed agenzie di stampa:

20 ore annue

a) nelle aziende che occupano meno di dieci giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con orario di massima di 36 ore settimanali e pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza;

b) per le fattispecie di cui alla prima interlinea della lettera c) del punto 1).

40 ore annue

c) nelle aziende che occupano un numero di giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti non inferiore a dieci unità per i rapporti individuati alla precedente lettera a);

d) per le fattispecie di cui alla seconda e terza interlinea della lettera c) del punto 1).

- aziende editrici di periodici:

20 ore annue

e) nelle aziende che occupano a tempo indeterminato meno di dieci giornalisti e praticanti titolari dei seguenti rapporti di lavoro:

- professionisti e pubblicisti ex art. 1 del contratto a tempo pieno (36 ore settimanali);
- professionisti e pubblicisti a tempo parziale;
- pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza;
- praticanti ex art. 34 del c.n.l.g.

40 ore annue

f) nelle aziende che occupino un numero di giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti non inferiore a dieci unità per i rapporti individuati alla precedente lettera e).

Per l'espletamento degli adempimenti previsti dalle lettere a), b), c), d), i) ed l) dell'art. 19 del Dlgs n. 626/1994 non viene utilizzato il predetto monte ore.

Le ore di permesso spettanti al rappresentante per la sicurezza sono assorbite fino a concorrenza nelle ore di permesso che fossero state già riconosciute in assenza del presente accordo.

4) FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma 1, lettera g) del Dlgs n. 626/1994.

La formazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro attività.

Tale formazione, che verrà elaborata con il concorso della Casagit e attuata con idonei strumenti formativi, deve prevedere un programma base di n. 32 ore che deve comprendere i seguenti argomenti principali:

- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenza sui rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza;
- metodologie sulle valutazioni del rischio.

Le parti sottoscrittrici il presente accordo possono individuare, anche in base agli indirizzi espressi dall'Osservatorio di cui all'art. 42 della disciplina collettiva giornalistica - paragrafo ambiente di lavoro e tutela della salute - ulteriori contenuti specifici della formazione.

Letto, confermato e sottoscritto

FEDERAZIONE ITALIANA
EDITORI GIORNALI

FEDERAZIONE NAZIONALE
STAMPA ITALIANA

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE

La FIEG e la FNSI con il presente accordo intendono fissare alcune regole di base integrative delle norme previste dagli artt. 2222 e segg. del Codice Civile, relative alla disciplina del lavoro autonomo.

Art. 1) I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno risultare, agli effetti probatori, da lettera contratto contenente le seguenti indicazioni:

- la data di inizio della collaborazione;
- la durata del rapporto di collaborazione;
- il tipo di prestazioni professionali richieste al giornalista (in particolare articoli, servizi fotografici, servizi grafici, servizi giornalistici);
- il corrispettivo pattuito;
- tempi e modalità di pagamento.

Art. 2) Il corrispettivo di massima scaturisce dalla quantità e qualità della collaborazione effettivamente prestata.

Il corrispettivo deve essere comunque liquidato non oltre 60 giorni dalla pubblicazione degli articoli e servizi elaborati dal giornalista con emissione delle ricevute fiscali previste dalla legge.

Il costo dei mezzi organizzati resta a carico del collaboratore.

Sono rimborsate le spese preventivamente autorizzate.

Art. 3) Gli articoli ed i servizi pubblicati con la firma devono di norma comparire nel testo rilasciato dal giornalista. Il direttore del giornale ha diritto di introdurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale. Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.

Art. 4) E' costituita una commissione paritetica di due rappresentanti per organizzazione con il compito di formulare pareri e tentare la conciliazione dei contrasti che dovessero insorgere in applicazione del presente accordo.

Art. 5) Le parti confermano gli usi e le consuetudini in atto nel settore dell'informazione per gli operatori non giornalisti che alimentano la rete informativa dei giornali con collaborazioni anche saltuarie, rese in regime di autonomia, con carattere accessorio rispetto ad altre diverse attività professionali o lavorative principali svolte dagli interessati.